SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 aprile 2002.

Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3198).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista la nota n. 101/1855543/8.6.2 del 10 dicembre 2001, con la quale il presidente della regione Toscana rappresenta l'esigenza di definire, con il concorso delle amministrazioni locali, il percorso di lavoro finalizzato ad un rapido passaggio dalla fase straordinaria a quella ordinaria per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Visto il, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Ravvisata la necessità, nelle more dell'emanazione di un più complessivo ed articolato provvedimento, di completare con ogni urgenza, anche in relazione all'approssimarsi della stagione estiva, tutti gli interventi atti ad eliminare o ridurre l'inquinamento, migliorare la circolazione lagunare e lo scambio mare-laguna, nonché di porre in essere quanto occorrente per rimuovere e smaltire le alghe e bonificare i sedimenti;

Evidenziato quindi che il provvedimento in oggetto rappresenta una prima iniziativa di carattere straordinario dettata dalla necessità di fronteggiare le situazioni più urgenti, riservandosi di procedere prima della scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, alla più completa definizione delle problematiche connesse al risanamento ambientale della laguna di Orbetello e della riconduzione della gestione straordinaria all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali interessati;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Toscana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna di Orbetello, il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Il commissario delegato provvede all'approvazione di interventi immediati e di urgenza finalizzati a:

a) completare i lavori in corso relativi al sistema di fognature, collettori e depurazione dei comuni di Orbetello e Monte Argentario, definito con i necessari criteri di sicurezza ambientale e sanitaria;

b) manutenere il sistema dei canali di collegamento laguna-mare;

c) ridurre l'inquinamento delle acque e dei fondali indotto dalla presenza delle alghe, mediante la loro sistematica raccolta e smaltimento anche ai fini di agevolare un diverso equilibrio basato sullo sviluppo controllato di fanerogame acquatiche, provvedendo inoltre anche alla attività di manutenzione dei mezzi e delle apparecchiature intese a quanto sopra;

d) manutenere i canali lagunari per ridurre gli effetti indotti dai sedimenti organici, provvedendo inoltre alla manutenzione e gestione degli impianti idrovori e dei sistemi di paratoie e griglie;

e) predisporre gli atti intesi a raccogliere ed allontanare dalla laguna le acque provenienti dagli impianti di itticoltura;

f) completare, manutenere e gestire il sistema di monitoraggio sulla qualità e sulla dinamica delle acque della laguna;

g) completare il sistema dei modelli necessari per la valutazione, la progettazione e la gestione degli interventi strutturali sulla laguna e per la definizione dei programmi di manutenzione;

h) completare le opere relative alla realizzazione del laboratorio di ecologia lagunare di cui al patto territoriale per l'agricoltura e la pesca della provincia di Grosseto;

i) provvedere alla gestione del sistema di collettamento e depurazione dell'areale Orbetello Monte Argentario con le medesime modalità e tariffe dell'ATO di competenza, integrandole, se necessario, con le risorse di cui al successivo art. 4 messe a disposizione del commissario delegato, ed assumendo i provvedimenti necessari ad assicurare la prosecuzione delle attività già in essere, nonché ad estenderla agli impianti del comune di Orbetello da conservare in esercizio nelle more dell'attuazione del programma di depurazione facente capo all'impianto di Terrarossa.

Art. 2.

1. Il commissario delegato si avvale del sindaco di Orbetello quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *f)* e *g)* la cui esecuzione resta nelle competenze del commissario medesimo, ed i cui risultati saranno concordati con il soggetto attuatore.

2. Al fine di favorire l'organica collaborazione tra le amministrazioni interessate può altresì avvalersi di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai sindaci dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e dal presidente della provincia di Grosseto.

3. Il commissario delegato di cui al precedente comma 1 relaziona, con cadenza trimestrale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonché il Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1, comma 2.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successivo provvedimento determina il compenso spettante al soggetto attuatore di cui al precedente comma 1.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario delegato si avvale delle strutture regionali il cui personale, per un numero massimo di sette unità, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed alla attività effettivamente resa.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui al precedente comma 1 si avvale di sette unità di personale dotate di specifiche professionalità, tra le quali designa un responsabile, dallo stesso scelto tra i dipendenti, anche in quiescenza, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti e delle amministrazioni locali, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale e della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione Toscana. Il predetto personale svolge la propria attività a supporto del soggetto attuatore, coordinandosi con le strutture regionali di cui si avvale il commissario delegato.

6. Il personale di cui al precedente comma 5, appartenente alla pubblica amministrazione, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario, nel limite massimo di settanta ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza. I compensi spettanti al personale in quiescenza di cui ai precedente comma 5 ed al responsabile della struttura del soggetto attuatore, sono determinati con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il compenso ed il rimborso spese spettante al personale non appartenente alla pubblica amministrazione è determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali ridotte del 20%.

7. Per le attività di progettazione, direzione dei lavori, gestione della sicurezza e di collaudo è consentito l'utilizzo di personale estraneo alla pubblica amministrazione.

8. Per le attività di propria competenza relative all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi di due unità di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della commissione tecnico-scentifica del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, determinato con decreto interministeriale n. 62/88 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle risorse assegnate al commissario delegato.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con apposito provvedimento, alla nomina di una commissione tecnico-scientifica composta da cinque esperti, di cui il presidente e un componente designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile e due designati del presidente della regione Toscana. La commissione coadiuva, con funzioni consultive, il commissario medesimo ed il soggetto attuatore di cui al precedente art. 2, comma 1, nell'espletamento dei loro incombenti.

2. Il compenso ed il rimborso spese spettante ai componenti della commissione di cui al precedente comma 1 è determinato con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e grava sulle risorse assegnate al commissario delegato-presidente della regione Toscana.

3. Al presidente ad ai componenti della commissione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 17, comma *quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 4, comma 12-*bis*, della legge 26 aprile 1989, n. 155, dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed al relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998, n. 486.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, oltre alle risorse già stanziate allo scopo precedentemente alla emanazione del presente provvedimento, sono attribuite al commissario delegato - presidente della regione Toscana € 12.911.422,48 a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4 (interventi di tutela ambientale) cap. 7082 - C. decreto R 1 dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.

3. Il commissario delegato, congiuntamente al soggetto attuatore di cui al precedente art. 2, comma 1, per la parte di specifica competenza, rendiconta le spese sostenute con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità di Stato.

4. Per la gestione contabile il commissario delegato ed il soggetto attuatore di cui al precedente art. 2, comma 1, si raccordano, ove necessario, con la struttura organizzativa della prefettura di Grosseto. A tal fine, al personale di detta amministrazione designato dal prefetto di Grosseto, per un numero massimo di cinque unità, è attribuito, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte a supporto della gestione commissariale, un compenso forfettario rapportato al massimo a quaranta ore di straordinario mensile per ciascuna unità, il cui onere grava sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione Toscana, ove necessario, deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, alle seguenti disposizioni di legge:

regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, articoli 134, 135, 136 e 137;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2 e 95;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 14, 22 e 26;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 1, 2 e 3;

legge regionale della Toscana 11 aprile 1995, n. 49;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, lettera *m)*, e 28, comma 5, primo periodo;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

legge regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 28, 31, 32, 36, 45, 48 e successive modifiche e integrazioni;

decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, articoli 7, 10, 12;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 151, 155, 157, 158;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 34 e 55;

decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1952, n. 328, articoli 5, 6 e 36;

legge 28 gennaio 1977, n. 10;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 8, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 e 34;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti collegate all'applicazione della legge n. 109/1994;

decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti collegate all'applicazione della legge n. 109/1994;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

deliberazione della giunta regionale Toscana n. 4386 del 9 maggio 1994;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7 e 8.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A05252

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2002.

Transito di personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto l'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, che consente anche al personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto interministeriale;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari ed altre amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, concernente la «Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, concernente il passaggio del personale della Polizia di Stato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;

Visto l'accordo del 16 febbraio 1999, riguardante il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il personale della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda ed ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le corrispondenze definite nell'annessa tabella *A*, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. La domanda deve essere presentata, per via gerarchica, alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità.

Art. 2.

1. Il giudizio di inidoneità di cui al precedente articolo spetta, in via esclusiva, alle competenti commissioni mediche ospedaliere.

2. Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzo del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

Art. 3.

1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze è disposto con determinazione del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della direzione generale degli affari generali e del personale, scaduto il quale l'istanza si intende accolta.

3. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

4. Il personale transitato è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del transito, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

5. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale transitato ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

Art. 4.

1. La presentazione della domanda di transito all'impiego civile da parte del personale interessato, non più idoneo al servizio militare incondizionato, sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni attributive di vantaggi in termini di stato o di avanzamento.

2. In attesa della determinazione di cui al precedente art. 3, il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

3. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam*, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al suo riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.

4. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Art. 5.

1. Il personale della Guardia di finanza che, successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 e che in attesa dell'emanazione del presente decreto sia stato collocato in congedo, può, a domanda, transitare, secondo le modalità e procedure di cui ai precedenti articoli, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. Tale personale, in deroga a quanto disposto all'art. 1, comma 2, deve presentare la relativa domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Sono fatte comunque salve le domande già presentate per le quali il termine di cui al comma 2 dell'art. 3 decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il personale di cui al comma 1, nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio ed il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

TABELLA *A*

Ruoli	Gradi	Livelli retributivi personale militare	Posizioni corrispondenti nei ruoli del personale civile
Ufficiali in servizio permanente	Tenente colonnello Maggiore	IX	C3
	Capitano Tenente	VIII	C2
	Sottotenente	VII bis	C1
Ispettori	Maresciallo aiutante luogotenente Maresciallo aiutante	VII bis	C1
	Maresciallo capo	VII	B3
	Maresciallo ordinario	VI bis	B3
	Maresciallo	VI	B3
Sovrintendenti	Brigadiere Capo	VI bis	B3
	Brigadiere Vicebrigadiere	VI	B3
Appuntati e finanzieri	Appuntato scelto Appuntato Finanziere scelto Finanziere	V	B2

02A05245

DECRETO 23 aprile 2002.

Modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993 adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 3 maggio 2001 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2001;

Vista l'istanza con la quale la società Altadis Italia S.r.l., in nome e per conto della ditta Altadis di Madrid, ha chiesto per una marca di sigarette di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto direttoriale;

Decreta:

Il contenuto di condensato della sottoindicata marca di sigarette è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta condensato da	Mg/sigaretta condensato a
Fortuna lights	8,9	8,0

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

02A05271

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2002.

Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla data di presentazione delle domande di pagamenti per superficie, previsti dal regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio U.E. del 17 maggio 1999.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L160 del 26 giugno 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Visto l'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernenle «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 2000, concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre 1999 e n. 2461/99 della Commissione del 19 novembre 1999, in materia di pagamenti per superfici di taluni seminativi, nonché dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione relativi alla istituzione di un aiuto a favore di talune leguminose in grani;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini di presentazione della domanda di pagamenti per superficie e del contratto di vendita o somministrazione delle materie prime coltivate sui terreni ritirati dalla produzione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 29 aprile, indicato negli articoli 10, 11 e 18 del decreto 4 aprile 2000 richiamato nelle premesse, per la sola campagna di commercializzazione 2002/2003, è prorogato al 15 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A05345

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 aprile 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ai sensi della legge n. 46/1982 e n. 346/1988, per un impegno di spesa di € 947,71.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnicoscientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4091 presentato dalla Tiesse Telecommunication Solutions S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato tecnicoscientifico nella riunione del 13 febbraio 2001;

Visto l'art. 1 del citato decreto dirigenziale e rilevato che, relativamente al progetto di ricerca n. 4091 presentato dalla Tiesse Telecommunication Solutions S.p.a., per mero errore materiale è stato imputato l'importo dello sviluppo precompetitivo in zona non elegibile anziché in quella ex art. 87, n. 3, lettera *C*;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2002, le disposizioni relative al progetto di ricerca n. 4091 presentato dalla Tiesse Telecommunication Solutions S.p.a., sono sostituite dalle seguenti:

Dec. - relativo al CTS del 13 febbraio 2001.

Ditta: TIESSE TELECOMMUNICATION SOLUTIONS S.P.A. - Ivrea (Torino) - (Classificata piccola media impresa)

Progetto: n. 4091.

Titolo del progetto: NETNG-Sistema hardware e software per l'interfacciamento di reti ISDN, con tecnologia Next Generation Internet Protocol IPv6.

Durata e data inizio progetto: mesi diciotto dal 24 luglio 2000.

Ammissibilità dei costi a decorrere dal 20 luglio 2000.

Costo ammesso euro = 947.698,41 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale euro = 326.400,76.

Attività di sviluppo precompetitivo euro = 621.297,65 =

Luogo di svolgimento:

	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	0,00	0,00	326.400,76	0.00
Attività di sviluppo precompetitivo	0,00	0,00	621.297,65	0,00

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (CA) fino a euro = 521.234,13;

contributo nella spesa (C.S.) fino a euro = 285.257,22.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento:

	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio credito centrale S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

2. Il credito agevolato concesso, per effetto del presente decreto è ridotto di euro 30.326,34 e il contributo alla spesa è aumentato di euro 31.274,05.

Le risorse necessarie per gli interventi del presente decreto, sono determinate in euro 947,71 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A05267

DECRETO 16 aprile 2002.

Abilitazione all'«Istituto Mosaico Psicologie» ad istituire e ad attivare nelle sedi di Bologna e Verona corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto Mosaico Psicologie» per il riconoscimento della sede principale di Bologna e della sede periferica di Verona;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 marzo 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Mosaico Psicologie» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna e nella sede periferica di Verona ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per la sede di Bologna è pari per ciascun anno a 13 unità e, per l'intero ciclo, a 52 unità e per la sede di Verona a 10 unità e, per l'intero ciclo a 40 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A05244

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2002.

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7014 concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 della autostrada Salerno-Reggio Calabria - tratto compreso tra il km 411+400 (svincolo di Bagnara Calabra escluso) al km 442+920 (svincolo di Reggio Calabria incluso) da realizzarsi nei comuni di Bagnara Calabra, Scilla, Villa S. Giovanni, Campo Calabro e Reggio Calabria, presentato dall'ANAS Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2001 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto dei lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo 1ª delle norme C.N.R./80 del tratto compreso tra il km 411+400 ed il km 442+920 dell'autostrada Salerno-Reggio da realizzarsi nei comuni di Bagnara Calabra, Scilla, Villa S. Giovanni, Campo Calabro e Reggio Calabria, presentata dall'ANAS Ufficio speciale infrastrutture, con sede in via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, in data 30 giugno 2000;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ANAS Ufficio speciale infrastrutture in data 7 maggio e 29 ottobre 2001;

Visto che la regione Calabria, pur sollecitata, non ha espresso il proprio parere sul progetto;

Vista la nota n. ST/407/18289/2001 del Ministero per i beni e le attività culturali del 19 ottobre 2001, pervenuta in data 30 ottobre 2001, con cui si esprime parere favorevole;

Visto il parere n. 449 formulato in data 15 novembre 2001, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla stessa ANAS, Ufficio speciale infrastrutture;

Considerato che in detto parere la Commissione ha preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante i lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo 1a delle norme C.N.R./80 del tratto tra il km 411+400 ed il km 442+920 dell'autostrada Salerno-Reggio;

Considerato che:

gli aspetti programmatici:

il Quadro comunitario di sostegno (QCS 1994-1999) relativo allo sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, ha previsto un finanziamento per i lavori di adeguamento della Salerno-Reggio Calabria per complessivi 155 Mecu, di cui il 50% a carico dell'ANAS. Il QCS 94-99, tra gli itinerari europei, ha attribuito il secondo posto di priorità all'adeguamento dell'autostrada Salerno--Reggio Calabria, fissando, per l'adeguamento stesso, una cifra superiore alla media delle altre contribuzioni;

il piano generale dei trasporti ha stabilito le linee di sviluppo della rete stradale e autostradale ritenendo indispensabili gli interventi di potenziamento della autostrada Salerno-Reggio Calabria;

il piano decennale ANAS, in accordo alla legge n. 531/1982 prevede che una quota non inferiore al 40% dei fondi disponibili sia destinata alla viabilità nei territori della ex Cassa per il Mezzogiorno;

il piano regionale dei trasporti della regione Calabria stabilisce una prima configurazione di breve periodo (1999) che comprende l'insieme delle opere già in fase di realizzazione per l'adeguamento del sistema infrastrutturale e una configurazione di lungo periodo (2015) che prevede un articolato complesso di interventi quali la realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità fino a Reggio Calabria, la realizzazione dell'autostrada Sibari-Taranto, il potenziamento del sistema di trasporto delle merci ed il completamento della rete viaria di primo e secondo livello.

Entrambe le configurazioni, sia di breve che di medio periodo, individuano come esigenza prioritaria quella dell'adeguamento qualitativo e prestazionale dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria;

nel Piano territoriale di coordinamento regionale con valenza paesistica (P.T.C.R.) della regione Calabria l'area in esame fa parte del Sistema portante «SP1 Sistema urbano reggino» che comprende la Conurbazione Reggio Calabria-Villa San Giovanni, l'insediamento aggregato da Scilla a Melito Porto Salvo e l'insediamento diffuso della Piana di Gioia Tauro-Rosarno.

Tra i centri ordinatori la conurbazione Reggio Calabria-Villa San Giovanni assume il ruolo di «Città regionale», dove concentrare e potenziare le funzioni urbane di livello più elevato.

Per la dotazione infrastrutturale tale conurbazione è considerata un nodo di scambio portante della rete infrastrutturale, formata dalle direttrici viarie (A3 Salerno-Reggio Calabria) e ferroviarie (linea Battipaglia-Reggio Calabria), cui è affidato il compito di assicurare i collegamenti con l'esterno della regione e di strutturare quelli interni alla regione. Nel Piano è

chiaro il ruolo di collegamento tra i sistemi di rango diverso attribuito alla autostrada Salerno-Reggio Calabria;

nell'area interessata dall'intervento, il piano, nel settore «Sistema delle risorse naturali» ha classificato tre comprensori paesistici sulla base delle perimetrazioni oggi vigenti ai sensi della legge n. 1497/1939: «Area costiera tirrenica da Seminara a Villa San Giovanni», «Area interna da Campo Calabro a S. Eufemia d'Aspromonte» e «Area interna di Reggio Calabria» che costituiscono una parte rilevante del patrimonio ambientale regionale.

Il sistema insediativo storico dell'area presenta un patrimonio di rilievo regionale e sovraregionale. Tra gli ambiti costieri e marini di particolare pregio per la compresenza di aspetti naturalistici e paesaggistici il PTCR comprende anche la «Costa Viola», litorale formato da rupi costiere e spiagge localizzato tra Bagnara e Scilla. Tale ambito è inoltre tutelato in quanto sito di importanza comunitaria, denominato «Costa Viola e Monte S. Elia» secondo la direttiva europea 43/92;

condizioni di sicurezza:

le analisi delle condizioni di incidentalità per la tratta esaminata evidenziano mediamente un significativo rischio di incidente. In particolare, in prossimità di Reggio Calabria, la commistione dei traffici urbani con i flussi turistici e le comunicazioni per la Sicilia, associati alle caratteristiche dell'attuale tracciato autostradale, determinano livelli di incidentalità elevata.

Lo studio sottolinea che le attuali condizioni di criticità sono dovute anche a:

assolvimento della autostrada a funzioni di viabilità urbana nel tratto di Reggio Calabria;

funzioni di raccordo con la viabilità locale in gran parte del tratto esaminato;

punte di traffico stagionali.

Inoltre, in corrispondenza di alcuni tratti, le significative pendenze massime in direzione nord producono forti riduzioni di capacità e conseguenti livelli di servizio descrittivi di condizioni di elevata congestione.

È necessario pertanto procedere all'adeguamento dell'autostrada in quanto l'opzione zero (ipotesi di non intervento) mostra elevate criticità in relazione sia allo scenario dell'incidentalità sia rispetto ai livelli di servizio. I previsti standards geometrici di tracciamento, più elevati, abbattono significativamente le condizioni di rischio, soprattutto nei tratti in cui sono introdotte varianti planoaltimetriche rispetto all'attuale tracciato; il miglioramento delle caratteristiche planoaltimetriche dell'infrastruttura comporta, inoltre, il generale innalzamento della velocità media di base e, conseguentemente, delle portate di servizio. La stessa realizzazione della terza corsia di arrampicamento, in direzione nord, risolve il problema del rallentamento dei veicoli pesanti che condiziona il regime di velocità della corrente veicolare.

Nella nuova configurazione progettuale sarà assicurato il livello di servizio B nel tratto compreso tra il lotto DG 35 e il lotto DG 41 e un livello di servizio C tra il lotto DG 42 e il lotto DG 43;

gli aspetti progettuali:

per ognuno dei tratti sono state valutate possibili alternative di tracciato, privilegiando, in un primo momento, la scelta dell'adeguamento in sede. Ulteriori approfondimenti progettuali hanno però dimostrato la necessità di ricorrere a varianti di tracciato, anche significative, necessarie per riportare l'infrastruttura a standard di funzionalità e sicurezza conformi a quanto stabilito dalla attuale normativa. In generale, l'adozione di varianti planimetriche nelle parti più tortuose del tracciato, consentirà una migliore gestione dell'infrastruttura durante la realizzazione dei lavori, evitando fenomeni di crisi lungo l'intera arteria, dovute a punte di traffico legate a eventi stagionali;

gli aspetti ambientali:

la tratta autostradale si sviluppa a partire dall'ultimo tratto del litorale tirrenico denominato Costa Viola, compreso tra la Piana di Gioia e la Punta di Scilla, caratterizzato da una costa alta a pareti scoscese, interrotte da ripidi impluvi e intercalate da brevi spiagge che risalgono attraverso un sistema di terrazzamenti verso pianori sommitali posti a circa 700 metri di quota. Il territorio presenta caratteristiche di pregio naturalistiche e paesaggistiche; i comuni di Bagnata e Scilla presenti in questa tratta sono centri turistici con valenze urbanistiche e morfologiche.

Il percorso prosegue quindi oltre la Punta di Scilla fino alla città di Reggio Calabria, capoluogo regionale, nell'ambito costiero dello Stretto di Messina caratterizzata da un'ampia pianura alluvionale formata dall'apporta delle fiumare provenienti dall'Aspromonte. Lungo la pianura costiera sono presenti una serie di frazioni che individuano un'unica grande conurbazione dalla città di Villa S. Giovanni a nord, fino a Reggio Calabria;

nel primo tratto l'idrografia è costituita da numerosi torrenti che hanno per lo più un breve percorso e presentano, nei tratti montani, una pendenza molto elevata che si riduce bruscamente in prossimità della costa. I principali corsi d'acqua sono la Fiumara Sfalassà e la Fiumara Favazzina. Successivamente nei pressi di Villa San Giovanni, superata Punta Pezzo, ha inizio il versante Ionico calabrese dove l'idrografia è rappresentata da fiumare i cui bacini sono compresi tra le fiumare di Gallico e di Melito. I corsi d'acqua principali attraversati dall'opera sono la fiumara di Gallico e quella di Catona;

I corsi d'acqua dell'area sono caratterizzati da un marcato regime torrentizio con portate che possono assumere talora anche una certa importanza, in concomitanza degli eventi meteorici di maggiore intensità;

la qualità delle acque, secondo i dati di un'indagine conoscitiva della regione Calabria, mostra valori critici nel tratto tirrenico in prossimità degli abitati di Bagnara Calabra e Scilla dove gli scarichi versano i liquami direttamente nei corpi ricettori senza alcun processo depurativo; gli altri corsi d'acqua del versante tirrenico presentano uno stato di qualità ambientale sufficiente con presenza tuttavia di situazioni a rischio. Nell'area dello Stretto di Messina le acque superficiali presentano uno stato di qualità del tutto insufficiente in quanto gli scarichi di liquami non soggetti a trattamento depurativo recapitano direttamente nei corpi ricettori costituiti da tutte le principali fiumare, per una parte degli scarichi il recapito è direttamente sul terreno.

L'area interna reggina è considerata a probabile rischio igienico-sanitario;

gli impatti ipotizzabili sulla qualità delle acque sono principalmente quelli connessi al rischio di diffusione di agenti inquinanti, per sversamento accidentale in presenza di particolari condizioni di vulnerabilità del sistema idrogeomorfologico. Le aree critiche che presentano simili problematiche risultano più numerose nel tratto compreso tra S. Trada e Reggio Calabria per quanto concerne le acque sotterranee, mentre nel tratto Bagnara S. Trada l'impatto potenziale riguarda i corsi d'acqua attraversati in viadotto e gli imbocchi delle gallerie;

lo studio di impatto ambientale prevede la realizzazione di interventi di protezione posizionati in funzione della specifica vulnerabilità del territorio attraversato e in relazione alla potenziale incidentalità della strada. I presidi consistono in una rete di raccolta delle acque di piattaforma e il convogliamento in vasche di sicurezza. Le vasche sono dimensionate con un volume di invaso minimo di 60 m^3 che è localmente aumentato in relazione alla piovosità del luogo, e sono ubicate in modo da inserirsi nelle morfologie esistenti per ridurre l'impatto sul paesaggio. Sono distribuite con maggiore frequenza nelle aree critiche;

nel tratto tra Bagnara e S. Trada la distanza e l'elevata differenza di quota tra l'autostrada e il reticolo idrografico esclude importanti interferenze in relazione ai fenomeni evolutivi fluviali. È tuttavia possibile una interferenza delle pile dei viadotti quando sono ubicate negli alvei.

Nel tratto S. Trada-Reggio le interferenze interessano le fiumare e il reticolo di scolo superficiale, e sono dovute alla realizzazione delle pile in alveo e dei tombini di attraversamento del reticolo di scolo, tuttavia il nuovo tracciato in questo tratto è un adeguamento in sede dell'esistente;

il territorio in esame, per la tratta tirrenica, è caratterizzato geomorfologicamente dalla presenza di rilievi con versanti decisamente acclivi, interrotti da superfici subpianeggianti variamente estese, degradanti dall'entroterra verso la costa. La continuità areale di tali spianate è spesso interrotta da brevi e marcate incisioni vallive che convogliano le acque di ruscellamento nel Mar Tirreno;

nel segmento da Villa S. Giovanni a Reggio Calabria il tracciato dapprima interessa i rilievi del margine periionico dell'Aspromonte caratterizzati da versanti più blandi, che culminano con spianate sommatali e quindi l'ampia pianura costiera dell'area ionica reggina;

sotto il profilo geologico e strutturale la zona in esame si inquadra nell'ambito dell'Arco Calabro Peloritano in cui predominano i terreni metamorfici ed intrusivi (plutoniti) coperti in disordanza per trasgressione dai sedimenti terziari relativi al «Bacino di Reggio Calabria». La successione stratigrafica è costituita da:

scisti biotitici bruno rossastri con bande di gneiss;

leucograniti e graniti biotitici;

calcareniti organagene;

terrazzi continentali bruno rossastri;

alluvioni fluviali;

accumuli detritici di versante;

riguardo l'idrogeologia le formazioni presenti sono raggruppabili in tre litotipi principali:

un acquifero con falda libera (falda freatica), senza alcuna protezione superficiale, costituito dai depositi ghiaioso-sabbioso-limosi presenti sui terrazzi di abrasione marina;

un acquifero in falda libera (o in pressione in partimenti confinati) contenuto nelle formazioni metamorfiche (gneiss, scisti, leucograniti e graniti);

un acquifero a falda libera, privo di protezione superficiale, costituito dai depositi alluvionali di materiale ghiaioso-sabbioso-limoso e drenante le acque provenienti dal massiccio cristallino;

le sorgenti raggiungono nel complesso un numero elevato; nella maggior parte dei casi si tratta però di manifestazioni caratterizzate da portate basse e fortemente legate alle precipitazioni;

in relazione alle condizioni di stabilità del suolo le criticità, anche se localizzate, sono individuabili nella parte iniziale del tracciato, nei terreni metamorfici del complesso Calabride costituito da lucograniti e graniti biotici e scisti gneissici bruni, interessati in sotterraneo. Alcune forme attive dei processi di versante dovute alla gravità con frane di piccola dimensione sono ubicate lungo il vallone Oliveto e una nel vallone Scico. Inoltre un'area di instabilità potenziale è presente in corrispondenza dello svincolo di S. Trada;

il carattere locale dei dissesti è anche provato dall'assenza in corrispondenza del tracciato di aree vulnerabili perimetrate ai sensi del decreto-legge n. 180/1999;

in base alle caratteristiche idrogeologiche e del reticolo idrografico sono individuabili nel territorio in esame le aree a maggior vulnerabilità idrogeologica nei confronti di un ipotetico sversamento sul suolo, o direttamente nei corsi d'acqua, delle acque di dilavamento provenienti dalla piattaforma stradale. Tali criticità sono localizzate nel versante tirrenico-jonico compreso tra Villa S. Giovanni e Reggio Calabria (km 427+000 - km 442+920) dove le condizioni di elevata vulnerabilità sono dovute alla permeabilità primaria di grado medio-alto, tipica del complesso dei terreni della piana costiera e delle coltri detritiche e di conoide, con falda situata a breve profondità e sorgenti e pozzi prossimi al tracciato autostradale;

la realizzazione delle opere in sotterraneo potrebbe alterare la circolazione sotterranea delle acque provocando un drenaggio della falda o occludendo meccanicamente i passaggi dell'acquifero. Il progetto prevede nei confronti di questa criticità, ove necessario, in primo luogo l'adozione di preventivi interventi di impermeabilizzazione dei fronti di scavo o, eventualmente, il ricorso ad interventi di drenaggio, raccolta e canalizzazione delle acque incontrate lungo gli scavi, in modo da ricostruire l'originario percorso e consentire l'alimentazione delle utenze preesistenti;

la vegetazione potenziale è rappresentata dal bosco di sclerofille sempreverdi dominato dal Leccio, che trova condizioni ottimali sulle superfici inclinate e povere di suoli, favorite dall'apporto di aria umida proveniente dal mare.

Generalmente i versanti esposti a nord sembrano essere in una fase leggermente più progredita verso la vegetazione naturale.

Le falesie sub-verticali in prossimità del mare ospitano una vegetazione rupicola di alto valore naturalistico per la presenza di specie particolarmente rare e vulnerabili e rappresentano una unità ecosistemica di indubbio valore naturalistico e paesistico.

Le superfici pianeggianti che caratterizzano il versante jonico ospitano invece una vegetazione potenziale a querce caducifoglie termofile. Attualmente, l'area è dominata dai coltivi agrari e vi si rintracciano solo sporadicamente frammenti molto degradati della vegetazione originaria. Le aree collinari o sub-montane, ampiamente distribuite all'interno del corridoio di progetto, presentano una elevata eterogeneità vegetale che ha permesso il mantenimento di comunità animali ad elevata diversità con specie. Le aree con prevalenza di incolti, praterie xerofile mediterranee, arbusteti, cespuglieti e boscaglie termofile e xerofile, presentano un popolamento faunistico con specie caratteristiche, piuttosto esigenti, associate a specie dotate di una maggiore valenza ecologica. Le comunità faunistiche maggiormente rappresentate nel corridoio di progetto sono quelle degli ambienti boschivi che sono aree a maggiore naturalità, isole dove è possibile la sopravvivenza di specie animali più elusive ed esigenti. La fauna degli ambienti fluviali (boschi e boscaglie ripariali, rive e greti di torrenti e fiumi) presenta comunità ricche di specie e eterogenee nella composizione per la variabilità degli habitat che vanno dai greti sassosi poveri di vegetazione alle fasce boscate ripariali di corsi d'acqua (fiumare) piuttosto irregolari nel regime con lunghi periodi di siccità;

nel tratto compreso tra Bagnara e S. Trada lo studio di impatto ambientale si individua frequenti interferenze con le componenti naturalistiche connesse con la realizzazione dei nuovi viadotti e degli imbocchi delle gallerie che indurranno impatti per sottrazione della vegetazione naturale, forestale sui versanti e ripariale in alveo, e per le trasformazioni imposte all'ambiente ripario per la sistemazione a protezione delle pile. Nel successivo tratto dallo svincolo di S. Trada fino a Reggio Calabria le modifiche al tracciato sono ridotte e meno estese sono le coperture a bosco e macchia. Le interferenze sono più limitate e si avranno in corrispondenza delle opere di adeguamento dei ponti e viadotti S. Trada, Prestami, Gibia, Leticogna, Prestianni, Piria e Zagarella con le formazioni forestali disposti lungo le incisioni torrentizie;

si prevedono interventi di maturazione in corrispondenza delle aree di cantiere per la realizzazione delle opere d'arte delle sponde, degli alvei e delle aree di fondazione delle pile. Sono inoltre previsti ripristini vegetazionali degli imbocchi delle gallerie;

i valloni umidi, pur presentando una buona capacità di recupero rispetto alle trasformazioni indotte dalle opere in progetto, subirebbero, tuttavia, una profonda alterazione dei caratteri naturali per effetto delle previste regimazioni dell'alveo che consentirebbero solo parzialmente il ripristino della continuità ecologica degli alvei, pertanto, si ritiene che sia da evitare il posizionamento delle pile in alveo, in modo da non rendere necessario il ricorso alla stabilizzazione dell'alveo per la protezione della pila stessa;

un paesaggio prevalentemente naturale caratterizza i versanti acclivi di Bagnara e Scilla, dove sono presenti boschi di leccio e macchia mediterranea incisi da profondi e stretti valloni, che si estende fino in prossimità della linea di costa. Confinato sui versanti acclivi di Bagnara e Scilla vi è un paesaggio agricolo dei terrazzamenti, rappresentativo di un'antica cultura produttiva. L'autostrada ne traccia una linea di discontinuità ad una quota intermedia compresa tra i 450 m e i 250 m. Nei pianori posti a monte del tratto autostradale prevalgono gli uliveti ed i campi a seminativo. Una limitata fascia litoranea definisce un paesaggio di grande pregio ed interesse naturalistico, formato in prevalenza dalle rupi costiere e brevi tratti di litorale sabbioso, fra Bagnara e Villa S. Giovanni. Il paesaggio agricolo di pianura, dei giardini arborati, formati soprattutto da agrumeti è diffuso nelle zone di pianura limitrofe agli abitati periferici di Reggio Calabria;

l'autostrada attuale è significativamente visibile dal contesto territoriale della costa tirrenica. I corridoi visuali che si aprono in corrispondenza dei valloni verso l'interno consentono di percepire l'andamento del percorso autostradale a mezza costa, evidenziandone soprattutto le opere d'arte in viadotto. La visuale diviene ancora più aperta in località Casallo a Scilla sui viadotti Costa Viola, più prossimi alla costa rispetto al resto del percorso;

l'impatto sul paesaggio delle nuove opere è definibile dall'alterazione delle visuali panoramiche e dalla trasformazione dei luoghi. In particolare i tratti in viadotto con pile di notevole altezza risultano più evidenti nella tratta da Bagnara a S. Trada;

lo spostamento verso monte del tracciato ridurrà l'estensione dei viadotti a favore delle tratte in galleria e pertanto saranno ridotti nel complesso anche i relativi impatti sul paesaggio. Le gallerie da adeguare e le nuove gallerie avranno imbocchi a becco di flauto e saranno quindi rimosse le attuali pareti verticali in cemento a protezione degli imbocchi;

gli interventi di mitigazione si sono conformati all'obiettivo di massima integrazione con il contesto tendendo ad adattare il manufatto alla struttura morfologica delle componenti naturali.

Osservato che:

il progetto, sebbene migliorativo rispetto alle interferenze con i tratti caratterizzanti la morfologia paesistica, presentava ancora, in diversi brani della sequenza visuale, dissonanze sostanziali. Nel viadotto Gazziano la divaricazione delle due carreggiate stradali si traduceva in un'ingombrante displanarietà percepita dalla più parte delle visuali, il successivo viadotto Livorno riproponeva lo stesso effetto invasivo. La soluzione adottata nel viadotto Costa Viola sebbene limitasse parzialmente l'impatto attuale, non poteva tuttavia considerarsi tra le possibili quella più soddisfacente. Permaneva un lungo viadotto che sarebbe stato ancora più impattante date le maggiori dimensioni. L'attuale viadotto Costa Viola risulta di grande impatto sotto più profili ambientali e paesistici, collocandosi in posizione centrale e molto evidente nella fronte dei versanti

acclivi sulla costa, con una tipologia intrusiva e estranea al contesto paesistico per cui ne deriva un quadro di notevole impatto che compromette una delle aree di migliore stato di conservazione della costa, interessata da emergenze sia naturali che di storia del territorio. È stata pertanto richiesta, nel corso dell'istruttoria, a questo proposito una revisione del progetto con lo scopo di studiare soluzioni mitigative delle criticità rilevate;

l'analisi della componente atmosfera è stata condotta all'interno di un corridoio di ampiezza massima 200 m dai due lati del tracciato.

Sono stati analizzati i parametri microclimatici che influiscono maggiormente sulla diffusione degli inquinanti (velocità e direzione del vento, classi di stabilità atmosferica, irraggiamento solare, temperatura, precipitazioni, umidità relativa, altezza dello strato di rimescolamento) e le frequenze di manifestazione dei fenomeni meteorologici (condizioni meteorologiche prevalenti e peggiori).

Sono state inoltre analizzate le caratteristiche fisiche del sistema insediativo, la sensibilità ambientale dell'area attraversata dal tracciato dell'autostrada, le caratteristiche delle sorgenti di emissione e le informazioni disponibili sulla qualità dell'aria.

Le simulazioni numeriche dei processi di diffusione degli inquinanti emessi dai veicoli in transito sull'autostrada sono state svolte con il modello Caline4 considerando le previsioni di traffico all'orizzonte temporale 2010. Alla valutazione previsionale dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalle opere in progetto, è seguita la verifica del rispetto degli standard stabiliti in sede nazionale. La previsione delle concentrazioni future degli inquinanti è stata affrontata con modelli gaussiani, considerando come indicatori prioritari il monossido di carbonio (CO), il biossido di azoto (NO2) e il benzene (C6H6). I calcoli previsionali si riferiscono ad un insieme di punti ricettori localizzati a 1.5 m di altezza dal piano campagna davanti a edifici campione rappresentativi delle condizioni di esposizione della popolazione e degli addetti alle attività lavorative;

i risultati delle simulazioni mostrano che le concentrazioni *post operam* in condizioni prevalenti sono sempre conformi agli standard di qualità dell'aria, mentre in condizioni sfavorevoli in un ricettore possono verificarsi superamenti dei valori limite per gli ossidi di azoto;

secondo quanto disposto dalla direttiva europea 1999/30/CE del 22 aprile 1999, tra gli obiettivi di qualità dell'aria deve essere presa in considerazione la «protezione degli ecosistemi dagli effetti negativi del biossido di zolfo» e la «protezione della vegetazione dagli effetti negativi degli ossidi di azoto». In considerazione della qualità degli ecosistemi, in particolare forestali, di gran parte delle aree attraversate dalla strada, si ritiene necessaria la verifica del rispetto dei valori limite citati, indicati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva;

per quanto riguarda la componente rumore è stata condotta una campagna di monitoraggio fonometrico al fine di caratterizzare la rumorosità attuale nell'area, selezionando postazioni di monitoraggio «fisse» e postazioni «mobili».

Presso la postazione fissa il monitoraggio è stato condotto in continuo per 24 ore con restituzione dello spettro del livello di pressione sonora in bande di 1/3 ottava nel dominio di frequenza 20÷20.000 Hz ad intervalli di un minuto.

Presso le postazioni mobili è stato condotto un monitoraggio discontinuo, costituito da campionamenti di 10 minuti, almeno uno nel periodo diurno ed uno nel periodo notturno, con restituzione dei principali indicatori acustici ponderati.

Tali postazioni hanno consentito di ottimizzare la taratura del modello previsionale, di documentare puntualmente lo stato acustico attuale dei luoghi e evidenziare eventuali criticità acustiche. I risultati delle indagini mostrano valori previsti di pressione sonora entro i limiti di riferimento ad eccezione di alcune aree nel comune di Scilla a ridosso dell'autostrada dove nonostante l'utilizzo delle tecniche di abbattimento, rimangono critiche le condizioni di alcuni ricettori per i quali sono necessari ulteriori interventi di bonifica. Le incompatibilità di tipo acustico rimangono anche nelle due zone abitate di Gallico superiore e di Archi contrada Carmine. Le abitazioni sono ubicate a ridosso dell'autostrada e anche l'utilizzo di tecniche di abbattimento non riesce a compensare il valore elevato di livello sonoro equivalente. Sebbene alcune modifiche del progetto contribuiscono alla diminuzione del rumore, quali le variazioni di quota di alcuni viadotti lungo il tratto e il nuovo progetto delle gallerie, nonché l'introduzione di asfalto fonoassorbente, permangano incompatibilità di tipo acustico. È stata pertanto valutata la sensibilità dei ricettori, civili abitazioni, e verificata la fattibilità tecnica di ulteriori mitigazioni dell'impatto con opere più consistenti, per i limitati scostamenti dalla norma.

Valutato che:

l'intervento è coerente con la pianificazione di settore. Il progetto risulta, infatti, coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica di riferimento.

I piani esaminati contengono spesso un'esplicita raccomandazione che tale adeguamento sia posto come una priorità per recare riequilibrio e sviluppo sul territorio confermando totalmente la direzione delle azioni intraprese. Il progetto di adeguamento non muta la relazione ormai consolidata tra l'autostrada e gli ambiti di tutela. Nelle zone interessate dal vincolo paesistico il tracciato si sviluppa quasi interamente in galleria e in viadotto; la riduzione notevole dei viadotti e la sostituzione di quelli esistenti non introduce conflitti col vincolo poiché modifica positivamente l'assetto esistente. Il tracciato non interessa direttamente il perimetro del SIC «Costa Viola e Monte S. Elia», sebbene attraversi l'area vasta dei versanti costieri della Costa Viola;

nei confronti delle previsioni dei piani urbanistici non risultano conflitti emergenti, talvolta nemmeno contatti, posto che il tracciato dei lotti è largamente periferico ai nuclei abitati. Nel caso che la relazione sia di contiguità non si presentano interferenze significative poiché le previsioni di tracciato non contemplano varianti di rilievo;

l'adozione di varianti planimetriche in galleria ha consentito di evitare notevoli incisioni sui versanti che

inevitabilmente avrebbero prodotto impatti rilevanti. Inoltre le soluzioni progettuali adottate hanno consentito di ridurre l'ingombro dei viadotti previsti, sia in altezza che in lunghezza.

Ulteriori possibilità di miglioramento del tracciato, sia con riferimento agli aspetti funzionali sia ambientali, sono emersi nel corso dell'istruttoria. Valga come esempio il tratto in corrispondenza di Scilla, dove si riduce alle minime dimensioni possibili il viadotto Costaviola, ricorrendo, appunto ad una variante planimetrica in galleria;

nella individuazione delle aree di cantiere sono stati minimizzati gli impatti sul territorio e, ad eccezione delle inevitabili installazioni agli imbocchi delle gallerie, è stata privilegiata la scelta di aree facilmente raggiungibili attraverso la viabilità locale, riducendo al minimo la realizzazione di nuova viabilità. All'interno di ciascuno dei lotti funzionali in cui è stata suddivisa la tratta è stata individuata la localizzazione dei cantieri sia principali, ove sono ubicate le funzioni direttive, tecniche e funzionali, sia secondari, ovvero dedicati alla realizzazione di opere specifiche (gallerie, viadotti, etc.).

Nelle aree di cantiere è prevista l'installazione dei necessari impianti per la protezione dei corsi d'acqua e delle falde dagli scarichi provenienti dalle attività legate alle varie fasi di lavorazione o da reflui urbani. In particolare saranno adottati i necessari accorgimenti per il contenimento dell'inquinamento dovuto ai getti di calcestruzzo; idonee misure sono state anche indicate per minimizzare l'inquinamento acustico ed atmosferico. Il progetto prevede, infine, il ripristino delle aree di cantiere al termine delle lavorazioni.

I criteri di localizzazione, gestione, mitigazione e ripristino previsti rispondono alle necessità di salvaguardia dell'ambiente naturale presente nell'area di influenza del progetto;

per tutto il tracciato in esame è stato effettuato un computo della movimentazione di materiale, tenendo conto del bilancio delle terre, del fabbisogno di inerti e della demolizione di murature e conglomerati bituminosi. Dall'analisi sul bilancio delle terre risulta che, nonostante parte del materiale proveniente dagli scavi possa essere riutilizzato, circa 4.940.000 m^3 dovranno essere collocati in discarica. Di questi, il volume di materiali idonei per lavorazioni edili è pari a 2.208.733 m^3 mentre il volume dei materiali scadenti è di 2.731.452 m^3.

Risulta inoltre che potranno essere allocati nelle gallerie da dismettere, e quindi in discarica, circa 437.000 m^3 di materiale proveniente dalle demolizioni di calcestruzzi e murature.

Circa 1.866.000 m^3 di inerti pregiati, non recuperabili dagli scavi dei lavori relativi ai singoli lotti, dovranno essere reperiti nelle cave di prestito. La metà del materiale necessario per la realizzazione delle pavimentazioni stradali sarà recuperato dalle demolizioni di quelle esistenti; la quota rimanente, pari a circa 111.000 m^3 dovrà essere reperito nelle cave di prestito;

lo studio di impatto ambientale ha individuato 10 cave, descrivendone le caratteristiche e l'ubicazione, senza comunque indicarne le capacità estrattive.

Sono state individuate anche 15 possibili aree di discarica, descrivendone l'ubicazione, le caratteristiche, l'attuale uso del suolo, la distanza dai lotti da realizzare, la superficie e la capacità di deposito stimata, di ognuna inoltre è stata fornita documentazione fotografica.

La regione Calabria non si è dotata di una legge espressamente dedicata alla pianificazione e regolamentazione dell'attività estrattiva. Le cave vengono autorizzate ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, così come modificato dall'art. 20 del decreto-legge n. 624/1996, previo ottenimento dei nulla osta a fini paesaggistici, ambientali ed urbanistici ottenuti sulla base del progetto di coltivazione e recupero ambientale presentato. Il piano di coltivazione, che nella regione Calabria si allega alla richiesta di autorizzazione alla apertura di nuovi siti di cave, non contiene alcuna informazione sui quantitativi di materiale estraibile da un sito ma si limita alla definizione delle modalità di lavorazione della cava e fornisce delle indicazioni sulle tipologie di ripristino. Non è pievista una misurazione periodica dei fronti di cava e quindi non è dato sapere quale è l'effettiva capacità di produzione e quali sono i volumi estratti.

Pertanto, ove il materiale dovesse essere reperito ampliando i siti di cava attualmente autorizzati o prevedendo l'apertura di nuove cave, si ritiene necessaria una valutazione delle eventuali richieste che prenda in esame, oltre alle modalità di coltivazione e di ripristino, le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento ed un progetto dettagliato di coltivazione che stabilisca le volumetrie estraibili;

i presidi e le misure di prevenzione individuate nello studio di impatto ambientale per ridurre l'impatto sulla qualità delle acque superficiali sono sufficientemente dimensionati e distribuiti in modo adeguato per garantire i ricettori idrici dal rischio di inquinamento. L'introduzione di tale misura costituisce anche un sostanziale miglioramento rispetto alla situazione presente, per quanto riguarda il rischio di inquinamento delle acque, data la mancanza attualmente di qualsiasi opera di prevenzione;

la riduzione dei viadotti e l'introduzione di una tipologia a arco ridurranno notevolmente il numero delle pile in alveo, tuttavia è opportuno, anche per evitare la realizzazione di opere di protezione che stravolgerebbero l'assetto dell'alveo, che non siano posizionate le pile dei viadotti negli alvei attivi dei torrenti attraversati. Nel caso di attraversamento delle fiumare l'impatto è invece da considerarsi limitato in quanto, trattandosi di allagamenti in sede dei ponti attuali, le nuove pile saranno affiancate e allineate con le esistenti;

le criticità del tracciato in relazione alla franosità o erodobilità dei litotipi attraversati appaiono limitate e circoscritte ad ambiti localizzati. Sono pertanto fattibili interventi di consolidamento e protezione con caratteristiche in grado di contenere i fenomeni messi in evidenza. Gli interventi previsti, consistenti nella stabilizzazione dei versanti con ripristino morfologico e vege-

tazionale e nella protezione dall'erosione sono da considerarsi adeguati. L'impatto sulla componente non risulta pertanto significativo;

le previste opere di raccolta per lo sversamento accidentale a protezione del reticolo superficiale, così come dimensionate e distribuite, costituiscono un presidio di sicurezza sufficiente anche nel caso degli acquiferi sotterranei;

le previste opere di impermeabilizzazione delle gallerie per contenere fenomeni di drenaggio in corrispondenza dell'attraversamento di acquiferi, sebbene di modesta entità, sono da considerarsi presidi efficaci a contenere l'impatto potenziale;

le opere di rinaturazione sono sufficientemente estese e appropriate sia per le tecniche che nella scelta delle specie da impiegare, appartenenti all'ambito fitoclimatico interessato. Si avrà pertanto il recupero e la riqualificazione delle aree interessate dai lavori di ampliamento, a meno delle superfici direttamente impegnate; l'impatto di conseguenza sarà temporaneo e reversibile.

Le opere saranno estese anche al recupero dei tratti e delle opere d'arte dismesse si avrà quindi un bilancio complessivamente positivo rispetto alle componenti naturalistiche. Anche per quanto riguarda la fauna, una volta recuperate le aree, non sono ipotizzabili impatti rilevanti sia per la modesta riduzione di habitat disponibili che l'opera determina, sia in quanto la strada risulta estremamente permeabile dal punto di vista faunistico per la presenza di lunghi tratti in opera d'arte, non provocando effetti di barriera ecologica;

le varianti progettuali apportate nel corso dell'istruttoria risolvono sostanzialmente alcuni degli impatti sulle componenti naturalistiche; saranno, infatti, ulteriormente ridotte le lunghezze dei viadotti e quindi il numero delle pile, e in alcuni casi la scelta della tipologia ad arco consentirà l'eliminazione degli impatti con gli alvei torrentizi. Il recupero e la rinaturazione dei tratti dismessi, prevista nel progetto assume particolare importanza nel garantire gli effetti di recupero della continuità della rete ecologica, in considerazione dell'elevato valore naturalistico dell'area, compresa tra il Parco nazionale dell'Aspromonte e i siti di importanza comunitaria della Costa Viola;

il nuovo progetto integrato e emendato risulta decisamente migliorativo e in alcuni casi con soluzioni di sostanziale innovazione, costituisce un deciso miglioramento anche rispetto alla situazione attuale e pertanto si caratterizza per un'impatto positivo sulla specifica componente. In particolare i viadotti Gazziano e Livorno avranno entrambe le carreggiate affiancate, riducendo decisamente l'area interclusa; conseguenza della nuova configurazione parallela è anche la concorrenza in un unico punto di fuga prospettico delle due vie, da cui risulta una migliore relazione spaziale e una invasività da parte delle opere decisamente minore. Il Viadotto Costa Viola, il cui ingombrante sviluppo rappresenta un marcato detrattore della qualità del paesaggio dell'intero tratto di costa, è notevolmente ridotto e consegue anche una migliore collocazione rispetto ai diversi piani che scandiscono il paesaggio quali la linea di riva, il primo sistema terrazzato, il terrazzo superiore. La configurazione della strada e dei manufatti esprime, a valle delle modifiche apportate, un'ottimizzazione delle relazioni spaziali e pertanto visuali con la morfologia dei luoghi, rispettandone i caratteri e le specificità dei tipi.

L'introduzione di nuove tipologie e allineamenti delle opere d'arte, seppure visibili, ricercando una relazione mai incombente o dimensionalmente preponderante con la scala del paesaggio, consegue una consona proporzione delle opere. Ponti e viadotti pertanto sottolineano la variabilità morfologica dei valloni e delle incisioni, limitandosi alle dimensioni strettamente necessarie al superamento, senza ignorare l'andamento morfologico con opere regolarizzate, efficaci ai soli fini stradali, ma che si sovrapporrebbero, annullandola, alla variabilità dei tratti del quadro paesistico.

La progettazione dei manufatti stradali, quale la scelta di tipologie ad arco che ripropongono, con valenza anche di salvaguardia naturalistica, un motivo di architettura stradale presente nel paesaggio, costituisce un ulteriore elemento di qualificazione dell'opera nei confronti di un paesaggio, che in questa area esprime significativi valori;

la metodologia utilizzata dallo studio di impatto ambientale per le modellazioni dell'inquinamento atmosferico è appropriata e le simulazioni sono state effettuate correttamente per quanto riguarda la scelta dei dati di ingresso e degli scenari di calcolo. L'impatto sulla qualità dell'aria dell'infrastruttura, ai fini della tutela della salute umana, è pertanto da considerarsi contenuto e tale da non richiedere interventi di mitigazione;

gli scenari e le metodologie adottate nello studio di impatto ambientale appaiono coerenti con le esigenze di tutela della salute e con l'inserimento delle opere nel contesto territoriale;

la necessità di prescrivere l'adozione di sistemi più articolati di schermatura (strutture a sbalzo, diffrattore sommitale, strutture a buffles) che consentano il contenimento del rumore alla sorgente stradale, rendendo nelle aree di pertinenza residenziale il clima acustico rispondente ai limiti di riferimento.

Considerato che in conclusione la commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta.

Considerato che la regione Calabria, pur sollecitata, non ha espresso il proprio parere sul progetto.

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali protocollo n. ST/407/18289/2001 del 19 ottobre 2001, pervenuta in data 30 ottobre 2001, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

con apposita istanza inoltrata con nota n. 1490 del 28 giugno 2000, qui pervenuta in data 6 luglio 2000, protocollo ST/407/15225, l'Ente nazionale per le strade - Direzione generale, ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, per lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 411+400 (svincolo di Bagnara escluso) ed il km 442+920 (svincolo di Reggio Calabria).

Al riguardo, con nota protocollo n. 26214 del 22 novembre 2000, qui pervenuta in data 13 dicembre 2000 con protocollo n. ST/407/27696, la soprintendenza per i beni archeologici della Calabria ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole di massima, comunicando che i lavori previsti non interessano aree sottoposte a vincolo archeologico ma attraversano un territorio poco esplorato ma non privo di possibili preesistenze antiche: di conseguenza, per i tratti in variante che si sviluppano in superficie dei pianori, i lavori di sbancamento e movimento di terra saranno effettuati con cautela e alla presenza del personale della medesima soprintendenza che dovrà preventivamente essere avvisato.

Con nota n. 574/P del 9 febbraio 2001 qui pervenuta in data 23 febbraio 2001 ed assunta al protocollo con n. ST/407/5168, la soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Calabria a seguito di sopralluogo del giorno 24 gennaio 2001 nel relazionare sull'esito dello stesso, esprime parere di massima favorevole segnalando, tuttavia, in primo luogo la necessità di individuare dei siti idonei allo smaltimento dei materiali di risulta derivante dalla demolizione dei manufatti stradali dismessi, delle strutture in c.a. nonché dell'imponente quantità di materiale derivante dalle trivellazioni per la formazione delle nuove gallerie (circa 5.000.000 mc.); la Soprintendenza prescrive, pertanto, che i materiali, opportunamente differenziati, dovranno trovare idonea collocazione tale da non creare alterazione alla conformazione naturale, non dovranno creare intralcio visivo né interrompere la continuità vegetazionale e faunistica dei luoghi né tantomeno intralciare il normale smaltimento delle acque piovane. La medesima Soprintendenza fa presente inoltre:

la riduzione dell'impatto determinata dalla soluzione progettuale adottata per il viadotto Costaviola che corre lungo la scarpata prospiciente il mare, consentirà la ricostruzione dell'intera scarpata fino a mare provvedendo ad opportune rimodellazioni, inerbimenti e ripiantumazioni.

Una volta ridotto l'impatto del succitato viadotto, risulta ancora più stridente lo svincolo ad anello per Scilla che costituisce nota dissonante per l'intera pianura. Si richiede pertanto di vericare opportune soluzioni progettuali per ridurre tale impatto.

Le aree ubicate presso la corsia sud, nel tratto terminale del percorso, residuali del vecchio tracciato autostradale potrebbero essere rimodellate e progettate come «piazzali belvedere».

Dall'analisi della documentazione presentata ed a seguito dei sopralluoghi e delle riunioni tenutesi con l'Ente proponente e componenti del Gruppo istruttore sono emersi, nello studio di impatto ambientale elementi che necessitano di ulteriori approfondimenti relativamente alla soluzione progettuale adottata per il viadotto «Costaviola» considerata poco soddisfacente sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico, alla soluzione ipotizzata per lo svincolo «Gallico», per l'effetto che determinerà sulla viabilità locale con conseguente sottrazione e iterclusione di aree significative; per lo svincolo autostradale di Scilla e in merito alla connessione con la S.S. 18. Si richiede, inoltre, uno studio più approfondito dei ripristini ambientali.

Con nota n. 960 del 27 aprile 2001, qui pervenuta il 24 maggio 2001 con protocollo n. 1173/2001 407 B.A.P. l'Ente nazionale per le strade trasmetteva le opportune integrazioni al SIA con le modifiche e gli approfondimenti progettuali richiesti.

La soprintendenza per i beni archeologici della Calabria con nota n. 9796 del 15 maggio 2001, pervenuta a questo ufficio in data 29 maggio 2001 con protocollo n. 1741/2001/ST/407/BAP, ribadisce il parere favorevole già precedentemente espresso.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Calabria, con nota n. 5087/P del 20 giugno 2001, qui pervenuta il 9 luglio 2001 con protocollo n. ST/407/6668/2001 trasmette definitivo parere favorevole ribadendo le considerazioni e le valutazioni espresse con precedente nota.

Questo Ministero:

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali;

Viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto;

Visto il parere della soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Calabria e della soprintendenza per i beni archeologici della Calabria esprime parere favorevole al progetto di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 411+400 ed il km 442+000, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

che sia previsto il ripristino dello *status quo ante* per le parti di tracciato dimesso;

che i materiali di risulta e provenienti da demolizioni e sbancamenti non dovranno creare alterazione alla conformazione naturale del sito, non dovranno in nessun caso creare intralcio visivo, non dovranno interrompere la continuità vegetazionale e faunistica dei luoghi;

sia tenuto in debito conto, nell'organizzazione della cantieristica di progetto, il concerto con la competente soprintendenza per i beni archeologici di cui si richiamano le osservazioni e le prescrizioni indicate in premessa;

preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, ger la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

Esprime

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo 1a delle norme C.N.R./80 del tratto compreso tra il km 411+400 ed il km 442+920 dell'autostrada Salerno-Reggio da realizzarsi nei

comuni di Bagnara Calabra, Scilla, Villa S. Giovanni, Campo Calabro e Reggio Calabria (Reggio Calabria), presentata dall'ANAS ufficio speciale infrastrutture, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) le misure e i presidi di tutela e mitigazione degli impatti e gli interventi di rinaturazione previsti nello studio di impatto ambientale e nelle successive integrazioni costituiscono parte integrante del progetto. Il progetto esecutivo delle opere previste dovrà essere redatto prima dell'avvio dei lavori e dovrà essere inserito nei capitolati d'appalto;

b) gli interventi di rinaturazione e ingegneria naturalistica dovranno essere realizzati secondo le modalità previste dalle specifiche «Linee guida» predisposte dal Ministero dell'ambiente;

c) per i tratti critici individuati in istruttoria dovranno adottarsi le varianti definite nel documento «Integrazioni allo studio di impatto ambientale», presentato nel maggio 2001;

d) negli attraversamenti dei torrenti deve essere evitato il posizionamento delle pile dei viadotti all'interno degli alvei, nel caso dell'attraversamento delle fiumare le nuove pile dovranno allinearsi con quelle dei viadotti esistenti;

e) per l'attraversamento dei torrenti Monacena, Canalello e Gazziano, in corsia nord, non dovrà essere adottata una tipologia scatolare, ma un'opera tipo ponte, al fine di evitare la compromissione degli ambienti ripari e di versante in aree ecologicamente sensibili;

f) per le verifiche e gli interventi di mitigazione acustica, si adotteranno, per le diverse zone acustiche considerate, valori di qualità di cui alla tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, o, nel caso in cui non fossero conseguibili con i dispositivi di mitigazione acustica ordinariamente disponibili, valori quanto più prossimi a quelli e comunque non superiori a quelli della tabella C dello stesso decreto;

g) per i ricettori che presentano dei superamenti dei valori limite assunti, anche a seguito delle misure di mitigazione proposte dallo studio, dovranno essere previsti sistemi più articolati di schermatura (strutture a sbalzo, diffrattore sommitale, strutture a buffles) che consentano il contenimento del rumore alla sorgente stradale, rendendo nelle aree di pertinenza residenziale il clima acustico rispondente ai limiti di riferimento;

h) la pavimentazione stradale drenante-fonoassorbente dovrà mantenere le sue caratteristiche di assorbimento acustico nel tempo. A tal fine dovranno essere effettuate misure periodiche (almeno semestrali) del coefficiente di assorbimento acustico medio della pavimentazione, con conseguenti eventuali interventi di manutenzione al fine di evitare che il coefficiente stesso scenda sotto il 60% del valore iniziale relativo alla pavimentazione nuova;

i) quando la posizione e la tipologia delle opere di mitigazione (quali barriere acustiche, elementi diffrattivi, tunnel artificiali, etc.) risulti favorevole alla captazione dell' energia solare e quando l'energia prodotta possa essere utilmente impiegata per l'illuminazione di gallerie e/o segnalazioni luminose per l'incremento della sicurezza stradale, ovvero ceduta alla rete elettrica di distribuzione con appositi contratti (vettoriamento o scambio), le opere di contenimento dell'inquinamento acustico dovranno integrare appositi pannelli fotovoltaici e prevedere gli accessori per la produzione di energia elettrica;

l) la progettazione esecutiva e la verifica modellistica dell'efficacia dei dispositivi di mitigazione acustica nel conseguimento degli obiettivi sopra indicati dovranno precedere l'avvio dei lavori di realizzazione della strada;

m) in fase esecutiva, una volta stabiliti i siti di cava e di smaltimento degli inerti, si dovrà procedere con uno studio delle prevedibili interferenze ambientali da traffico sui relativi itinerari (sicurezza, capacità e livelli di servizio, inquinamento acustico, atmosferico, vibratorio, da polveri) e la conseguente definizione delle misure mitigative;

n) ove dovessero essere ampliati i siti di cava attualmente autorizzati o prevedere l'apertura di nuove cave, deve essere redatto un progetto dettagliato di coltivazione che stabilisca le volumetrie estraibili, le modalità di coltivazione e di ripristino, le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;

o) per il sistema di illuminazione dell'intero nodo (piazzali, piste di svincolo dell'autostrada, sovrappassi e viabilità locale) si dovrà perseguire un aspetto unitario curato e composto, che tra l'altro, nel perseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza della circolazione, adotti tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che ne eliminino quanto più possibile le dispersioni verso l'alto e verso le aree limitrofe e l'intorno territoriale;

p) i vari sovra/sottopassi stradali previsti per la viabilità ordinaria intersecata dovranno garantire una sede protetta, di pendenza adeguata, per la mobilità confortevole e sicura degli «utenti deboli» (pedoni, ciclisti). Dovranno, inoltre, essere quanto più possibile planoaltimetricamente ottimizzati, in modo tale da eliminarne le tortuosità in maniera che risultino maggiormente rispettati gli allineamenti e andamenti naturali dei rispettivi itinerari e che sia conseguito il minimo consumo di territorio indiretto (interclusioni e reliquati);

q) ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione, dovrà essere effettuata la verifica del rispetto dei valori limite per il biossido di zolfo e per gli ossidi di azoto, indicati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva comunitaria 1999/30/CE del 22 aprile 1999, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

r) l'organizzazione della cantieristica dovrà essere concertata preventivamente con la soprintendenza per i beni architettonici e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Calabria;

s) dovranno essere ottemperate, altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate dal Ministero per i beni e le attività culturali, riportate integralmente nelle premesse;

Dispone:

che il presente provvedimento sia comunicato all'ANAS ufficio speciale infrastrutture, al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture DICOTER ed alla regione Calabria, la quale provvederà a depositarlo presso l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 20 marzo 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

02A05256

DECRETO 28 febbraio 2002.

Istituzione del Parco museo delle miniere dell'Amiata.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

E

LA REGIONE TOSCANA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comm 4, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco museo delle miniere dell'Amiata;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Vista la nota protocollo SCN/1D/2001/5196 del 6 marzo 2001 con la quale il Ministero dell'ambiente ha convocato il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Toscana al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco museo delle miniere dell'Amiata in attuazione dell'art. 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il protocollo procedimentale sottoscritto in data 8 marzo 2001 tra la regione Toscana, le province di Grosseto e di Siena, i comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castell'Azzara, Castiglion d'Orcia, Cinigiano, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, Castel del Piano, le comunità montane Amiata grossetano e Amiata senese e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, finalizzato all'istituzione del Parco museo delle miniere dell'Amiata, trasmesso con nota della regione Toscana protocollo n. 104/39643/12/02/01 del 10 settembre 2001;

Vista la documentazione istruttoria trasmessa dalla provincia di Siena con nota protocollo n. 42828 del 24 luglio 2001;

Vista la nota della provincia di Grosseto, protocollo n. 62780 del 2 agosto 2001, a firma congiunta dell'assessore all'ambiente della provincia di Grosseto e dell'assessore all'ambiente della provincia di Siena;

Vista l'intesa raggiunta con la regione Toscana espressa con delibera di consiglio regionale n. 218 del 14 novembre 2001;

Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota della regione Toscana protocollo n. 104/46287/12/02/01 del 28 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Parco

1. È istituito il Parco museo delle miniere dell'Amiata in attuazione del disposto dell'art. 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. I siti e i beni costituenti il Parco museo delle miniere dell'Amiata sono individuati nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

3. L'ubicazione dei siti e dei beni costituenti il Parco museo delle miniere dell'Amiata è riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:100.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali ed in copia conforme presso la regione Toscana e il Consorzio gestore del Parco.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e la regione Toscana potranno essere ricompresi all'interno del Parco museo delle miniere dell'Amiata ulteriori siti e beni dell'attività mineraria di rilevante valore storico, culturale e ambientale.

Art. 2.

Finalità ed attività del Parco

1. Le finalità che con l'istituzione del Parco museo delle miniere dell'Amiata si intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni individuati nell'allegato A al presente decreto.

2. A tal fine il Consorzio di cui al successivo art. 3 curerà e coordinerà, d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e territorio e con gli enti locali preposti, le seguenti attività:

a) tutelare, conservare e valorizzare per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria;

b) conservare e valorizzare in strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

c) proteggere e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori antropici connessi con l'attività estrattiva;

d) promuovere, sostenere e sviluppare attività di formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico;

e) promuovere e sostenere attività educative e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

f) promuovere il turismo di carattere culturale e ambientale.

Art. 3.

Consorzio del Parco

1. La gestione del Parco, ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente articolo, è affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana, dalla provincia di Grosseto, dalla provincia di Siena, dalla Comunità montana Amiata grossetano, dalla Comunità montana Amiata senese e dai comuni interessati.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico. La denominazione ufficiale del Consorzio è «Consorzio del Parco museo delle miniere dell'Amiata». Il Consorzio ha sede presso uno degli enti locali interessati di cui si avvarrà di strutture e mezzi.

3. Il Consorzio è competente allo svolgimento delle attività indicate al comma 2 del precedente art. 2 per assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 2.

4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, alla bonifica dei siti minerari inquinati, agli interventi di difesa del suolo, nonché ad ogni altra attività la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.

Art. 4.

Organi del Consorzio del Parco

Gli organi del Consorzio del Parco sono individuati nello statuto del Consorzio.

Art. 5.

Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nei siti costituenti il Parco anche tenendo conto degli atti di pianificazione urbanistica adottati dai comuni.

2. Il regolamento del Parco è deliberato dall'organo di amministrazione del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, la regione Toscana e gli enti locali partecipanti al consorzio

Art. 6.

Statuto e regolamento del Consorzio del Parco

1. Lo statuto definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio del Parco sono predisposti da una commissione composta da sette componenti qui di seguito specificati:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che la presiede, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

c) un rappresentante della regione Toscana su designazione del presidente della regione medesima;

d) un rappresentante della provincia di Grosseto su designazione del presidente della provincia medesima;

e) un rappresentante della provincia di Siena su designazione del presidente della provincia medesima;

f) un rappresentante della Comunità montana Monte Amiata - Area grossetana su designazione della Comunità montana medesima;

g) un rappresentante della Comunità montana Monte Amiata - Area senese su designazione della Comunità montana medesima.

3. Lo statuto viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere del Ministero per i beni e le attività culturali, della regione Toscana e degli enti locali partecipanti al Consorzio.

4. La commissione di cui al precedente comma, che dura in carica per un periodo non superiore a centottanta giorni, è legittimamente insediata allorché sia stata designata la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7.

Entrate del Consorzio

Costituiscono entrate del Consorzio del Parco e del comitato di gestione provvisoria di cui al successivo art. 8, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) i contributi ordinari e straordinari della Comunità europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione Toscana, della provincia di Grosseto, della provincia di Siena, delle comunità montane e dei comuni interessati e di altri enti pubblici statali e locali;

b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modifiche ed integrazioni;

c) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;

d) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Consorzio del Parco.

Art. 8.

Comitato di gestione provvisoria del Parco

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconosciment della personalità giuridica di diritto pubblico del Consorzio, è costituito un Comitato di gestione provvisoria del Parco museo delle miniere dell'Amiata, composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e da sei componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalità:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante della regione Toscana su designazione del presidente della regione medesima;

c) un rappresentante della provincia di Grosseto su designazione del presidente della provincia medesima;

d) un rappresentante della provincia di Siena su designazione del presidente della provincia medesima;

e) un rappresentante della Comunità montana Monte Amiata-Area grossetana su designazione della Comunità montana medesima;

f) un rappresentante della Comunità montana Monte Amiata-Area senese su designazione della Comunità montana medesima.

2. Il Comitato, che dura in carida per un periodo non superiore a centottanta giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco museo delle miniere dell'Amiata.

3. Il Comitato di gestione provvisoria ha sede in Piancastagnaio, presso la Comunità montana Monte Amiata Area senese.

Art. 9.

Regime autorizzativo

Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto avviene sentito il parere dell'organo di amministrazione del Consorzio e, nelle more della sua costituzione, del Comitato di gestione provvisoria.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 187

ALLEGATO A

Elenco dei siti e dei beni costituenti il Parco museo delle miniere dell'Amiata.

1. Sito minerario Abbadia San Salvatore (comune di Abbadia San Salvatore - Siena).
2. Sito minerario Monte Labbro/Banditella (comuni di Arcidosso - Grosseto, Santa Fiora - Grosseto e Roccalbegna - Grosseto).
3. Sito minerario Monte Aquilaia (comune di Arcidosso - Grosseto).
4. Sito minerario Cornacchino (comune di Castell'Azzara - Grosseto).
5. Sito minerario Morone (comune di Castell'Azzara - Grosseto).
6. Sito minerario Radicheto (comune di Castell'Azzara - Grosseto).
7. Sito minerario Solforate (Monte Civitella) (comuni di Castell'Azzara - Grosseto e Piancastagnaio- Siena).
8. Sito minerario Bagni San Filippo (comune di Castiglione d'Orcia - Siena).
9. Sito minerario Poder Nuovo (comune di Cinigiano - Grosseto).
10. Sito minerario Argus-Abetina (comune di Piancastagnaio - Siena).
11. Sito minerario Casa di Paolo (comune di Piancastagnaio - Siena).
12. Sito minerario Siele (Monte Civitella) (comuni di Castell'Azzara - Grosseto e Piancastagnaio - Siena).
13. Impianto di produzione salnitro di Radicofani (Comune di Radicofani - Siena).
14. Sito minerario Baccinello (Comune di Roccalbegna - Grosseto).
15. Sito minerario Cana (comune di Roccalbegna - Grosseto).
16. Sito minerario Lorentano (comune di Santa Fiora - Grosseto).
17. Sito minerario Le Bagnore (comuni di Santa Fiora - Grosseto e Arcidosso - Grosseto).
18. Sito minerario Case Fioravanti (comuni di Santa Fiora - Grosseto e Piancastagnaio - Siena).
19. Sito minerario Catabbio (comune di Semproniano - Grosseto).
20. Sito minerario Cortevecchia (comune di Semproniano - Grosseto).
21. Cava Mazzarelle Terre Bolari (comune di Castel del Piano - Grosseto).
22. Campogrande Latte di Luna (comune di Castel del Piano - Grosseto).
23. Lanificio - La Sega (comune di Arcidosso - Grosseto).
24. Potentino La Lama (comune di Seggiano - Grosseto).
25. Centro di documentazione permanente sulla metallurgia in area amiatina (comune di Seggiano - Grosseto).
26. Fiume Fiora Museo (comune di Santa Fiora - Grosseto).
27. Fiume Fiore Ferriera (Comune di Santa Fiora - Grosseto).

PARCO MUSEO DELLE

MINIERE DELL'AMIATA

02A05248

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 aprile 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei comitati provinciali INPS;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 31/89 del 14 aprile 1989 con la quale sono state impartite direttive per la composizione dei comitati provinciali INPS;

Vista la nota ministeriale n. 16882 del 26 giugno 1990;

Vista la nota ministeriale n. 67313 del 9 maggio 1996 - Servizio centrale ULMO;

Ravvisata la necessità di ricostituire il comitato provinciale INPS di Como, insediato a seguito decreto UPLMO n. 1 del 12 gennaio 1994 e scaduto il giorno 25 febbraio 2002;

Ravvisata l'urgenza di ricostituzione del predetto comitato per la scadenza dei termini di proroga di quarantacinque giorni, ai sensi della legge n. 444 del 15 luglio 1994;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro;

CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori;

UIL - Unione italiana del lavoro;

CIDA - Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

Confindustria;

Confederazione italiana delle piccole e medie industrie - API;

Associazione nazionale costruttori edili - ANCE;

Confederazione generale italiana dell'artigianato - CGA;

Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA;

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - Confesercenti;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura;

Confederazione italiana agricoltori (già Confcoltivatori);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (CNCD).

Attesa l'esigenza che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali, occorre individuare i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, per quanto attiene ai rappresentanti dei datori di lavoro, il criterio di rappresentatività deve essere individuato in ogni specifico settore economico che si esprime attraverso interessi collettivi diversi, nella specialità, nella qualità e nella rilevanza degli stessi;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni, risultano più rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori;

CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro;

UIL - Unione italiana del lavoro;

CIDA - Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

per i datori di lavoro:

Unione industriali;

Associazione piccole e medie industrie;

Collegio imprese edili;

per i lavoratori autonomi:

Associazione provinciale artigiani;

Unione provinciale commercio e turismo - UPCTS;

Federazione coltivatori diretti;

Viste le comunicazioni di designazione dei propri rappresentanti effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il comitato provinciale INPS di Como è ricostituito come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Merlo Leopoldo - CISL;

Frezza Senatro - CISL;

Piccinelli Mario - CISL;

Napoli Alfredo - CISL;

Brunetti Nicola - CGIL;

Quadroni Renato - CGIL;

Ballerini Giuseppe - CGIL;

Gaffuri Gianpietro - CGIL;

Vecchietti Salvatore - UIL;

Conte Giovanni - UIL;

Gualdoni p.i. Giovanni - CIDA.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

dott. Giuseppe Bajardi - Unione industriali;

Donato Cappelletti - API;

dott. Alberto Di Gennaro - Collegio imprese edili.

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Silvano Marelli - APA;

prof. Giorgio Ettore Saoncella - UPCTS;

dott. Flaminio Pagani - C.D. La Spiga;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Como;

il direttore del Dipartimento provinciale del tesoro di Como;

il direttore della sede provinciale dell'INPS di Como.

Il suddetto comitato, a norma dell'art. 1, decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Como, 3 aprile 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A04313

DECRETO 10 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa la «Allevatori Monti Sabini», in Monteflavio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Allevatori Monti Sabini», con sede in Monteflavio (Roma), costituita con rogito notaio Raffaele Gaudenzi in data 13 maggio 1975, registro società n. 1845/75, tribunale di Roma, BUSC n. 22682/140858.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 aprile 2002

Il dirigente: CORSI

02A05249

DECRETO 10 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Sociopraxis», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Sociopraxis», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Giacomo Scavizzi in data 14 giugno 1976, repertorio n. 2278, registro società n. 2739/76, tribunale di Roma, BUSC n. 23304/146724.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 aprile 2002

Il dirigente: CORSI

02A05250

DECRETO 10 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «O.C.E. Seconda», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «O.C.E. Seconda», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Francesco Moscatello in data 24 maggio 1975, repertorio n. 4986, registro società n. 1742, tribunale di Roma, BUSC n. 3794/58491.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 aprile 2002

Il dirigente: CORSI

02A05251

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Kola Leonard di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kola Leonard ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola superiore per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dal sig. Kola Leonard, nato a Elbasan (Albania) il giorno 2 novembre 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kola Leonard è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04665

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2002.

Autorizzazione alla società «Centro assistenza fiscale Confcommercio Toscana S.r.l.», in Firenze, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

È autorizzata la società «Centro assistenza fiscale Confcommercio Toscana S.r.l.», con sede in Firenze, in via Roma n. 4 - all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 espressamente indicata nella richiesta del 7 maggio 2001.

Motivazioni e modalità dell'autorizzazione.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza presentata l'11 maggio 2001, con la quale la società «Centro assistenza fiscale Confcommercio Toscana S.r.l.», ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese. Esaminata la documentazione allegata all'istanza e quella successivamente presentata ad integrazione è stata riscontrata la regolarità:

della delega rilasciata dalla Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi in data 7 giugno 2000;

dell'atto costitutivo del 16 febbraio 2001 a rogito notaio Antonio Gunnella in Firenze, repertorio n. 18.535 fascicolo n. 5.198;

della polizza di assicurazione Assitalia n. 34/60/547.880 emessa in data 2 maggio 2001;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per i responsabili dell'assistenza fiscale;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999;

della relazione tecnica;

del possesso dell'intero capitale del «Centro assistenza fiscale Confcommercio Toscana S.r.l.», da parte degli associati che costituisce il CAF Imprese «Centro assistenza fiscale Confcommercio Toscana S.r.l.».

L'assistenza fiscale sarà esercitata con le modalità prescritte dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e successivo regolamento ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

La presente autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata dall'Agenzia delle entrate con atto notificato o rinuncia da parte della società «Centro assistenza fiscale Confcommercio Toscana S.r.l.».

Si fa obbligo alla società «Centro assistenza fiscale Confcommercio Toscana S.r.l.», di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, e comma 1, art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni, comprese quelle della società di servizi di cui si avvale, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale:

A) art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

B) art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, di attivazione delle agenzie fiscali per il quale l'Agenzia delle entrate ha acquistato la titolarità dei rapporti giuridici di pertinenza del soppresso Dipartimento delle entrate.

Disciplina dei centri di assistenza fiscale alle imprese:

articoli 32, comma 1, lettera *c)* e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Firenze, 18 aprile 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A05254

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Catanzaro, servizi catastali.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Catanzaro n. 95625 dell'8 febbraio 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi all'installazione del nuovo server;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del garante del contribuente per la regione Calabria, con fax del 23 aprile 2002, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto di mancato funzionamento;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorni: 3 e 4 aprile 2002, regione Calabria, Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Catanzaro (Servizi catastali).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 aprile 2002

p. *Il direttore compartimentale:* FIORILLO

02A05346

DECRETO 24 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Catanzaro, servizi catastali.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo

di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Catanzaro n. 95625 dell'8 febbraio 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi all'inibizione delle funzioni di aggiornamento della base informatica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del garante del contribuente per la regione Calabria, con fax del 23 aprile 2002, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

periodo: dalle ore 12 del 15 marzo a tutto il 2 aprile 2002, ufficio del territorio di Catanzaro (Servizi catastali).

Napoli, 24 aprile 2002

p. *Il direttore compartimentale:* FIORILLO

02A05347

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori. (Deliberazione n. 6/02/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente «l'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)» ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente «l'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)» ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente «Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77 «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la delibera n. 1/CIR/98 «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999 «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la delibera n. 1/00/CIR «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000;

Vista la delibera n. 6/00/CIR «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la delibera n. 10/00/CIR «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

Vista la delibera n. 18/01/CIR «Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

Vista l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, pervenuta all'Autorità in data 7 settembre 2001;

Vista la delibera n. 21/01/CIR «Consultazione pubblica concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia S.p.a., per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2001;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 20 febbraio 2002;

Visto il parere della Commissione europea, direzione generale concorrenza e direzione generale società dell'informazione, espresso in data 20 febbraio 2002;

Vista la delibera n. 4/02/CIR «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2001», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera n. 78/02/CONS «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: selezione numerica multifrequenza, blocco selettivo di chiamata e fatturazione dettagliata»;

Sentita la società Telecom Italia in sede di audizione in data 6 e 18 marzo 2002;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

A. *Il procedimento istruttorio.*

L'Autorità, con le delibere n. 1/00/CIR e n. 10/00/CIR, aveva disposto l'inserimento, all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori.

Relativamente all'anno 2000, Telecom Italia ha provveduto a pubblicare, in data 23 novembre 2000 e 9 aprile 2001, le condizioni commerciali per la fornitura del servizio al di fuori dell'offerta di riferimento.

Conseguentemente l'Autorità, non ritenendo la proposta di Telecom Italia in linea con il combinato disposto dalle delibere sopracitate, ha determinato per l'anno 2000, con la delibera n. 18/01/CIR, in una misura non superiore al 7% del prezzo praticato al cliente chiamante, il costo del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.

Relativamente all'anno 2001, Telecom Italia ha pubblicato l'offerta di interconnessione di riferimento in data 7 settembre 2001. Nel corso del procedimento finalizzato alla valutazione del contenuto di tale offerta, l'Autorità, rilevata la mancata inclusione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza ha richiesto a Telecom Italia, in data 28 settembre 2001, di integrare l'offerta di riferimento.

Telecom Italia ha comunicato all'Autorità, in data 10 ottobre 2001, un'offerta per i servizi in questione per l'anno 2001, applicabile ai soli ricavi percepiti dall'utenza e non già a quelli fatturati alla stessa. Tale offerta non è stata resa pubblica. Durante l'audizione del 26 novembre 2001, tenutasi nell'ambito del procedimento sopra menzionato, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia che l'offerta in questione non era stata ritenuta in linea con quanto disposto dalle delibere n. 10/00/CIR e n. 18/01/CIR ed ha richiesto a Telecom Italia di formulare un'offerta riferita ai valori fatturati al cliente chiamante e di fornire contestualmente i dati di costo sottostanti alla fornitura del servizio.

Telecom Italia non ha provveduto alla formulazione dell'offerta ed alla trasmissione di tali dati e pertanto l'Autorità ha determinato, all'interno dello schema di provvedimento approvato in data 20 dicembre 2001 ed inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) e Commissione europea, l'applicazione per il 2001 del valore del 7% del prezzo praticato al cliente chiamante quale remunerazione per il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.

Telecom Italia ha inviato all'Autorità, successivamente all'adozione dello schema di provvedimento, in data 21 dicembre 2001, un documento riguardante la giustificazione dei costi relativi alle attività di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da parte di propri abbonati ai servizi non geografici di altri operatori.

L'Autorità, nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 1° marzo 2002, ha esaminato lo schema di provvedimento adottato in data 20 dicembre 2001, anche alla luce dei pareri pervenuti dall'AGCM e dalla Commissione europea.

Nel succitato parere, l'AGCM aveva ritenuto corretta, dal punto di vista dell'impatto sulla concorrenza, la determinazione assunta dall'Autorità relativa alla misura del 7% dei valori fatturati al cliente chiamante per la remunerazione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.

Ad ogni modo l'Autorità ha disposto un approfondimento circa la documentazione fornita in data 21 dicembre 2001 ed ha quindi convocato a tal fine Telecom Italia in audizione, in data 6 e 18 marzo 2002.

B. *Le valutazioni dell'Autorità.*

Come sopra riportato, Telecom Italia non ha introdotto, nell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2001, le condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori, ritenendo di poter applicare, per il medesimo anno, le condizioni pubblicate il 9 aprile 2001.

Le condizioni economiche comunicate da Telecom Italia in data 10 ottobre 2001, condizioni peraltro mai rese pubbliche dalla medesima società, non sono state ritenute ammissibili dall'Autorità in quanto le stesse fanno riferimento ai valori percepiti dal cliente chiamante e non ai valori fatturati.

Telecom Italia, inoltre, nonostante specifici inviti in tal senso, non ha fornito, durante il procedimento per la valutazione dell'offerta di riferimento 2001, le specifiche evidenze contabili dei costi sottostanti al servizio di fatturazione e rischio insolvenza relative all'anno 2000.

L'esame della documentazione trasmessa da Telecom Italia in data 21 dicembre 2001, data, come già sottolineato, successiva all'adozione dello schema di provvedimento inviato all'AGCM ed alla Commissione europea, evidenzia che la società espone un valore per la remunerazione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza pari al 21,05% del fatturato applicabile ai servizi erogati su numerazioni 144, 166, 892 e 899 (audiotel) ed al 9,1% del fatturato applicabile agli altri servizi.

Gli approfondimenti condotti dall'Autorità hanno fatto rilevare tuttavia una serie di aspetti critici sulla metodologia adottata da Telecom Italia per la valorizzazione di tali percentuali. In particolare, molti dei dati forniti sono non riscontrabili nella contabilità regolatoria fornita all'Autorità, mentre altri sono determinati a partire da statistiche estratte da dati campionari. Pertanto, i dati forniti da Telecom Italia non sono stati assunti come base valutativa relativamente all'anno 2001 per la valorizzazione di servizi differenziati. Dai dati di contabilità regolatoria in possesso dell'Autorità è stato, peraltro, riscontrato un valore medio in linea con la misura del 7%, per la remunerazione delle attività di fatturazione e rischio di insolvenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono e del parere reso dall'AGCM, l'Autorità ritiene opportuno determinare, per il 2001, le condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori nella misura massima del 7% del prezzo fatturato al cliente finale.

Oltre a portare a conclusione il processo di valutazione per l'offerta di riferimento per l'anno 2001, l'Autorità ritiene opportuno fornire nell'ambito del presente provvedimento alcuni elementi di riferimento che possano consentire agli operatori di proporre i servizi su numerazioni non geografiche disponendo di condizioni economiche chiare e tempestivamente conosciute.

A tal fine si osserva che, alla luce delle motivazioni sottostanti la differenziazione proposta da Telecom Italia tra servizi audiotel ed altri servizi non geografici, l'Autorità ritiene ragionevole una diversificazione del costo per la fornitura di tali servizi, così come evidenziato anche nell'ambito della delibera n. 10/00/CIR.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno prevedere, a partire dall'anno 2002, nell'ambito dell'offerta di riferimento, una nuova struttura di prezzi in grado di rispecchiare le differenti caratteristiche dei servizi di fatturazione e richiedere a Telecom Italia di articolare l'offerta in due livelli di prezzo, entrambi espressi come percentuale del prezzo fatturato al cliente finale.

Per consentire una rapida formulazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 l'Autorità ritiene, inoltre, opportuno definire nel presente provvedimento il livello di soglia tra servizi ad alto rischio e servizi a basso rischio, in coerenza con la soglia utilizzata nella delibera n. 78/02/CONS, ossia definendo i «servizi ad alto rischio» come i servizi di accesso a numerazioni non geografiche per cui il prezzo minutario addebitato al cliente chiamante è superiore a 0,22931 € o il cui prezzo a transazione è superiore ad 1 € (IVA esclusa) ed i «servizi a basso rischio» come quelli per cui i prezzi al cliente chiamante sono inferiori ai predetti valori.

Si osserva, infine, che la delibera n. 4/02/CIR ha previsto la possibilità per gli operatori interconnessi di richiedere la prestazione di fatturazione per l'accesso in dial up alla rete internet mediante l'utilizzo delle numerazioni in decade 7, gestite con il modello di raccolta, quali i codici 702 e 709. L'accesso a tali numerazioni dovrà, pertanto, essere assimilato, per la determinazione dei valori da applicare agli operatori interconnessi, all'accesso ai servizi non geografici offerti da operatori interconnessi titolari delle relative numerazioni.

Pertanto, l'Autorità ritiene che le condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori debbano essere integrate con l'inclusione delle modalità relative all'accesso alle numerazioni su codici 702 e 709, qualora ciò venga richiesto dagli operatori interconnessi.

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche all'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001: condizioni di offerta per le attività fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, le condizioni economiche per il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori sono fissate in misura non superiore al 7% dei valori fatturati al cliente chiamante.

Art. 2.

Disposizioni relative alle condizioni di offerta per le attività fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori per l'anno 2002

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono i «servizi ad alto rischio» come quei servizi di accesso a numerazioni non geografiche per cui il prezzo minutario addebitato al cliente chiamante è superiore a 0,22931 € o il cui prezzo a transazione è superiore ad 1 € (IVA esclusa). Si definiscono, inoltre, i «servizi a basso rischio» come quelli per cui i prezzi al cliente chiamante sono inferiori ai predetti valori.

2. Le condizioni di offerta per la prestazione di «fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori», sono articolate in due valori percentuali riferiti agli importi fatturati al cliente chiamante: uno relativo ai servizi ad alto rischio ed uno ai servizi a basso rischio, secondo la definizione di cui al precedente comma.

3. Telecom Italia fornisce evidenza all'Autorità, nell'ambito della contabilità regolatoria, dei costi sottostanti le condizioni di offerta di cui al precedente comma.

4. La prestazione di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso, da parte di abbonati di Telecom Italia, alle numerazioni in decade 7 gestite con il modello di raccolta, qualora richiesta dall'operatore assegnatario della numerazione, è offerta alle condizioni di cui al precedente comma 2.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte all'art. 1 della presente delibera e le pubblica nell'offerta di interconnessione di riferimento per il 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Telecom Italia pubblica all'interno dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 le condizioni economiche secondo i criteri di cui all'art. 2, applicabili a partire dal 1° gennaio 2002 entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 marzo 2002

Il presidente: CHELI

02A05243

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

CIRCOLARE 1° marzo 2002, n. **3944.**

Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori.

1) Il ricorso sempre più diffuso allo strumento delle concessioni da parte delle amministrazioni per realizzare e finanziare grandi lavori d'infrastruttura e per offrire taluni servizi, in uno con la pendenza di procedure d'infrazione intentate dalla Commissione europea in materia, rende opportuno fornire elementi interpretativi che chiariscano la normativa comunitaria applicabile *in subiecta materia* alla luce della comunicazione interpretativa della Commissione europea sulle concessioni del 12 aprile (G.U.C.E. 121/5 del 29 aprile 2000) e della più recente giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria c. Post & Telekom Austria).

Nella comunicazione la Commissione chiarisce che anche quando le concessioni non siano disciplinate da specifiche direttive sono comunque sottoposte ai princìpi e alle norme del trattato.

Con la presente circolare s'intendono allora precisare sia i princìpi del trattato CE che si applicano a tutte le forme di concessioni sia le norme che concernono in particolare le concessioni di lavori pubblici previste dalla direttiva 93/37/CEE (c.d. «direttiva lavori») sugli appalti di lavori pubblici.

2) Il trattato CE non contiene una definizione di concessione. L'unica definizione rinvenibile nel diritto comunitario derivato è quella contenuta nella direttiva 93/37/CEE che la definisce come «un contratto che presenta le stesse caratteristiche degli appalti pubblici di lavori, ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo» (art. 1, lettera *d*). Una definizione analoga, mutuata da quella comunitaria, è contenuta nella normativa nazionale che identifica le concessioni di lavori pubblici come quei contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice dove la controprestazione a favore del concessio-

nario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 19, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 3, comma 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415).

3) Al fine di delimitare l'ambito di applicazione della presente circolare occorre in primo luogo delineare i criteri distintivi delle concessioni di lavori rispetto agli appalti di lavori pubblici in uno con il discrimen tra concessioni di servizi e appalti di servizi.

In base alla menzionata comunicazione interpretativa della Commissione il tratto distintivo delle concessioni di lavori pubblici rispetto agli appalti di lavori consiste nel conferimento di un diritto di gestione dell'opera che permette al concessionario di percepire proventi dall'utente a titolo di controprestazione della costruzione dell'opera (ad esempio, in forma di pedaggio o di canone) per un determinato periodo di tempo. Il diritto di gestione implica anche il trasferimento della responsabilità di gestione che investe gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell'opera. Da quanto precede si deduce che in una concessione di lavori l'alea relativa alla gestione viene trasferita al concessionario che si assume il «rischio economico», nel senso che la sua remunerazione dipende strettamente dai proventi che può trarre dalla fruizione dell'opera.

Al contrario si è in presenza di un appalto pubblico di lavori quando il costo dell'opera grava sostanzialmente sull'autorità aggiudicatrice e quando il contraente non si remunera attraverso i proventi riscossi dagli utenti.

Va peraltro precisato che la distinzione tra concessione e appalti di lavori pubblici non rileva ai fini della tutela giurisdizionale poiché l'art. 31-*bis*, comma 4, della legge n. 109 del 1994 equipara le due figure sotto tale profilo di tutela. Si deve puntualizzare infine che il ricordato art. 19, comma 2, della legge Merloni contempla anche la possibilità di fattispecie di carattere misto nelle quali il conferimento del diritto di gestione è accompagnato dal riconoscimento di una controprestazione pecuniaria in favore del costruttore in misura in ogni caso non superiore al 50% dell'importo totale dei lavori.

4) Un analogo criterio vale anche per distinguere e concessioni di servizi pubblici dagli appalti di servizi in quanto, salve le differenze di cui si dirà oltre tra concessione di lavoro e di servizio, anche al concessionario di servizio non viene riconosciuto un prezzo ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell'attività svolta attraverso la possibilità di gestire il servizio per un determinato periodo. La Corte di giustizia ha pertanto recentemente escluso che le concessioni di servizi rientrino nella sfera di applicazione della direttiva in materia di appalti, ed in particolare della direttiva n. 93/38 CE, qualora la controprestazione fornita dall'amministrazione all'impresa privata consista nell'ottenimento da parte di quest'ultima del diritto di sfruttare, ai fini della sua remunerazione, la propria prestazione (Corte di giustizia, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, cit., punto n. 58).

In merito, la comunicazione interpretativa ha chiarito che applicando tale criterio si ha concessione di servizi quando l'operatore si assume i rischi di gestione del servizio (sua istituzione e gestione) rifacendosi sull'utente, soprattutto per mezzo della riscossione di qualsiasi canone. Le modalità di remunerazione dell'operatore è, come nel caso della concessione di lavori, un elemento che permette di stabilire l'assunzione del rischio di gestione. Come la concessione di lavori anche la concessione di servizi è caratterizzata da un trasferimento della responsabilità di gestione. Infine, la concessione di servizi riguarda di solito attività che, per la loro natura, l'oggetto e le norme che le disciplinano, possono rientrare nella sfera di responsabilità dello Stato ed essere oggetto di diritti esclusivi o speciali (punto 2.2 della comunicazione).

Si può aggiungere, ai fini del diritto interno, che mentre negli appalti pubblici di servizi l'appaltatore presta il servizio in favore della pubblica amministrazione, la quale utilizza tale prestazione ai fini dell'eventuale erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività, nella concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la pubblica amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo.

Allo scopo di tracciare la distinzione tra l'appalto di servizi e la concessione di servizi pubblici, la dottrina tradizionale ha individuato una molteplicità di criteri utilizzabili, quali:

a) il carattere surrogatorio dell'attività svolta dal concessionario di pubblico servizio contrapposta all'attività di mera rilevanza economica svolta dall'appaltatore nell'interesse del committente pubblico;

b) la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento dei servizio pubblico, che si contrappone al carattere negoziale dell'appalto;

c) il trasferimento di potestà pubbliche in capo al concessionario, contrapposte alle prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico riconosciute all'appaltatore che non opera quale organo indiretto dell'amministrazione;

d) l'effetto accrescitivo tipico della concessione.

La questione è stata sottoposta all'esame del Consiglio di Stato nel giudizio n. 5771/2001 definito con il dispositivo 12 dicembre 2001, n. 670. A parere di questo Dipartimento, il criterio distintivo più convincente è quello relativo all'oggetto dei due contrapposti istituti, che si riflette anche sulla fisionomia dei rapporti considerati. Si osserva infatti che l'appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell'amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l'amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio. Ciò comporta, di regola, ulteriori conseguenze sull'individuazione dei soggetti tenuti a pagare il corrispettivo dell'attività svolta. Normalmente, nella concessione di pubblici servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione l'onere di compensare l'attività svolta dal privato. Tale criterio integrativo, peraltro, assume un rilievo

apprezzabile solo quando il servizio pubblico, per le sue caratteristiche oggettive, è divisibile tra gli utenti che, in concreto, ne beneficiano direttamente.

5) In linea di continuità con la giurisprudenza comunitaria si pone l'indirizzo di recente seguito dalla giurisprudenza amministrativa interna. Con la decisione n. 253 del 17 gennaio 2002 la IV Sezione del Consiglio di Stato, pronunciando in ordine all'affidamento di concessione di gestione di rete autostradale, ha osservato che le concessioni di pubblici servizi, pur se non regolate da direttive specifiche, soggiacciono ai princìpi generali dettati in materia dal trattato costitutivo, come esplicitati dalla più volte rammentata comunicazione interpretativa del 29 aprile 2000. Segnatamente il giudice amministrativo ha evidenziato quanto segue: «in tema di affidamento, mediante concessione, di servizi pubblici di rilevanza comunitaria, il rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento comunitario (ritraibili principalmente dagli articoli 43 e 49 del trattato C.E.), nonché dei princìpi generali che governano la materia dei contratti pubblici (enucleabili dalle direttive in materie di appalti di lavori, servizi, forniture e settori esclusi), impone all'amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercé l'utilizzo di procedure competitive selettive. A non diverse conclusioni in ordine alla necessità dello svolgimento di una procedura selettiva, si giunge anche volendo considerare l'affidamento in esame come concessione di costruzione e gestione di opera pubblica. È stata, invero, riconosciuta la portata generale della normativa sulle concessioni di opere pubbliche prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109: più specificamente, la disciplina dell'art. 19 è stata considerata come lo statuto fondamentale dell'istituto della concessione di lavori, che occorre applicare a prescindere dal metodo utilizzato per l'affidamento ed anche se la concessione sia disposta con legge (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 1997, n. 584; Corte dei conti, sez. contr. Stato, 8 giugno 2000, n. 55, secondo la quale ai sensi dell'art. 20, comma 2, legge n. 109 del 1994 l'unico sistema per la scelta del concessionario è quello della licitazione privata). In evidente adesione alla tesi esposta, di cui costituisce punto di emersione ricognitivo, la legge 24 novembre 2000, n. 340 (art. 21), stabilisce che «per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori o di servizi».

6) Va inoltre ricordata la recente circolare di questo Dipartimento (cfr. circolare n. 12727 in tema di affidamento a società miste della gestione di servizi pubblici locali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 264 del 13 novembre 2001) che, con riferimento al regime di gestione dei servizi pubblici locali anteriore alle modifiche apportate all'art. 113 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 dall'art. 35 della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), ha precisato la normativa applicabile in tema di affidamento della gestione di servizi pubblici locali a società miste (pubblico-privato).

Nell'occasione, sì e chiarito che la normativa europea in tema di appalti pubblici, in particolare di servizi, non trova applicazione (e pertanto l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito anche senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle norme comunitarie) solo quando manchi un vero e proprio rapporto giuridico tra l'ente pubblico e il soggetto gestore, come nel caso, secondo la terminologia della Corte di giustizia, di delegazione interorganica o di servizio affidato, in via eccezionale, «in house» (cfr. Corte di giustizia, sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal).

In altri termini, quando un contratto sia stipulato tra un ente locale ed una persona giuridica distinta, l'applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona (giuridica) realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano. Segnatamente, ad avviso delle istituzioni comunitarie per controllo analogo s'intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario. In detta evenienza, pertanto, l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alla procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie innanzi citate.

Al contrario, ove non ricorra un siffatto controllo gestionale ed economico dell'ente pubblico sul soggetto gestore ma l'affidamento riguardi un servizio in cambio della gestione dello stesso come corrispettivo (e dunque configuri, secondo l'interpretazione della commissione, una concessione di servizi) l'aggiudicazione del servizio deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei princìpi comunitari di trasparenza e di parità di trattamento che impongono la necessità di seguire procedure di evidenza pubblica.

La necessità del rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di evidenza pubblica è stata altresì sottolineata ancor più di recente dal decreto 22 novembre 2001 dal Ministero dell'Ambiente e dalla connessa circolare applicativa 17 ottobre 2001, n. GAB/2001/11559/B01, concernenti le modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Va da ultimo ricordato che l'art. 35 della citata legge finanziaria per l'anno 2002 ha ridisegnato in profondità il sistema dell'affidamento dei servizi pubblici locali dando la stura ad un rinnovato quadro normativo nel quale, per un verso, si stabilisce il principio della separazione tra proprietà delle reti e delle infrastrutture rispetto al compito di gestione del servizio e, dall'altro, si subordina l'affidamento della gestione del servizio pubblico di rilevanza industriale all'espletamento di procedure selettive ispirate ai princìpi comunitari (cfr., in particolare, i commi 5 e 7 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

7) In secondo luogo, occorre richiamare l'ulteriore distinzione tra concessione di servizi e concessione di lavori, atta a stabilire se sia o meno applicabile la «direttiva lavori». Tale distinzione si basa su un criterio di «prevalenza funzionale» e implica che se un contratto di concessione riguarda la costruzione di un opera quale oggetto principale del contratto si tratterà di una concessione di lavori e, purché la soglia di applicazione della direttiva sia stata raggiunta (5.000.000 euro), verrà in rilievo il regime previsto dalla «direttiva lavori».

Al contrario, se i lavori o la costruzione dell'opera sono meramente accessori rispetto all'oggetto principale del contratto rappresentato dalla gestione del servizio pubblico, non si applicherà la «direttiva lavori» in quanto le concessioni di servizi ricadono sotto l'applicazione delle norme e dei princìpi del Trattato (cfr. Comunicazione interpretativa, cit., punto 2.3 e Corte di giustizia, sentenza 19 aprile 1994, causa C-331/92 Gestion Hoteliere e sentenza 5 dicembre 1989, causa C-3/88, Data processing).

8) Questa distinzione viene in rilievo in particolare per le concessioni autostradali: anche per tali figure occorrerà stabilire se l'oggetto della concessione riguardi principalmente la costruzione di un'infrastruttura quale una nuova tratta autostradale, nel qual caso si tratterà di una concessione di lavori. Ove per converso il contratto dia vita ad un rapporto in cui l'aspetto gestionale ha rilievo predominante e contempli la realizzazione di lavori solo a titolo accessorio, si tratterà di una concessione di servizi.

La qualifica di una concessione autostradale alla stregua di concessione di servizi comporta, in definitiva, il non assoggettamento, ai fini dell'attribuzione iniziale della concessione così come nell'ipotesi di proroga, alle direttive sugli appalti pubblici, ferma restando l'applicazione delle norme e dei princìpi del trattato CE, quali in particolare i princìpi di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità.

9) Del resto, è anche possibile che talune operazioni contemplino sia la realizzazione di un'opera o la realizzazione di lavori che la prestazione dei servizi. Per cui, a margine di una concessione di lavori, possono essere concluse delle concessioni di servizi per attività complementari ma indipendenti dalla gestione della concessione dell'opera. Ad esempio, i servizi di ristoro di un'autostrada possono essere oggetto di una concessione di servizi diversa dalla concessione di costruzione o di gestione dell'autostrada. Secondo la commissione quando gli oggetti dei contratti sono dissociabili, a ciascun tipo di contratto si applicano le norme ad esso relative (cfr. comunicazione interpretativa, cit., punto 2.3).

10) Nel rispetto di tali definizioni, il ricorso all'istituto concessorio da parte degli Stati non incontra limiti puntuali ma non rende libera la scelta del soggetto a cui affidare la concessione. A prescindere infatti dall'applicabilità di specifici regimi, tutte le concessioni ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36), da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) del trattato o dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza della Corte. Si tratta in particolare dei princìpi di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, di mutuo riconoscimento e proporzionalità così come risultano dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte europea che si è posta all'avanguardia nella loro elaborazione.

11) Il principio di parità di trattamento implica che le amministrazioni concedenti pur essendo libere di scegliere la procedura di aggiudicazione più appropriata alle caratteristiche del settore interessato e di stabilire i requisiti che i candidati devono soddisfare durante le varie fasi della procedura, debbano poi garantire che la scelta del candidato avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti (cfr. Corte di giustizia, sentenza 25 aprile 1996, causa C-87/94 Bus Wallons, punto 54). La commissione individua quali esempi di pratiche contrarie alla parità di trattamento quelle che permettono l'accettazione di offerte non conformi al capitolato d'oneri o modificate successivamente alla loro apertura ovvero la presa in considerazione di soluzioni alternative qualora la possibilità non sia stata prevista dal progetto iniziale.

La sottoposizione delle concessioni di servizi al principio di non discriminazione, in particolare in base alla nazionalità, è stato recentemente confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria, che ha precisato come l'obbligo di trasparenza a cui sono tenute le amministrazioni consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione (Corte di giustizia, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, cit., considerato n. 62).

12) Il principio di trasparenza è strettamente legato a quello di non discriminazione poiché garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le amministrazioni concedenti rendano pubblica, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione di ricorrere ad una concessione. Secondo le indicazioni della Commissione europea (cfr. il punto 3.1.2 della comunicazione interpretativa) tali forme di pubblicità dovranno contenere le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari siano in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla procedura quali l'indicazione dei criteri di selezione ed attribuzione, l'oggetto della concessione e delle prestazioni attese dal concessionario. Spetterà poi in particolare ai giudici nazionali valutare se tali obblighi siano stati osservati attraverso l'adozione di appropriate regole o prassi amministrative.

Per le concessioni di lavori, oltre alle indicazioni sopra illustrate, la direttiva n. 93/37/CEE (art. 11) prevede un regime particolare delle regole di pubblicità che si concretizzano nell'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un bando di concessione secondo il modello previsto nella stessa direttiva al fine di aprire tale contratto alla concorrenza a livello europeo. Una volta adempiute tali pubblicità preliminari,

la direttiva lascia libere le amministrazioni concedenti di scegliere la procedura più appropriata, compresa la possibilità di esperire una procedura negoziata, mentre la legislazione nazionale (art. 20, comma 2, legge n. 109 del 1994) prescrive, per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici, la licitazione privata.

13) Anche il principio di proporzionalità deve trovare applicazione nella disciplina delle concessioni: ciò significa, in particolare, che le amministrazioni concedenti devono adottare provvedimenti necessari ed adeguati in relazione all'obiettivo evitando di fissare requisiti professionali o finanziari sproporzionati rispetto all'oggetto della concessione. Il principio trova applicazione anche per il profilo della durata della concessione che non può eccedere il periodo necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali, ferma restando la permanenza del rischio di gestione sul concessionario come già in precedenza illustrato (cfr. tribunale di primo grado, sentenza 8 luglio 1999, causa T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV).

14) Il principio del mutuo riconoscimento implica per le concessioni che lo Stato nel cui territorio la prestazione è fornita deve accettare le specifiche tecniche, i controlli, i titoli e i certificati prescritti in un altro Stato nella misura in cui questi siano riconosciuti equivalenti a quelli richiesti dallo Stato membro destinatario della prestazione.

15) Il principio della tutela dei diritti fondamentali, rientrante nelle tradizioni comuni agli Stati membri, esige che eventuali provvedimenti di diniego adottati dalle amministrazioni in sede di rilascio delle concessioni o di gestione delle procedure all'uopo finalizzate debbano essere motivate e siano oggetto di ricorsi giurisdizionali da parte di loro destinatari.

Per quanto riguarda in particolare le concessioni di lavori l'art. 1 della direttiva n. 89/665/CEE prescrive che qualora le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici abbiano violato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto, gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per garantire che tali decisioni possano essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile.

16) Tali essendo i princìpi ricavabili dall'ordinamento comunitario, questo Dipartimento invita le amministrazioni interessate a conformarsi alle ricordate prescrizioni in sede di rilascio di provvedimenti concessori, di gestione delle relative procedure selettive e di adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di proroga o di rinnovo.

Si ricorda in particolare che, anche nell'eventualità di concessioni non assoggettate alle prescrizioni dettate da specifiche direttive o norme interne, la scelta del concessionario deve di regola essere conseguente a una procedura competitiva e concorrenziale ispirata ai princìpi dettati dal trattato istitutivo, in modo da consentire, anche attraverso idonee forme di pubblicità, la possibilità da parte delle imprese interessate di esplicare le proprie chances partecipative.

Si rammenta in proposito che nel sistema comunitario il ricorso alla scelta diretta del concessionario, in deroga ai princìpi fin qui esposti, costituisce evenienza eccezionale, giustificabile solo in caso di specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano impossibile in termini di razionalità l'individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto. Le stesse considerazioni sono estensibili all'ipotesi di proroga delle concessioni già rese, essendo nota l'equiparazione sancita dal diritto comunitario tra il rilascio di nuova concessione e proroga della concessione in scadenza.

Si segnala conclusivamente che le inosservanze delle regole comunitarie sopra descritte potrebbero rendere lo Stato italiano destinatario di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea ed imporre l'attivazione di consequenziali provvedimenti.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro
per le politiche comunitarie
BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 105

02A04399

CIRCOLARE 1° marzo 2002, n. **3945.**

Giustificazione e verifica delle offerte anomale nei pubblici appalti di lavori dopo la sentenza 27 novembre 2001 della Corte di giustizia.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha emanato una decisione interpretativa (cfr. Corte di Giustizia, sezione sesta, 27 novembre 2001, procedimenti riuniti C-285/99 e C-286/99) sulla compatibilità della disciplina italiana delle offerte anomale nei pubblici appalti con il diritto comunitario e segnatamente con l'art. 30, n. 4 della direttiva 93/37/CE che coordina le procedure di aggiudacazione degli appalti pubblici di lavori.

Si rammenta che le decisioni della Corte di giustizia pronunciate nell'ambito di una procedura pregiudiziale per l'interpretazione del diritto comunitario hanno effetti diretti nell'ordinamento italiano, vincolando sia i giudici che le pubbliche amministrazioni al rispetto delle loro statuizioni. In attesa di un più organico intervento legislativo si ritiene opportuno richiamare i princìpi contenuti nella decisione e chiarire l'interpretazione da applicare al vigente art. 21, comma 1-*bis* della legge n. 109 del 1994 e alle conseguenziali norme dettate dal regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alla luce di dette indicazioni giurisprudenziali. Si ricorda che il recepimento dei princìpi comunitari ha indotto all'inserimento di apposita norma nello schema del disegno della legge comunitaria per l'anno 2002.

2. La normativa vigente impone agli imprenditori che partecipano ad una gara regolata dalla legge n. 109 del 1994 di fornire, già in fase di presentazione dell'offerta, giustificazioni dei prezzi, redatte su appositi moduli per almeno il 75% del prezzo di base dell'asta. L'amministrazione aggiudicatrice considera come anormalmente basse quelle offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia calcolato secondo una formula matematica che si fonda sulla media di tutte le offerte presentate nel contesto di gara: la norma ha autorizzato alla stregua di un criterio puramente letterale un'interpretazione secondo la quale l'esclusione può avvenire unicamente sulla base di una valutazione effettuata dall'autorità competente delle giustificazioni fornite in sede di presentazione delle offerte con conseguente esclusione dell'obbligo per la stazione appaltante di richiedere in ogni caso la presentazione di ulteriori giustificazioni successive al momento della valutazione di un'offerta come anomala.

L'art. 21, comma 1-*bis* della legge n. 109 del 1994, inoltre, enumera tassativamente le giustificazioni che l'autorità aggiudicatrice può prendere in considerazione (e cioè le giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente) mentre vieta di fondarsi su giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi siano stabiliti da disposizioni legislative regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali.

3. La direttiva sugli appalti 93/37/CE mira a garantire i princìpi di libera concorrenza, parità di trattamento dei partecipanti e trasparenza e presuppone necessariamente, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, l'esplicazione di una verifica in contraddittorio delle offerte risultate anomale imponendo all'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo, prima di poterle rifiutare e prima di aggiudicare l'appalto, di chiedere per iscritto le precisazioni che ritiene utili e verificare la composizione dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.

4. Prendendo le mosse da tali princìpi generali la ricordata decisione interpretativa della Corte di giustizia ha considerato la illustrata normativa italiana non compatibile con il diritto comunitario sotto i due seguenti profili:

a) la possibilità per l'autorità aggiudicatrice di respingere come anormalmente bassa un'offerta sulla base delle sole giustificazioni preventive senza che il concorrente, la cui offerta sia risultata anomala, abbia potuto far valere tutte le giustificazioni che ritiene appropriate;

b) la previsione di un elencazione tassativa dei tipi di giustificazioni.

5. Va ricordato, per completezza, che la stessa decisione della Corte di giustizia ha invece osservato che il diritto comunitario non si oppone, in via di principio e nella misura in cui tutti i requisiti che impone la direttiva 93/37 siano per il resto soddisfatti e gli obiettivi perseguiti:

a) alla normativa italiana laddove applica un metodo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media dell'insieme delle offerte ricevute per l'aggiudicazione di cui trattasi, risultando un metodo obiettivo e non discriminatorio. Al riguardo, il giudice comunitario, in risposta al problema degli effetti manipolativi sortiti sulla media da offerte non corrispondenti ad una volontà effettiva di contrattare ma intese unicamente ad influenzare il risultato del calcolo, ha precisato che affinché l'effetto utile della direttiva sia pienamente preservato, il risultato al quale perviene il meccanismo di calcolo non deve essere immutabile ma deve poter essere riconsiderato dall'amministrazione aggiudicatrice se ciò risulta necessario in considerazione in particolare del livello della soglia di anomalia delle offerte applicata in appalti analoghi e degli insegnamenti che si ricavano dall'esperienza comune;

b) alla normativa italiana laddove prevede un obbligo di giustificazione preliminare a condizione che, nei termini che verranno di seguito precisati, venga garantito un contraddittorio successivo. Tale adempimento risponde alla finalità di consentire all'amministrazione di ridurre i tempi nel procedimento di verifica di anomalia delle offerte come confermato recentemente dal Consiglio di Stato che, pur non ritenendo l'obbligo della presentazione di dette giustificazioni come requisito di partecipazione alla gara, bensì come onere di collaborazione tra imprese ed amministrazioni che viene in rilievo solo per le imprese le cui offerte risultino sospette di anomalia, ha riconosciuto alla procedura stessa la «funzione di accelerazione» della successiva fase di verifica delle offerte anomale (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, decisione n. 6217 dell'11 dicembre 2001).

6. Alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali le amministrazioni sono tenute ad applicare la normativa vigente nel senso compatibile con i superiori princìpi comunitari. Le stazioni appaltanti sono perciò tenute a rispettare la pienezza del contraddittorio successivo, garantendo che gli offerenti sospettati di aver presentato un'offerta anormalmente bassa dispongano della facoltà di presentare in un momento successivo, ad integrazione delle giustificazioni preventive, ogni giustificazione sui vari elementi che hanno suscitato perplessità da parte dell'amministrazione.

Per garantire il carattere contraddittorio della procedura di verifica la Corte di giustizia ha in particolare precisato che le amministrazioni devono in primo luogo identificare le offerte sospette, in secondo luogo consentire alle imprese interessate di dimostrarne la serietà chiedendo loro le precisazioni ritenute opportune, in terzo luogo valutare la pertinenza dei chiarimenti forniti dagli interessati senza vincoli di tassatività e in quarto luogo adottare una decisione motivata circa l'accoglimento o il rigetto di tali offerte.

7. Per quanto riguarda, in particolare, la previsione interna relativa alla tassatività dei tipi di giustificazioni questa va riletta nel senso compatibile con la prescrizione comunitaria la quale si limita a fornire solo alcuni esempi di giustificazioni che l'offerente può presentare al fine di dimostrare la serietà dei vari elementi di prezzo proposti e non autorizza certamente l'esclusione di taluni tipi di giustificazioni, come quelle relative ad elementi i cui valori minimi siano stabilite da disposizioni legislative regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Nell'obiettivo perseguito dalla direttiva di facilitare il gioco della libera concorrenza devono dunque essere ammesse giustificazioni anche in relazione ai minimi sopra citati.

Va peraltro precisato come tale interpretazione non riguardi il rispetto dei minimi inderogabili fissati dalla legge o da altre fonti normative o dai contratti collettivi a garanzia di interessi generali quali, ad esempio, la sicurezza del lavoro e la giusta retribuzione dei lavoratori. È superfluo osservare, infatti, che il principio di non contraddittorietà dell'ordinamento giuridico impedisce la positiva valutazione di giustificazioni illegali in quanto contrarie a minimi inderogabili stabilite da prescrizioni di carattere imperativo.

8. Si ricorda in particolare che le norme in tema di appalti pubblici di servizi (art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157), in materia di appalti nei «settori esclusi» (art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158), e in materia di appalti pubblici di forniture (art. 19 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358) recano una disciplina conforme alle prescrizioni comunitarie in quanto da un lato sanciscono il principio del contraddittorio successivo e dall'altro non contengono un riferimento a tipologie di giustificazione di carattere tassativo.

9. In conclusione, la pronuncia della Corte, nella parte in cui esige la verifica di un contraddittorio successivo e la possibilità di un ricorso al più ampio novero di giustificazioni, impone di disapplicare la normativa interna nelle parti in cui la stessa si presenta in contrasto con il diritto comunitario e comporta l'applicazione diretta delle prescrizioni europee in conformità al principio della primazia e dell'efficacia diretta delle norme comunitarie.

È evidente che, in seguito alla richiamata pronuncia, comportamenti delle amministrazioni difformi dai princìpi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria comporterebbero il rischio di rendere lo Stato italiano destinatario di provvedimenti di condanna.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro
per le politiche comunitarie
BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 104

02A04397

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 9 aprile 2002, n. **1115560.**

Modalità e condizioni per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative - Foncooper - di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57.

Alle Cooperative interessate

Alla Coopercredito S.p.a.

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale delle cooperative italiane

All'Unione nazionale delle cooperative italiane

Con circolare 3 agosto 2001, n. 1124669, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2001, sono state diramate modalità e condizioni per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative Foncooper di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57.

Al riguardo, si rammenta che con decreto ministeriale 10 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 2002, è stato fissato al 5,06% il tasso da applicare, con decorrenza 1° gennaio 2002, per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, in osservanza di quanto reso pubblico dalla Commissione europea su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

Si rende pertanto possibile una revisione, in favore delle cooperative, delle condizioni di intervento del Foncooper, comportante sia una riduzione dei tassi agevolati da applicare alle operazioni delle medie imprese nel centro nord, sia un allineamento delle durate dei finanziamenti a quelle massime consentite dalla normativa (dodici anni di cui due di preammortamento) per le piccole imprese operanti nelle zone non ammesse a fruire della deroga ex art. 87.3.c e per le medie imprese operanti nelle aree ammesse a fruire della deroga.

Dette variazioni sono riportate nella tabella allegata alla presente circolare, che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, la corrispondente pubblicata nell'allegato *B* alla circolare 3 agosto 2001, n. 1124669.

Roma, 9 aprile 2002

Il direttore generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
SAPPINO

ALLEGATO

CONDIZIONI DI INTERVENTO DEL FONCOOPER

TASSI, PERCENTUALI DI INTERVENTO E DURATE

SOGGETTI BENEFICIARI	**TASSI AGEVOLATI** espressi in percentuali di tasso di riferimento per i diversi settori	**PERCENTUALI DI INTERVENTO** espresse in rapporto all'ammontare complessivo delle spese ammesse	**DURATE MASSIME DEI FINANZIAMENTI** in caso di progetti comprendenti acquisto o allestimento di aree, costruzione, acquisizione, rinnovo e ampliamento di fabbricati		in caso di progetti non comprendenti acquisto o allestimento di aree, costruzione, acquisizione, rinnovo e ampliamento di fabbricati	
			preammortamento mesi	durata complessiva anni	preammortamento mesi	durata complessiva anni
ZONE DEL CENTRO-NORD non ammesse a fruire della deroga ex art. 87.3.c						
Medie imprese	55%	70%	18	10	12	8
Piccole imprese	25%	70%	24	12	12	8
ZONE DEL CENTRO-NORD ammesse a fruire della deroga ex art. 87.3.c						
Medie imprese	25%	70%	24	12	12	8
Piccole imprese	25%	70%	24	12	12	8
ZONE DEL MEZZOGIORNO obiettivo 1						
Piccole e Medie imprese	25%	70%	24	12	12	8

02A04398

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 22 aprile 2002, n. **AIPA/CR/40.**

Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML.

A tutte le amministrazioni pubbliche

1. Premessa.

L'impulso istituzionale sui temi del riordino normativo e della qualità della regolazione persegue l'obiettivo di semplificazione del *corpus* normativo, attraverso azioni mirate a ridurre il numero delle norme e a favorirne la chiarezza. A tale scopo, la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2001, n. 97 (in seguito riferita come circolare 2001), ha riformato le regole alle quali le amministrazioni sono invitate ad attenersi nella redazione dei provvedimenti (cosiddetta attività di drafting). Tali regole sono state riformulate in maniera più analitica, ed integrate con riferimento alla redazione dei testi regolamentari, nella «Guida alla redazione dei testi normativi», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2001.

Per rendere effettiva la conoscibilità delle norme da parte dei cittadini è necessario che, accanto agli interventi di semplificazione, siano intraprese iniziative idonee a consentire l'accessibilità telematica alle norme, risolvendo i problemi di carattere giuridico e tecnologico che ne ostacolano l'attuazione. La necessità di prevedere azioni finalizzate a consentire l'accessibilità telematica del *corpus* normativo trova una sua affermazione nel programma *e*-Europe, che colloca i dati giuridici tra i dati pubblici essenziali, classificati come prioritari, l'accessibilità dei quali è riconosciuta come diritto dei cittadini che gli Stati membri dell'Unione europea devono impegnarsi a garantire.

2. Standard per la rappresentazione dei provvedimenti normativi.

La diffusione di strumenti informatici per la produzione, il trattamento e la pubblicazione dei testi costituisce un fattore abilitante per perseguire gli obiettivi citati, ma va accompagnata dalla definizione di regole e criteri volti ad accrescere l'efficacia e l'interoperabilità degli strumenti automatici di elaborazione e dei servizi connessi nel contesto specifico della produzione e pubblicazione di documenti a carattere normativo.

Il progetto intersettoriale dell'Aipa «Norme in rete» ha affrontato, nella sua prima fase, i problemi relativi all'uniformità delle funzioni di ricerca delle norme attraverso internet, indipendentemente dai formati di rappresentazione dei provvedimenti. È stato, quindi, realizzato un portale per l'accesso unificato ai documenti di interesse normativo pubblicati sui siti web istituzionali, ricorrendo alle tecnologie di indicizzazione e ricerca dei documenti in base alle parole presenti nel testo.

Parallelamente sono state avviate attività di standardizzazione finalizzate a favorire l'interoperabilità tra sistemi diversi e a consentire la realizzazione di funzionalità più specifiche. In particolare, sono state definite le regole per l'assegnazione di un nome identificativo univoco ai provvedimenti normativi, allo scopo di semplificare la realizzazione di funzionalità di navigazione ipertestuale tra basi documentali normative distinte e di migliorare l'efficacia delle funzioni di ricerca. Tale standard è stato divulgato attraverso la circolare 6 novembre 2001, n. AIPA/CR/35 «Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2001).

Un altro elemento determinante per la realizzazione di sistemi di elaborazione più efficaci è rappresentato dalla possibilità di identificare gli elementi costitutivi dei documenti appartenenti ad una stessa classe (come, ad esempio, gli elementi che costituiscono la struttura dei provvedimenti normativi quali: titolo, parti, articoli, commi e altro) e di associare ad essi altre informazioni che ne arricchiscano o qualifichino il contenuto. Tale integrazione del contenuto informativo di un testo può essere attuata con i linguaggi di marcatura (o mark-up) che forniscono le tecniche per associare ai documenti testuali, o a loro specifiche parti, informazioni aggiuntive.

La condivisione di un medesimo formalismo di marcatura dei testi normativi resi accessibili da organismi differenti, anche se dotati di sistemi informatici tecnologicamente eterogenei, consente di costruire un sistema di ricerca unitario, in grado di offrire funzionalità più efficaci ed un livello di precisione superiore a quello ottenibile con la semplice ricerca per parole. Inoltre, la marcatura dei provvedimenti normativi in base a regole definite consente di rappresentare informazioni relative anche a quelle specifiche parti del testo che contengono riferimenti ad altri provvedimenti e — soprattutto se attuata già a partire dalle fasi di drafting — rende possibile la realizzazione di sistemi informatici di supporto alle azioni di riordino normativo e di costruzione dei testi vigenti.

3. Formalismo di rappresentazione adottato.

Il linguaggio di marcatura che offre la possibilità di definire strutture per classi omogenee di documenti e che si sta progressivamente affermando come standard nell'ambito della rete internet è l'extensible markup language (XML), già adottato dall'Aipa nella circolare 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2001) per rappresentare le informazioni da associare ai documenti scambiati attraverso i sistemi di protocollo informatico.

Il linguaggio XML consente di specificare vincoli di correttezza strutturale su una classe di documenti attraverso un formalismo di definizione di regole, denominato document type definition (DTD): ogni insieme di documenti che presenta caratteristiche uniformi può essere descritto con uno specifico DTD.

Nell'ambito delle attività svolte dai gruppi di lavoro del progetto «Norme in rete», tale formalismo è stato adottato per rappresentare i principali tipi di atti nor-

mativi. La necessità di fornire regole di rappresentazione valide per diverse tipologie di provvedimenti e di affiancare ad esse una modalità di marcatura semplificata ha dato luogo alla definizione di tre DTD tra di loro compatibili in quanto adottano le medesime definizioni per gli elementi comuni. Essi, pur descrivendo all'incirca lo stesso insieme di provvedimenti, si differenziano per la rigidità dei vincoli imposti alla struttura del documento, come illustrato nel seguito:

a) il DTD base descrive documenti che hanno una struttura molto semplice e regolare, non presentano eccezioni e rispettano le regole per la redazione dei documenti normativi espresse nella circolare 2001. L'attuazione della marcatura secondo le regole specificate in questo DTD risulta semplice e copre una casistica sufficientemente ampia. La sua maggiore semplicità facilita, inoltre, le fasi di sperimentazione;

b) il DTD completo è in grado di descrivere documenti di struttura più complessa, ma anch'essi conformi alle prescrizioni della circolare 2001, rappresentando i vincoli nella numerazione e nella composizione delle parti della struttura previsti per ciascun tipo di atto. Dal momento che il DTD completo consente la gestione di una più estesa varietà di informazioni e strutture, esso risulta necessariamente più complesso;

c) il DTD flessibile si adegua alle possibili strutture irregolari dei documenti normativi esistenti, permettendo di descriverne le caratteristiche, anche se difformi dalle regole di tecnica legislativa previste per le norme più recenti, e permette di descrivere documenti che presentino eccezioni o particolarità.

4. I provvedimenti descritti.

I provvedimenti normativi descritti dai tre DTD possono essere raggruppati, in funzione della loro struttura, in due categorie di documenti:

a) il documento articolato, che prevede una struttura costituita da intestazione, formula iniziale (che può contenere un preambolo), articolato, formula finale, conclusione, eventuali annessi. L'articolato è in genere strutturato secondo una rigida gerarchia nella quale ciascun componente ha una numerazione e una rubrica. I provvedimenti che riflettono la struttura del documento articolato sono: leggi, leggi costituzionali, decreti-legge, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, regi decreti, leggi regionali;

b) il documento semi-articolato, in cui sono previsti gli stessi elementi che compongono la struttura del documento articolato, ma senza vincoli sull'obbligatorietà della loro presenza e sull'ordine in cui compaiono. Oltre agli elementi previsti nella struttura, possono essere presenti elementi testuali arbitrari, non strutturati gerarchicamente. A questa categoria di documenti appartengono, ad esempio, gli atti di Autorità, i decreti ministeriali non numerati, i decreti del Presidente della Repubblica non numerati e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non numerati.

5. La rappresentazione della struttura degli atti.

Gli elementi della struttura formale di un atto normativo, che vengono identificati attraverso specifiche modalità secondo le regole di marcatura proposte, sono:

a) intestazione: ogni documento normativo possiede un'intestazione composta da un tipo di documento, una data, un numero d'ordine ed un titolo;

b) formula iniziale: le formule di rito iniziali sono obbligate e ripetute tra tutti i documenti di uno stesso tipo e vengono opportunamente marcate. Essa contiene l'eventuale preambolo;

c) articolato: l'articolato si compone di libro, parte, titolo, capo, sezione, paragrafo ed articolo secondo le regole di composizione relative a ciascun tipo di provvedimento. Ogni elemento della gerarchia può avere una rubrica testuale ed un numero d'ordine;

d) elementi interni all'articolo: un articolo è composto da commi, che contengono o un corpo di testo o elenchi composti di elementi lettera o di elementi numero, eventualmente tra loro nidificati. Articoli e commi possono presentare la cosiddetta decorazione, che consente di specificare l'origine normativa dell'articolo stesso, aggiungendosi alla rubrica;

e) formula finale: le formule di rito finali sono strutturate ed appositamente marcate;

f) conclusione: in essa viene identificata la parte in cui si specificano la data e il luogo in cui è stato firmato l'atto normativo. Il blocco di sottoscrizioni è composto dai sottoscriventi e dal visto;

g) annessi: un documento normativo può prevedere uno o più annessi, che possono essere semplici elementi testuali, grafici, tabelle o interi documenti strutturati. Le regole di marcatura prevedono sia la possibilità di porre il corpo dell'annesso all'interno del documento ospite, sia di rappresentarlo esternamente, in un documento autonomo.

Oltre agli elementi che rappresentano aspetti legati alla struttura degli atti normativi, i criteri di marcatura proposti permettono anche di identificare e di integrare informazioni che possono presentarsi ovunque all'interno del testo e che, nel contesto dei documenti normativi, rivestono un ruolo specifico. Tra questi, di notevole importanza sono i riferimenti normativi che contengono richiami ad altre norme. Tali riferimenti possono consistere in semplici citazioni o costituire lo strumento attraverso il quale hanno luogo interventi modificativi o abrogazioni. Una corretta e completa marcatura di queste parti consente la realizzazione di funzionalità di navigazione ipertestuale e di supporto alla costruzione dei testi vigenti.

6. Meta-informazioni.

Le meta-informazioni rappresentano informazioni che non fanno parte integrante del testo stesso, ma possono essere di interesse per gli utenti o utili ai fini delle elaborazioni automatiche.

I DTD di Normeinrete forniscono una sintassi per la rappresentazione delle meta-informazioni, prevedendone cinque tipi:

a) descrittori: sono alcune meta-informazioni fondamentali per descrivere il documento, come gli estremi della pubblicazione ufficiale, eventuali ripubblicazioni, il nome uniforme (secondo lo standard URN emanato con la citata circolare n. AIPA/CR/35), gli eventuali nomi alternativi usati nel linguaggio corrente (alias) con cui il documento è noto (ad esempio: «legge Merloni»), le vigenze, eventuali relazioni con altri documenti normativi e una lista di parole chiave per descrivere il documento;

b) lavori preparatori: in questa sezione è possibile includere, a testo libero, informazioni e documenti connessi ai lavori preparatori relativi al provvedimento;

c) proprietario: uno schema libero di meta-informazioni che ciascuna organizzazione che produce, gestisce o pubblica testi di provvedimenti normativi può liberamente definire per il raggiungimento di scopi applicativi specifici;

d) redazionale: in questa sezione la redazione che si occupa di pubblicare un documento ha la possibilità di inserire informazioni libere sulla pubblicazione. Ad esempio, note di redazione o avvertenze;

e) disposizioni: in questa sezione si possono inserire disposizioni caratterizzanti o analitiche per descrivere il contenuto normativo di un documento.

Le meta-informazioni rilevanti possono essere tante e di vario tipo e la definizione dei DTD fin qui messa a punto ne comprende solo alcune. Pertanto, è possibile che le evoluzioni future degli standard qui illustrati, a seguito di ulteriori approfondimenti o di nuovi contributi, diano luogo ad estensioni delle meta-informazioni.

7. La rappresentazione della vigenza.

I DTD di Normeinrete prevedono la rappresentazione di provvedimenti sia nel testo originale, sia in quello vigente ad una certa data ovvero in una forma redazionale in cui le modifiche intervenute fino alla specifica data stabilita sono riportate nel testo. È inoltre possibile rappresentare provvedimenti multivigenti, che riportano tutte le modifiche che si sono succedute nel tempo, con le corrispondenti date di validità. La rappresentazione del testo multivigente consente la realizzazione di applicazioni in grado di ricostruire dinamicamente il testo vigente in funzione di una data richiesta, non prestabilita.

8. Documentazione di supporto.

Il formalismo di rappresentazione adottato per lo standard qui proposto si integra con le regole per l'associazione del nome uniforme a ciascun provvedimento definite nella citata circolare n. AIPA/CR/35. L'adozione di entrambi gli standard da parte delle pubbliche amministrazioni, consentendo l'interoperabilità tra le diverse basi documentali e la realizzazione di funzionalità di ricerca e di elaborazione più efficaci, contribuirà a favorire l'esercizio del diritto di accesso all'insieme dei dati pubblici costituito dai provvedimenti normativi.

L'allegato tecnico alla presente circolare introduce i fondamenti del linguaggio di marcatura adottato, costituisce una guida alla marcatura dei testi normativi secondo i DTD di Normeinrete e fornisce alcune indicazioni sugli strumenti software di supporto alle tecnologie adottate.

Sui siti www.aipa.it e www.normeinrete.it sono pubblicati i DTD con i necessari commenti esplicativi al loro interno, un glossario degli elementi e degli attributi adottati ed alcuni riferimenti tecnici.

Si invitano, pertanto, le amministrazioni a valutare l'opportunità di adottare lo standard proposto, eventualmente graduando nel tempo le conseguenti attività e definendo opportuni criteri di priorità.

Qualora le amministrazioni aderissero al progetto Normeinrete, le stesse potranno usufruire del supporto offerto al suo interno.

Roma, 22 aprile 2002

Il presidente f.f.: BATINI

ALLEGATO
tecnico alla Circolare 22 aprile 2002, n. AIPA/CR/40

FORMATO PER LA RAPPRESENTAZIONE ELETTRONICA DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI TRAMITE IL LINGUAGGIO DI MARCATURA XML.

INTRODUZIONE.

Il presente allegato tecnico introduce le cognizioni fondamentali sul linguaggio XML allo scopo di fornire gli strumenti di base necessari alla comprensione e all'utilizzo dei DTD proposti nell'ambito del progetto «Norme in rete».

Il documento è articolato in quattro parti: la prima contiene un'introduzione ai linguaggi di marcatura e ai costrutti fondamentali di XML; la seconda illustra i DTD di Normeinrete e fornisce le indicazioni fondamentali per attuare la marcatura dei provvedimenti normativi conformemente alle regole contenute nei DTD; la terza fornisce indicazioni sugli strumenti software di supporto all'utilizzo di XML; la quarta, infine, riporta un esempio di testo normativo con la marcatura conforme alle regole qui esposte.

L'esposizione che segue è incentrata sui documenti testuali, che costituiscono la tipologia di dati in cui ricadono i provvedimenti normativi, e tralascia gli aspetti non indispensabili alla comprensione dei DTD o non rilevanti in relazione alla tipologia di documenti trattati, quali, ad esempio, i sistemi di codifica dei caratteri. Il proficuo utilizzo del linguaggio XML e l'avvio di iniziative mirate all'attuazione della marcatura dei provvedimenti normativi secondo gli standard qui proposti richiede, comunque, approfondimenti di natura tecnica per i quali si rimanda all'ampia letteratura disponibile sulla materia ed ai riferimenti pubblicati sui siti www.aipa.it e www.normeinrete.it, ove compaiono anche i DTD con i necessari commenti esplicativi al loro interno ed un glossario degli elementi e degli attributi adottati.

Si segnala, inoltre, che sul sito www.normeinrete.it è disponibile un sistema on-line introduttivo di autoistruzione su XML e i DTD di Normeinrete.

1. I LINGUAGGI DI MARCATURA ED XML.

1.1. *I linguaggi di marcatura: generalità.*

I linguaggi di marcatura (o mark-up) permettono di arricchire la conoscenza sul contenuto dei dati associando ad essi ulteriori informazioni. La marcatura di un documento testuale avviene associando un'etichetta a ciascuna parte del testo che risulta rilevante o in virtù del suo significato, oppure in quanto rappresentativa della struttura del documento stesso. Tali etichette, dette tag, vengono rappresentate

con un nome delimitato da simboli caratteristici ed inserite in maniera da racchiudere la parte di testo a cui si riferiscono. Così, ad esempio, il titolo di un documento può essere identificato includendolo tra due tag, ‹titoloDoc› e ‹/titoloDoc›, che ne individuano rispettivamente l'inizio e la fine, come nell'esempio seguente:

‹titoloDoc›Interventi correttivi di finanza pubblica‹/titoloDoc›

La marcatura di un insieme di provvedimenti attuata identificando il titolo di ciascun documento consente di realizzare, ad esempio, funzioni di ricerca per parole presenti nei titoli, oppure funzioni di visualizzazione o stampa che associno ai titoli un determinato formato.

Un linguaggio di marcatura specifico prevede un insieme di tag che descrivono unicamente le caratteristiche rilevanti per gli scopi per cui il linguaggio è stato concepito. Ad esempio, HTML (HyperText Markup Language), il linguaggio più diffuso per la predisposizione di pagine web, contiene un vocabolario prefissato di tag, che hanno lo scopo principale di descrivere le caratteristiche tipografiche con cui rendere la visualizzazione di una pagina web: ad esempio, il tag ‹i› esprime il fatto che il testo cui è associato deve essere visualizzato in corsivo (i sta per italic); pertanto, la marcatura di un testo con questo tag:

‹i› Interventi correttivi di finanza pubblica ‹/i›

viene interpretata dal programma di visualizzazione (browser) in modo da produrre il seguente formato di presentazione:

Interventi correttivi di finanza pubblica

In genere, i sistemi di ricerca e i programmi per il trattamento e l'elaborazione dei testi (word processor) utilizzano propri linguaggi di marcatura per realizzare funzioni che agiscano su specifiche parti del testo. In molti casi, però, si determina uno stretto vincolo di dipendenza tra i documenti ed i programmi in grado di elaborarli, generando una commistione tra i dati veri e propri — con le loro caratteristiche strutturali e semantiche — e le applicazioni finalizzate ad elaborazioni specifiche, rendendo a volte necessarie conversioni di formato per effettuare elaborazioni diverse sullo stesso testo. Pertanto, il diffondersi di linguaggi di marcatura specifici che siano divulgati ed aggiornati da organismi indipendenti di standardizzazione (come è avvenuto per HTML con il W3C) costituisce un fattore determinante per assicurare l'interoperabilità tra sistemi diversi e l'indipendenza della rappresentazione dei dati da tecnologie proprietarie.

A differenza dei linguaggi di marcatura specifici, i linguaggi di marcatura generalizzati forniscono la sintassi per creare propri vocabolari di tag e per definirne le regole grammaticali di composizione; tali regole permettono di generare nuovi linguaggi di marcatura in grado di rappresentare le caratteristiche di specifiche tipologie di documenti.

1.2. *Extensible Markup Language (XML).*

Il linguaggio di marcatura generalizzato che — per le sue caratteristiche di portabilità e semplicità — si sta affermando come standard nel mondo Internet è XML (Extensible Markup Language). In questa sezione vengono descritti i costrutti fondamentali del linguaggio; i termini che assumono un significato specifico in questo contesto vengono evidenziati in ***grassetto corsivo.***

Per creare un linguaggio di marcatura specifico con XML, il vocabolario di tag e le regole grammaticali che ne governano l'utilizzo vengono definiti attraverso un formalismo detto ***document type definition (DTD).***

La comprensione delle caratteristiche di XML richiede la descrizione dei suoi due contesti di utilizzo fondamentali, distinti ma tra di loro collegati:

la marcatura di un documento secondo le regole di un linguaggio di marcatura specifico;

la creazione di un linguaggio di marcatura specifico attraverso un DTD.

I paragrafi che seguono illustrano i due argomenti sopraelencati.

1.2.1. La marcatura di un testo in XML.

La marcatura di un testo in XML avviene inserendo i tag e gli eventuali dati aggiuntivi rispettando le denominazioni e le regole di composizione dei corrispondenti ***elementi*** ed ***attributi*** definiti nel DTD.

Gli elementi costituiscono i componenti fondamentali della marcatura: ciascuna unità informativa che si ritiene opportuno marcare con uno specifico tag viene denominata ***elemento***. Dal punto di vista sintattico, un elemento XML è l'insieme di un tag di apertura, un tag di chiusura e della porzione di testo compresa fra i due tag, come ad esempio in:

‹rubrica› Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi ‹/rubrica›

Con riferimento all'esempio sopra riportato, si dirà che l'elemento rubrica è composto da un tag di apertura (‹rubrica›), un contenuto (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi) ed un tag di chiusura (‹/rubrica›).

Ciascun elemento può essere integrato con ulteriori informazioni mediante propri ***attributi***. Gli attributi vengono usati per rappresentare un'informazione relativa all'elemento, adottando in genere un formato codificato che ne faciliti l'elaborazione automatica. Ciascun attributo di un elemento deve essere posto all'interno del corrispondente tag di apertura, con la sintassi nome="valore". La sintassi generale è quindi:

‹tag-elemento nome-attributo="valoreattributo"›

...contenuto dell'elemento... .

‹/tag-elemento›

Nell'esempio che segue, un attributo viene utilizzato per fornire un identificativo univoco al primo comma dell'articolo 1 di un provvedimento:

‹comma id="art1-com1"› ... contenuto del comma ‹/comma›

Gli elementi devono rispettare precise regole di contenimento ed essere tra di loro correttamente nidificati: ogni elemento può contenerne altri e deve esistere un elemento che contiene tutti gli altri, che viene detto **elemento radice.**

Perché un documento sia ***ben formato***, cioè sintatticamente corretto secondo XML, è sufficiente che per ogni tag di apertura (‹nome›), esista un successivo tag di chiusura, (‹/nome›) e che tag diversi siano tra di loro correttamente nidificati. Questa condizione impone che gli elementi di un documento XML rispettino una gerarchia, con una struttura ad albero. L'operazione attraverso cui avviene il confronto di un documento XML con le regole espresse nel DTD ad esso associato e la segnalazione di eventuali difformità viene detta ***validazione***.

XML fornisce gli strumenti per caratterizzare le varie parti di un documento, senza entrare nel merito degli aspetti tipografici relativi alla sua visualizzazione. Per quest'ultimo scopo è necessario ricorrere a ***fogli di stile*** (detti anche ***stylesheet***), che associano specifiche tipografiche agli elementi costitutivi identificati con la marcatura. Tale separazione fa sì che lo stesso testo marcato con XML possa essere utilizzato per scopi diversi, ad esempio visualizzato su una pagina web o stampato, associando le caratteristiche tipografiche appropriate per lo specifico supporto fisico di visualizzazione attraverso fogli di stile esterni.

Un documento XML contiene alcune dichiarazioni che precedono il testo, secondo lo schema di figura 1.

1. Dichiarazione XML
2. Direttive di visualizzazione
3. Dichiarazione DOCTYPE
4. Contenuto del documento

Figura 1: Struttura di un documento XML.

1. *Dichiarazione XML* - specifica la versione di XML usata ed eventualmente il tipo di codifica dei caratteri usati. Esempio:

‹?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?›

2. *Direttive di visualizzazione* - consentono di associare uno specifico foglio di stile al documento. La dichiarazione è del tipo:

‹?xml-stylesheet type="text/css" href="Nirbase.css"?›

3. *Dichiarazione DOCTYPE* - consente di associare al documento XML il DTD che contiene le regole a cui deve conformarsi la marcatura. Può contenere direttamente il DTD o, più comunemente, specificare l'indirizzo presso cui reperirlo, come nell'esempio che segue:

‹!DOCTYPE NIR SYSTEM "/dtd/nircompleto.dtd"›

4. *Contenuto del documento* - contiene il testo del documento integrato con tag ed attributi.

Nella parte quarta si riporta un esempio di un provvedimento sul quale è stata attuata la marcatura.

Alcuni importanti benefici che possono derivare dall'utilizzo di XML dipendono dalla condivisione delle specifiche. A questo scopo XML consente di fare riferimento ad elementi definiti in altri vocabolari, attraverso i cosiddetti ***namespace***. Per evitare le ambiguità derivanti dalla presenza di tag con lo stesso nome, definiti in vocabolari diversi, si può associare un prefisso ai tag che provengono da vocabolari esterni, in modo che la concatenazione prefisso:nome assicuri l'unicità delle denominazioni. Nel rimandare per una descrizione più approfondita dei namespace ai riferimenti pubblicati sul sito www.normeinrete.it, per gli scopi di questa esposizione è sufficiente sottolineare che i DTD di Normeinrete utilizzano alcuni elementi definiti nel vocabolario di HTML e che ad essi viene associato il prefisso h: (ad esempio ‹h:p›).

1.2.2. Document Type Definition (DTD).

Un DTD relativo ad una particolare tipologia di documenti contiene le definizioni degli elementi e le regole che governano la corretta marcatura dei testi che appartengono a tale tipologia; tra le regole alcune stabiliscono le relazioni di composizione tra gli elementi, utilizzabili per costruire elementi strutturati, dette anche nel loro insieme ***content model*** dell'elemento. Di seguito vengono illustrati i principali costrutti di un DTD, con esempi tratti dal contesto specifico di applicazione.

Elementi.

La definizione di un elemento avviene attraverso la seguente sintassi:

‹!ELEMENT nome-elemento content-model›

Le regole che esprimono il content model possono usare molteplici operatori per generare espressioni anche complesse. Di seguito vengono riportati i principali:

simbolo	*significato*	*esempio*
\	alternativa (OR)	legge\decretolegge
,	sequenza	num,rubrica
?	opzionale : 0 o 1	rubrica?
*	opzionale : 0 o più	sottoscrivente*
+	obbligatorio : 1 o più	comma+
	obbligatorio: 1	num
( )	gruppi di elementi	(num, rubrica?, (comma+))

Ad esempio, la regola seguente definisce un elemento articolo, che contiene un elemento num, un elemento facoltativo chiamato rubrica ed uno o più elementi chiamati comma:

‹!ELEMENT articolo (num, rubrica?, (comma+))›

Attributi di un elemento.

Gli attributi di un elemento vengono definiti attraverso la sequenza "‹!ATTLIST", seguita dal nome dell'elemento. Di ogni attributo vengono riportati il nome, il tipo ed un eventuale valore di default, che viene attribuito automaticamente in assenza di un'assegnazione esplicita.

La sintassi generale è quindi:

!ATTLIST nome-elemento
nome-attributo-1 tipo-1 valore-1
nome attributo-2 tipo-2 valore-2
....
nome attributo-n tipo-n valore-n›

Il ***tipo*** di un attributo definisce l'insieme dei corrispondenti valori leciti. Ad esempio, il tipo CDATA definisce come valori ammissibili per l'attributo stringhe di caratteri, mentre il tipo ID impone il vincolo che il valore assunto dall'attributo sia unico, in modo da costituire un identificativo univoco. In alcuni casi il tipo viene indicato con una lista di valori ammissibili (ad esempio: (originale\vigente)).

Il ***valore*** può contenere il valore di default, oppure delle parole chiave di cui di seguito si elencano le principali:

#REQUIRED: indica che, quando si effettua la marcatura, è obbligatorio inserire un valore per il corrispondente attributo;
#IMPLIED: indica invece che è facoltativo valorizzare l'attributo.

Entità parametrica.

I DTD possono contenere ***entità parametriche***, allo scopo di riutilizzare una stessa definizione ripetuta in più parti del DTD. Le entità parametriche si denotano utilizzando come simbolo iniziale "%". Ad esempio, poiché nei DTD di Normeinrete molti elementi prevedono un attributo per rappresentare una data in un formato normalizzato, si definisce un'entità parametrica che viene utilizzata per definire gli attributi relativi alle date nei diversi elementi che lo prevedono, come mostrato negli esempi seguenti:

‹!ENTITY % data "norm CDATA #REQUIRED"›
‹!ATTLIST dataDoc %data; ›
‹!ATTLIST dataeluogo %data; ›

Commenti.

I commenti sono annotazioni inserite allo scopo di favorire la comprensione delle definizioni fornite nel DTD e chiarirne l'uso per gli utilizzatori. I commenti vanno posti all'interno di specifici delimitatori (‹!– *testo del commento* – ›), come illustrato nell'esempio che segue:

‹!- - ===========================
Entità esterne: caratteri
========================== - -›

2. LA MARCATURA DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI CON I DTD DI NORMEINRETE.

I DTD di Normeinrete sono stati definiti con lo scopo di pervenire ad una rappresentazione informatica dei provvedimenti normativi che integri il testo con un'adeguata rappresentazione della sua struttura e con informazioni aggiuntive che ne possano consentire un efficace utilizzo. In questa seconda parte si entra nel merito delle tipologie di provvedimenti descritti e dei DTD definiti per rappresentarli.

2.1. *I provvedimenti descritti.*

I provvedimenti normativi possono essere classificati, in funzione della loro struttura, in due tipi:

documento articolato, che prevede una struttura costituita da: intestazione, formula iniziale (che contiene l'eventuale preambolo), articolato, formula finale, conclusione, eventuali annessi. L'articolato è in genere strutturato secondo una rigida gerarchia in cui ciascun componente ha una numerazione e una rubrica. I provvedimenti che riflettono la struttura del documento articolato sono: leggi, leggi costituzionali, decreti legge, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, regi decreti, leggi regionali.

documento semi-articolato, che presenta gli stessi elementi strutturali del documento articolato, ma non prevede vincoli rigidi sull'obbligatorietà della loro presenza, l'ordine in cui compaiono, la numerazione e la presenza di rubriche. A questa categoria appartengono, ad esempio, gli atti di autorità, i decreti ministeriali non numerati, i decreti del Presidente della Repubblica non numerati e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non numerati.

I DTD di Normeinrete prevedono anche la rappresentazione di documenti non caratterizzati da vincoli specifici di composizione della struttura, denominati genericamente DocumentoNIR, consentendo così di descrivere anche gli allegati ai testi normativi, caratterizzati da una notevole eterogeneità di formato.

Sono stati definiti tre DTD che adottano lo stesso vocabolario di elementi ed attributi e forniscono regole che si differenziano per la rigidità dei vincoli imposti alla struttura del documento.

Il DTD base consente la rappresentazione di documenti che presentano una struttura molto semplice e regolare e rispettano le regole per la redazione dei documenti normativi espresse nella circolare 2001. L'attuazione della marcatura secondo le regole specificate nel

DTD base risulta semplice e copre una casistica sufficientemente ampia. La sua maggiore semplicità ne suggerisce l'adozione nelle fasi iniziali di apprendimento o di sperimentazione.

Il DTD completo permette di rappresentare documenti di struttura più complessa, ma anch'essi conformi alle prescrizioni della circolare 2001, rappresentando i vincoli nella numerazione e composizione delle parti della struttura previsti per il tipo di atto, degli articoli e dei commi. Poiché consente la descrizione di una più estesa varietà di informazioni e strutture, risulta necessariamente più complesso.

Il DTD flessibile si adegua alle possibili strutture irregolari dei documenti normativi esistenti, permettendo di descriverne le caratteristiche anche se difformi dalle regole di tecnica legislativa previste per le norme più recenti; permette inoltre di descrivere documenti che presentano eccezioni o particolarità. È necessaria la sua adozione per i provvedimenti che si discostano dalle prescrizioni della circolare 2001.

I tre DTD contengono regole coerenti, più o meno rigide a seconda delle esigenze; tutti i documenti validi con il DTD base sono validi anche secondo il DTD completo e tutti i documenti validi secondo il DTD completo sono validi anche secondo il DTD flessibile.

I DTD prevedono la marcatura di provvedimenti sia nel testo storico, sia nel testo vigente ad una certa data, in cui sono riportate le modifiche in vigore alla data specificata, sia nei testi multivigenti, in cui sono riportate tutte le modifiche intervenute nel tempo con associate le rispettive date di validità.

L'obiettivo di rappresentare diverse tipologie di documenti, evitando la creazione di numerosi DTD distinti ciascuno specializzato per tipo di provvedimento, ha portato alla definizione di un ampio insieme di elementi, di cui solo alcuni sono necessari nella maggioranza dei casi.

La marcatura va quindi improntata a criteri di minimalità e specificità: è opportuno inserire solo i tag necessari e scegliere quelli più specifici in relazione al ruolo ed alla posizione del testo che deve essere descritto.

Nelle sezioni seguenti si illustrano gli elementi più significativi, comuni ai tre DTD.

2.2. *Elementi descrittivi delle caratteristiche degli atti normativi.*

Gli elementi che rappresentano caratteristiche tipiche degli atti normativi, che verranno più in dettaglio descritti nei paragrafi successivi, si distinguono in tre categorie:

elementi strutturali: descrivono caratteristiche legate alla struttura e alle parti dell'atto normativo (ad esempio: intestazione, formula iniziale, preambolo, articolato, formula finale, conclusione);

elementi speciali: descrivono ulteriori caratteristiche rilevanti che possono comparire in qualunque parte del testo (ad esempio: riferimenti normativi, specificazioni di atti, soggetti, enti, date e luoghi);

metainformazioni: descrivono, ad esempio: lavori preparatori, avvertenze, dati di classificazione, ecc.

Sono poi stati definiti ulteriori elementi, detti generici, che consentono la marcatura di parti del documento senza una caratterizzazione semantica specifica.

In particolare, gli elementi generici consentono la rappresentazione di:

strutture che possono essere presenti in testi non redatti secondo le regole espresse nella circolare 2001 (ad esempio: i paragrafi all'interno di un comma al di fuori di elenchi numerati), oppure in atti per cui non è prevista una struttura predefinita;

particolari specifiche di visualizzazione, nei casi in cui la caratterizzazione tipografica è indipendente dalla marcatura, ad esempio quando una parola appare evidenziata in grassetto o in corsivo per specifica scelta del legislatore e non corrisponde ad uno specifico elemento;

grafici e tabelle, anch'essi indipendenti da una caratterizzazione semantica.

Gli elementi descritti nel seguito e per i quali viene fornita una definizione nel glossario pubblicato sui siti www.aipa.it e www.normeinrete.it sono qui evidenziati con una sottolineatura. Nella versione elettronica della presente circolare pubblicata sui predetti siti è attivo il link ipertestuale che ne richiama la definizione.

2.2.1. Elementi strutturali.

Gli elementi che rappresentano i componenti della struttura formale di un atto normativo sono:

intestazione: è composta da un tipo di documento, una data, un numero d'ordine ed un titolo;

formula iniziale: le formule di rito iniziali sono obbligate e ripetute tra tutti i documenti di uno stesso tipo e vengono opportunamente marcate. Esse sono strutturate utilizzando l'elemento blocco. La formula iniziale contiene l'eventuale preambolo;

articolato: si compone di libro, parte, titolo, capo, sezione, paragrafo ed articolo secondo le regole di composizione relative a ciascun tipo di provvedimento specificate nel DTD. Ogni elemento della gerarchia può avere ulteriormente una rubrica testuale ed un numero d'ordine;

elementi interni all'articolo: un articolo è composto da commi, ciascun comma contiene o un corpo di testo o un elenco. Ogni elenco, che è introdotto da un elemento alinea e può chiudersi con una coda, può essere composto da elementi lettera (el) o da elementi numero (en), eventualmente tra di loro annidati;

formula finale: è strutturata utilizzando l'elemento blocco;

conclusione: è composta da un elemento dataeluogo e dalle sottoscrizioni. Il blocco di sottoscrizioni è composto da zero o più sottoscriventi e da un elemento visto;

annessi: possono rappresentare diverse tipologie di documenti, quali semplici elementi testuali, grafici, tabelle, o documenti strutturati. È possibile sia porre il corpo dell'annesso all'interno del documento ospite, sia rappresentarlo esternamente. Ogni elemento annesso può pertanto contenere l'intero documento che costituisce l'annesso oppure il riferimento ad un documento esterno che lo contenga.

2.2.2. Elementi speciali.

Gli elementi cosiddetti speciali individuano informazioni che sono rilevanti per il loro significato, indipendentemente dalla posizione in cui si trovano all'interno della struttura del provvedimento. I principali elementi speciali sono: i riferimenti normativi, che contengono richiami ad altre norme quali semplici citazioni, gli interventi modificativi o le abrogazioni. Una corretta e completa marcatura di queste parti consente la realizzazione di funzionalità di navigazione ipertestuale e di supporto alla costruzione dei testi vigenti.

Gli elementi di questo tipo sono:

rif: un riferimento esplicito ad un altro testo. L'identificativo del provvedimento citato, che deve essere il suo nome uniforme come indicato nella circolare 6 novembre 2001, n. AIPA/CR/35, viene fornito come valore di un attributo;

mrif: un riferimento esplicito multiplo a più parti di uno stesso provvedimento, come quando ad esempio si citano vari articoli della medesima legge;

mod, virgolette: un riferimento modificativo complesso. L'elemento virgolette serve per identificare parti di testo, solitamente tra virgolette, che racchiudono le parti di testo esistente o le novelle da sostituirvi.

Sono poi stati definiti altri elementi particolari (def, atto, soggetto, ente, data, luogo) per la cui descrizione si rimanda al glossario allegato.

2.2.3. Meta-informazioni.

Le metainformazioni rappresentano informazioni aggiuntive di interesse per gli utenti, che non fanno parte integrante del testo stesso. Le metainformazioni rilevanti possono essere tante e di vario tipo: l'immissione della maggior parte di esse è opzionale. Sono previste metainformazioni che afferiscono alle seguenti tipologie:

1. descrittori: comprendono gli estremi della pubblicazione ufficiale, eventuali ripubblicazioni, il nome uniforme (urn), gli eventuali nomi alternativi usati nel linguaggio corrente (alias) con cui il documento è noto (ad esempio: legge Merloni), le vigenze, eventuali relazioni con altri documenti normativi, e una lista di parole chiave (keywords) per descrivere il documento;

2. lavori preparatori: sono informazioni e documenti connessi ai lavori preparatori relativi al provvedimento;

3. redazionale: prevede la rappresentazione di informazioni libere sulla pubblicazione. Ad esempio: una nota, avvertenza o altro;

4. disposizioni: possono essere introduttive (finalità del testo, ambito di applicazione, istituzione di enti, definizioni di termini), direttive generiche (competenza, potere, diritto, dovere), direttive specifiche (obbligo, divieto, permesso, procedura), rimediali (sanzione, riparazione), finali (finanziarie, transitorie) e modificative (eccezione, abrogazione, sostituzione, integrazione, vigenza, proroga, reviviscenza, sospensione, retroattività, ultrattività, estensione, deroga). Possono, inoltre, essere rappresentati i criteri di necessità ed urgenza, la delega, i pareri, le proposte, i considerata, i visto, le norme di attuazione di direttiva europea e le specificazioni di copertura finanziaria;

5. proprietario: è da utilizzare per scopi specifici di utilità, non previsti a priori.

2.3. *Elementi fondamentali ed elementi opzionali nella marcatura dei documenti.*

I DTD Normeinrete consentono di rappresentare numerose caratteristiche dei documenti normativi. Una marcatura che utilizzi tutti gli elementi previsti può risultare quindi complessa e richiedere il ricorso a competenze tecniche e giuridiche non sempre disponibili. Per questo motivo viene di seguito indicato un livello minimo di marcatura, che comprende:

l'intestazione in tutte le sue parti;

la struttura dell'articolato (inclusi i commi, gli alinea, le lettere ed i numeri dove appropriato);

la distinzione in paragrafi delle formule iniziali e finali;

la corretta elencazione e il collegamento agli annessi;

le metainformazioni della sezione descrittori;

l'identificazione dei riferimenti normativi;

la valorizzazione dell'attributo ID dove obbligatorio.

Ulteriori caratteristiche oggetto di marcatura sono:

la specifica degli ID per tutti gli elementi in cui essi sono previsti anche se facoltativi;

l'identificazione di tutte le parti semanticamente rilevanti descritte dai tag def, atto, soggetto, ente, data, luogo, mod;

le metainformazioni della sezione lavoripreparatori.

Le altre metainformazioni, a parte quelle descrittive, rappresentano un contributo redazionale e non ufficiale di caratterizzazione del contenuto del documento. Per questo motivo, oltre a essere facoltative, in alcuni casi possono non essere univoche. Pertanto, le informazioni delle sezioni redazionale, proprietario e disposizioni possono essere fornite indipendentemente, anche esternamente al documento stesso, permettendo così la coesistenza di contributi redazionali di diversa provenienza collegati ad uno stesso documento.

2.4. *Caratteristiche distintive dei tre DTD di Normeinrete.*

Nella presente sezione si illustrano le caratteristiche specifiche dei tre DTD.

Dal punto di vista della composizione, il DTD base contiene in un unico file, denominato nirbase.dtd, e tutte le definizioni essenziali e risulta, quindi, di più facile leggibilità, mentre il DTD completo e il DTD flessibile si articolano in più file. In particolare, le definizioni di elementi che non presentano differenze tra i due DTD - completo e flessibile - sono condivise e contenute in file comuni, che sono così denominati:

definizioni generiche a tutti i DTD nel file global.dtd;

definizioni di strutture specificamente normative nel file norme.dtd;

definizioni di strutture testuali, tabellari o modulari nel file text.dtd;

definizioni di strutture per la gestione delle metainformazioni nel file meta.dtd.

Le definizioni specifiche in cui i DTD completo e flessibile si differenziano sono invece contenute in file distinti, denominati rispettivamente nircompleto.dtd e nirflessibile.dtd, e comprendono essenzialmente gli elementi che definiscono i content model dei provvedimenti, a cui sono imposti vincoli di differente rigidità.

2.4.1. Il DTD base.

Il file nirbase.dtd contiene tutte le definizioni necessarie per consentire la marcatura secondo il modello semplificato. I provvedimenti che è possibile marcare sono quelli articolati e quelli generici, denotati come DocumentoNIR.

L'articolato deve rispettare la gerarchia seguente: libri, parti, titoli, capi, articoli, commi. Ciascun componente della gerarchia ha una numerazione obbligatoria, mentre la rubrica è facoltativa. Gli annessi sono necessariamente documenti esterni ed indipendenti, soltanto citati all'interno del documento principale.

Non è previsto nel DTD base alcun supporto per elementi eccezionali o caratterizzazioni tipografiche specifiche: ad esempio, non è possibile inserire immagini o tabelle all'interno dell'articolato, né capoversi all'interno di commi e lettere.

Il DTD base permette di specificare soltanto documenti originali o vigenti; pertanto, per marcare documenti multivigenti, è necessario adottare il DTD completo o il DTD flessibile. Le metainformazioni da inserire sono solo quelle relative agli elementi descrittori e redazionali.

2.4.2. Il DTD completo.

Il DTD completo descrive tutti i tipi di provvedimento previsti: articolati, semiarticolati e generici. Le caratteristiche tipiche dei documenti che si rappresentano con il DTD completo sono:

la rigidità della gerarchia delle parti, che deve prevedere nell'ordine: libro, parte, titolo, capo e articolo; il capo può essere ulteriormente diviso in sezioni;

l'obbligatorietà della numerazione degli articoli;

l'obbligatorietà della numerazione dei commi;

il vincolo che impone che il testo possa comparire solo all'interno di specifici elementi di struttura, come i commi o le formule iniziali e finali.

2.4.3. Il DTD flessibile.

Il DTD flessibile descrive tutti i tipi di provvedimento previsti: articolati, semiarticolati e generici.

Le caratteristiche tipiche dei documenti che si rappresentano con il DTD flessibile sono:

la gerarchia delle parti non impone che venga rispettato uno specifico ordine o regole rigide di contenimento;

parti di testo possono comparire anche al di fuori degli elementi che rappresentano la struttura, all'interno di elementi generici di tipo paragrafo o contenitore appositamente previsti;

la numerazione di ciascun elemento è facoltativa, anche per articoli e commi.

2.4.4. Scegliere il DTD più appropriato.

I criteri di massima per scegliere il DTD più adatto sono:

usare il DTD base nelle fasi iniziali di marcatura, anche allo scopo di approfondire le caratteristiche descritte attraverso gli elementi fondamentali. Essendo più semplice, il DTD base è il più restrittivo e non gestisce alcuni casi; è preferibile utilizzare, quando possibile, il DTD completo, che è quello che meglio rappresenta le disposizioni contenute nella circolare 2001;

il DTD flessibile va utilizzato per tutti quei documenti che presentino marcate differenze strutturali rispetto a quanto previsto dalla circolare 2001, come la mancanza di numerazione dei commi o la presenza di elementi strutturali sconsigliati (ad esempio, paragrafo);

è opportuno fare riferimento al DTD flessibile quando si realizzano applicazioni che sfruttano la marcatura e che debbano garantire una validità generale.

3. TECNICHE E STRUMENTI SOFTWARE PER L'ATTUAZINE DELLA MARCATURA.

In questa terza parte si forniscono alcune indicazioni operative e strumenti software per orientarsi nelle fasi di creazione ed utilizzo di documenti XML. In particolare verranno esaminate le fasi di editing, verifica e visualizzazione.

3.1. *Editing.*

Le attività di editing comprendono sia la creazione di documenti elettronici utilizzando le specifiche di Normeinrete, sia la conversione di documenti già esistenti.

Creazione di nuovi testi normativi.

I programmi applicativi utilizzabili per creare nuovi testi possono ricadere in una delle seguenti tre categorie:

editor di testo: questi programmi consentono di creare documenti XML in cui l'autore deve inserire sia il contenuto sia l'informazione di mark-up, senza il supporto di funzionalità specifiche per l'inserimento dei tag;

wordprocessor: consentono di creare documenti strutturati utilizzando elementi di stile. Per poter salvare il documento nel formato XML stabilito dai DTD Normeinrete occorre sviluppare procedure ad hoc;

editor XML: forniscono funzionalità di supporto alla creazione di un documento XML secondo le regole espresse in un DTD indicato dall'utente. Sono dotati di interfacce che guidano l'utente nell'immissione, presentando in ogni punto del documento solo l'insieme dei tag leciti in quel contesto, secondo le regole definite nel DTD. Gli editor XML offrono diverse modalità di presentazione, in grado di visualizzare la struttura ad albero del documento o evidenziare la distinzione tra tag, attributi e contenuto degli elementi. Rendono, inoltre, disponibili le funzionalità di validazione.

In sintesi, l'uso efficace di editor di testo e word processor richiede lo sviluppo di procedure per fornire funzionalità specializzate di supporto alle operazioni di marcatura conformemente ai DTD Normeinrete. Gli editor XML, invece, importano queste informazioni direttamente dai DTD.

Importazione di testi pregressi.

Laddove esistano raccolte di testi normativi già in formato elettronico va valutata la possibilità di realizzare procedure automatiche di conversione nel formato Normeinrete.

L'inserimento automatico dei tag previsti dai DTD di Normeinrete può avvenire solo laddove il testo di partenza rappresenti informazioni utili a riconoscere in maniera non ambigua le parti del documento che corrispondono agli elementi definiti nei DTD. Ad esempio, se un testo normativo è stato redatto con un word processor e sono stati definiti stili specifici per rappresentare le rubriche degli articoli, queste saranno automaticamente riconoscibili e sarà possibile marcarle. Se la struttura è rappresentata in modo ambiguo, per individuare gli elementi costitutivi è necessario adottare metodi approssimati, basati su caratteristiche rilevabili nel testo (locuzioni particolari, punteggiatura, caratteristiche tipografiche o combinazioni di questi), tenendo sotto controllo il margine di errore. Nei casi in cui nessuno di questi metodi è percorribile o il margine di errore risulta troppo elevato, la soluzione automatica non risulta efficace.

In definitiva, se si dispone di una base documentale già in formato elettronico il processo di conversione può essere:

automatico, se il formato con cui sono stati rappresentati i documenti già contiene le necessarie informazioni strutturali. É il caso, ad esempio, di archivi memorizzati in banche dati opportunamente strutturate;

semiautomatico, quando una procedura automatica individua la maggior parte degli elementi strutturali e gli elementi non individuati automaticamente sono marcati tramite un editor;

non automatico, attraverso il ricorso a metodi manuali di tipo «taglia ed incolla» per inserire le parti di testo attraverso un *editor*, preferibilmente XML, all'interno dei tag opportuni.

Verifica e parsing.

Per validare un documento XML secondo un DTD occorre utilizzare un parser XML. Come accennato precedentemente, gli editor XML contengono al loro interno un parser e quindi forniscono direttamente le funzioni di validazione. Nei casi in cui sia necessario disporne separatamente, è possibile reperire prodotti software che forniscono funzionalità di parser XML sui siti indicati nei riferimenti tecnici pubblicati su www.aipa.it e www.normeinrete.it

3.2. *Visualizzazione.*

Come accennato nella prima parte, un documento che sia stato marcato in XML non contiene informazioni relative alla sua visualizzazione. Per visualizzarlo è necessario associare al documento delle direttive di formattazione, contenute all'interno dei cosiddetti fogli di stile (stylesheet). I linguaggi più diffusi per fogli di stile sono:

Cascading Stylesheets Level 1 (CSS1) o Level 2 (CSS2);

XSL Transformations 1.0 (XSLT1).

Fogli di stile CSS.

Un foglio di stile CSS associa agli elementi di una classe di documenti XML le informazioni di formattazione. Ad esempio, il seguente frammento CSS associa alcune proprietà di presentazione all'elemento «titolo»:

```
titolo {
   font-family: "New York";
   font-size: 12pt;
   color: red;
}
```

Per i documenti XML di Normeinrete sono stati sviluppati stylesheet CSS che possono essere associati ai documenti prodotti inserendo nel documento, dopo la dichiarazione XML, la seguente istruzione:

‹?xml-stylesheet type="text/css" href="Nirbase.css" ?›.

Fogli di stile XSLT.

Per visualizzare documenti XML si adotta spesso la soluzione di trasformarli in HTML. Il modo più comune per eseguire questa trasformazione è mediante fogli di stile scritti con XSLT. Tale trasformazione può avvenire fuori linea, quando l'intero archivio di documenti XML prima di essere reso accessibile dalle applicazioni di visualizzazione viene convertito in HTML, oppure in linea, quando la trasformazione avviene solo per il documento richiesto, in fase di visualizzazione.

L'operazione di trasformazione in HTML può essere eseguita dal lato client oppure dal lato server:

nel primo caso è compito del browser effettuare la trasformazione in HTML. Il server invia al browser il documento XML insieme al foglio di stile. Il documento dovrà contenere, dopo la dichiarazione XML, la seguente:

‹?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Nirbase.xsl" ?›

Nel valutare questa soluzione bisogna tenere conto che solo le versioni più recenti dei browser sono in grado di eseguire la trasformazione, con il conseguente rischio che una parte degli utenti dotati di browser non aggiornati non riescano a visualizzare i documenti;

nel secondo caso, che corrisponde alla soluzione adottata più frequentemente, il server stesso effettua la trasformazione, trasmettendo quindi al browser che ha effettuato la richiesta il documento già convertito da XML a HTML.

Una soluzione più bilanciata si può ottenere facendo sì che il server web controlli il tipo e la versione del browser da cui proviene la richiesta ed effettui la trasformazione o la demandi al client in funzione delle caratteristiche del browser rilevate.

4. ESEMPIO DI TESTO DI LEGGE MARCATO CON IL DTD BASE.

‹?xml version="1.0"?›

‹?xml-stylesheet type="text/css" href="nirbase.css" ?›

‹!DOCTYPE NIR SYSTEM "nirbase.dtd"›

‹NIR tipo="originale" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"›

‹Legge›

‹meta›

‹descrittori› ‹pubblicazione tipo="GU num="284" norm= "19991203"/›

‹urn›urn:nir:stato:legge:1999-12-03;453‹/urn›

‹vigenza id="v1" inizio="19991204"/›

‹/descrittori›

‹redazionale› ‹avvertenza id="avv-1"›

*‹h:p›*Il *‹rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legge:1999-10-01;341"›*

decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341*‹/rif›*, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1999.*‹/h:p›*

‹h:p› A norma dell'*‹rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400"›*
art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*‹/rif›*, le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*‹/h:p›*
*‹h:p›*Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 64.*‹/h:p›*
‹/avvertenza› ‹/redazionale›
‹/meta›
‹intestazione›
*‹tipoDoc›*LEGGE*‹/tipoDoc›*
*‹dataDoc norm="19991203"›*3 dicembre 1999*‹/dataDoc›*,
*‹numDoc›*n. 453*‹/numDoc›*.
*‹titoloDoc›*Conversione in legge, con modificazioni, del *‹rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legge:1999-10-01;341"›*decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 341,*‹/rif›* recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma. *‹/titoloDoc›*
‹/intestazione›
‹formulainiziale›
*‹h:p›*La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: *‹/h:p›*
*‹h:p›*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*‹/h:p›*
*‹h:p›*PROMULGA*‹/h:p›*
*‹h:p›*la seguente legge:*‹/h:p›*
‹/formulainiziale›
‹articolato›
*‹articolo id="art1"›‹num›*1.*‹/num›*
*‹comma id="art1-com1"› ‹num›*1*‹/num›*
‹corpo› Il *‹rif xlink: href= "urn:nir:stato: decreto.-legge: 1999-10-01/341"›*
decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341 ‹/rif›, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. *‹/corpo›*
‹/comma›
*‹comma id="art1-com2"› ‹num›*2*‹/num›*
*‹corpo›*La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. *‹/corpo›*
‹/comma›
‹/articolo›
‹/articolato›
‹formulafinale›
*‹h:p›*La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
‹/h:p›
‹/formulafinale›‹conclusione›
‹dataeluogo norm="19991203"› Data a Roma, addì dicembre 1999*‹/dataeluogo›*
‹sottoscrizioni›
*‹sottoscrivente›*CIAMPI*‹/sottoscrivente›*
*‹sottoscrivente›*D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri*‹/sottoscrivente›*
*‹sottoscrivente›*BINDI, Ministro della sanità *‹/sottoscrivente›*
*‹sottoscrivente›*ZECCHINO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*‹/sottoscrivente›*
*‹visto›*Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO*‹/visto›*
‹/sottoscrizioni›
‹/conclusione›
‹annessi›
‹annesso id="ann1"›
‹rifesterno xlink:href="urn:nir:stato:legge:1999-12-03; 453/allegato1"/›
‹/annesso›
‹/annessi›
‹/Legge›
‹/NIR›

02A05246

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 maggio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9032
Yen giapponese	115,51
Corona danese	7,4318
Lira Sterlina	0,61790
Corona svedese	9,2685
Franco svizzero	1,4564
Corona islandese	83,91
Corona norvegese	7,5570
Lev bulgaro	1,9515
Lira cipriota	0,57847
Corona ceca	30,618
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,37
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5656
Lira maltese	0,4034
Zloty polacco	3,5997
Leu romeno	30182
Tallero sloveno	224,9723
Corona slovacca	42,150
Lira turca	1236000
Dollaro australiano	1,6824
Dollaro canadese	1,4123
Dollaro di Hong Kong	7,0440
Dollaro neozelandese	2,0213
Dollaro di Singapore	1,6363
Won sudcoreano	1158,81
Rand sudafricano	9,4655

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A05390

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santiago De Los Caballeros (Repubblica Domenicana)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

Il sig. Giuseppe Zanon, vice console onorario in Santiago Des Los Caballeros (Repubblica Domenicana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. Ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. Ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8. Ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9. Svolgimento della operazione richiesta dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A04535

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Birmingham (Gran Bretagna)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

Il sig. Filippo Libra, vice console onorario in Birmingham (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni autentica di firme apposte in calce a scritture private;

5. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

6. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Londra;

7. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A04536

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del 196º Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999, n. 287, del 25 gennaio 2000, n. 19 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (suppl. ord.), 223/1981 (suppl. ord.), n. 289/1981, n. 326/1981 (suppl. ord.), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998, n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002 e n. 71/2002 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 13262 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9274/C/89 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "VALTRO" MOD. S 50
Calibro: mm 6,35
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 72
Lunghezza dell'arma: mm 136
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: PRATI ANGELO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "VALTRO S.P.A."
Classe: C 1

N. 13263 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2627/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "H. KRIEGHOFF" MOD. ULTRA 20
Calibro: 20/mm 5,6 x 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui é prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.A.S. DI ARNO PIRCHER & C."
Classe: C 8

N. 13264 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3065/C/80 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "RUGER" MOD. SUPER REDHAWK
Calibro: .480 RUGER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 190
Lunghezza dell'arma: mm 330
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A
Presentatore: BASSO STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "GUGLIELMO DEMARCHI & C. S.R.L."
Classe: C 2

N. 13265 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3065/C/80 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "RUGER" MOD. SUPER REDHAWK
Calibro: .454 CASULL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 241
Lunghezza dell'arma: mm 381
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BASSO STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "GUGLIELMO DEMARCHI & C. S.R.L."
Classe: C 2
Nota: l'arma può camerare anche il calibro .45 COLT.

N. 13266 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2602/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. FORCE 921 RB
Calibro: mm 9 x 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore : 13
Lunghezza delle canne: mm 93
Lunghezza dell'arma: mm 186
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1

N. 13267 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2602/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. FORCE 40 RB
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore : 10
Lunghezza delle canne: mm 93
Lunghezza dell'arma: mm 186
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1

N. 13268 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2946/C/80 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. R 93
Calibro: .458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 630 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE mm 665
Lunghezza dell'arma: mm 1080 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE mm 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di n° 5 canne intercambiabili con freno di bocca inamovibile nei seguenti calibri e lunghezze: .375 Holland & Holland Magnum, .416 Remington Magnum con canna della stessa lunghezza e cal. mm 7 Remington Magnum, .270 Weatherby Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685.

N. 13269 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2946/C/80 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: "BLASER" MOD. D 99 DUO
Calibro: 20/mm 9,3 x 74/mm 9,3 x 74
Numero delle canne: TRE (UNA AD ANIMA LISCIA E DUE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 575
Lunghezza dell'arma: mm 1005
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 8

N. 13270 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.6402/C/85 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "FABARM" MOD. EURO SLUG-DOX
Calibro: 12 PARADOX
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio tubolare: 2
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ======
Presentatore: OLINI OTTAVIO MARIO TITOLARE DELLA DITTA "FABARM S.P.A. FABBRICA BRESCIANA ARMI"
Classe: C 7

N. 13271 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.6402/C/85 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "FABARM" MOD. SDASS SLUG DOX
Calibro: 12 PARADOX
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio tubolare con riduttore: 2
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ======
Presentatore: OLINI OTTAVIO MARIO TITOLARE DELLA DITTA "FABARM S.P.A. FABBRICA BRESCIANA ARMI"
Classe: C 6

N. 13272 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2583/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "P. BERETTA" MOD. 390 RS
Calibro: 12 PARADOX MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio tubolare con riduttore: 2
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA – U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "PIETRO BERETTA S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere denominata anche "BERETTA USA CORP.".
Il modello dell'arma può essere denominato anche 3901 RS.

NOTE

Al n. 1130 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) "WALTHER" mod. KKJ (doppio grilletto con stecher) cal. .22 L.R. (canna mm 560) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di una canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 650 per una lunghezza totale dell'arma di mm 1130.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 6 novembre 2001.

Ai numeri 3785, 3786, 3787, 4634 e 9430 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche SSO6 e SSO6 EELL.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 6 novembre 2001.

Al n. 5890 del Catalogo dove è iscritto il fucile express a canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) (doppio grilletto) "P. BERETTA" mod. 455 Express cal. .470 Nitro Express (canne mm 650) è inserita la seguente nota: l'arma può essere dotata di canna nello stesso calibro lunga mm 642.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 6 novembre 2001.

Ai numeri 5890, 6570, 6571, 6572 e 6573 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche 455 e 455 EELL.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 6 novembre 2001.

Ai numeri 7784 e 10717 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche P08 ARTILLERY.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 6 novembre 2001.

Al n. 9162 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) "SIG" mod. 1893 cal. mm 7,5 (canna mm 550) è inserita la seguente nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica può apparire anche il marchio e/o la sigla della fabbrica: WAFFENFABRIK BERN.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 6 novembre 2001.

Ai numeri 10411 e 10412 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di un caricatore della capacità di n. 10 colpi.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 6 novembre 2001.

Al n. 11965 del Catalogo dove è iscritto il fucile semiautomatico "IZHMASH JSC" mod. Saiga 308 cal. 308 Winchester (canna mm 555) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "Saiga 308-1".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 6 novembre 2001.

02A05264

Aggiornamento del 197º Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

Il Ministero dell'Interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999 n. 287, del 25 gennaio 2000 n. 19 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (suppl. ord.), 223/1981 (suppl. ord.), n. 289/1981, n. 326/1981 (suppl. ord.), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998 n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002 e n. 71/2002 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 13273 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2627/C/79 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "H. KRIEGHOFF" MOD. ULTRA 20
Calibro: mm 5,6 x 50 REMINGTON MAGNUM/.30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.A.S. DI ARNO PIRCHER & C."
Classe: C 5

N. 13274 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2627/C/79 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "H. KRIEGHOFF" MOD. ULTRA 20
Calibro: 20/mm 5,6 x 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.A.S. DI ARNO PIRCHER & C."
Classe: C 8

N. 13275 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. MICHELANGELO
Calibro: mm 5,6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13276 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. MICHELANGELO
Calibro: mm 6,5 x 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13277 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. MICHELANGELO
Calibro: mm 7 x 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13278 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. MICHELANGELO
Calibro: mm 8 x 57 JRS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13279 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. MICHELANGELO
Calibro: .25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13280 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. MICHELANGELO
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13281 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. CAMILLA
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13282 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. FEDERICA
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13283 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. CAMILLA
Calibro: .470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13284 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. FEDERICA
Calibro: .470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13285 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. CAMILLA
Calibro: .500 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13286 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. FEDERICA
Calibro: .500 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13287 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. CAMILLA
Calibro: .600 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13288 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. FEDERICA
Calibro: .600 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13289 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. CAMILLA
Calibro: mm 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13290 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.474/C/00 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ART MANIFATTURA ARMI" MOD. FEDERICA
Calibro: mm 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FONTANA DENIS RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ART MANIFATTURA ARMI DI FONTANA DENIS"
Classe: C 5

N. 13291 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 1025
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 9,3 x 62 Mauser lunga mm 508, mm 7 x 64, .30-06 Springfield, .270 Winchester, .280 Remington lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13292 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 1025
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .338 Winchester Magnum lunga mm 508, mm 7 Remington Magnum, .300 Winchester Magnum, .338 Winchester Magnum lunghe mm 610. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 3 colpi.

N. 13293 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 1025
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .358 Winchester lunga mm 508, mm 7-08 Remington, .243 Winchester, .308 Winchester lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13294 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 1025
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .300 Winchester Magnum lunga mm 508, mm 7 Remington Magnum, .300 Winchester Magnum , .338 Winchester Magnum lunghe mm 610. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 3 colpi.

N. 13295 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .358 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 1025
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .308 Winchester lunga mm 508, mm 7-08 Remington, .243 Winchester, .308 Winchester, .358 Winchester lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13296 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: mm 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .308 Winchester, .358 Winchester, mm 7-08 Remington lunghe mm 508, .243 Winchester, .308 Winchester lunghe mm 560. L'arma può essere corredata un di caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13297 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: mm 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 9,3 x 62 Mauser, .30-06 Springfield, mm 7 x 64 lunghe
mm 508, .270 Winchester, .30-06 Springfield lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13298 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: mm 9,3 x 62 MAUSER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 9,3 x 62 Mauser, .30-06 Springfield lunghe mm 508, .30-06 Springfield, .270 Winchester, .280 Remington lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di uncaricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13299 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 9,3 x 62 Mauser, .30-06 Springfield lunghe mm 508, mm 7 x 64, .270 Winchester, .280 Remington lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13300 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .308 Winchester, .358 Winchester, .243 Winchester lunghe mm 508, mm 7-08 Remington, .308 Winchester lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 3 colpi.

N. 13301 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 9,3 x 62 Mauser, .30-06 Springfield, .270 Winchester lunghe mm 508, .30-06 Springfield,.280 Remington lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13302 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 9,3 x 62 Mauser, .30-06 Springfield, 280 Remington lunghe mm 508, .30-06 Springfield, .270 Winchester lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13303 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .308 Winchester, .358 Winchester lunghe mm 508, mm 7-08 Remington, .243 Winchester lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13304 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .358 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .308 Winchester, .358 Winchester lunghe mm 508, mm 7-08 Remington, .243 Winchester, 308 Winchester lunghe mm 560. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

N. 13305 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .300 Winchester Magnum, .338 Winchester Magnum lunghe mm 508, .300 Winchester Magnum, 338 Winchester Magnum lunghe mm 610. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 3 colpi.

N. 13306 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .300 Winchester Magnum, .338 Winchester Magnum lunghe mm 508, mm 7 Remington Magnum, 338 Winchester Magnum lunghe mm 610. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 3 colpi.

N. 13307 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3148/C/80 in data 18 gennaio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BENELLI" MOD. ARGO
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUIGI MORETTI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI S.P.A."
Classe: C 7
Note: l'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .300 Winchester Magnum, .338 Winchester Magnum lunghe mm 508, mm 7 Remington Magnum, .300 Winchester Magnum lunghe mm 610. L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporto di base incernierato all'arma della capacità di n. 3 colpi.

NOTE

Al n. 2878 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «Arsenali Militari di Tula» mod. TT 33 cal. mm 7,62 (canna mm 116) è inserita la seguente nota: sull'arma potrà apparire anche il marchio rappresentato da una stella a cinque punte vuota o da una stella a cinque punte contenente una freccia o da un simbolo a forma di T raffigurante un martello.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 novembre 2001.

02A05265

Aggiornamento del 198° Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999 n. 287, del 25 gennaio 2000, n. 19 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, n. 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (suppl. ord.), n. 223/1981 (suppl. ord.), n. 289/1981, n. 326/1981 (suppl. ord.), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998 n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.), n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002 e n. 71/2002 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto.

N. 13308 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.5793/C/84 in data 13 febbraio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "KRICO" MOD. 902 DELUXE
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA SU LICENZA DELLA DITTA "KRICO" - GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "C.D. EUROPE S.R.L."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: mm 7 Remington Magnum, mm 9,3 x 64 con canna lunga mm 620; cal. .270 Winchester, .30-06, mm 6,5 x 55 con canna lunga mm 570.

N. 13309 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3145/C/80 in data 13 febbraio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. SEVEN
Calibro: mm 7 REMINGTON S.A. ULTRA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6

N. 13310 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3145/C/80 in data 13 febbraio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. SEVEN
Calibro: .300 REMINGTON S.A. ULTRA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A.
Classe: C 6

N. 13311 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.914/C/78 in data 13 febbraio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "P. ZANARDINI" MOD. 405 WALD SAFARI 2001
Calibro: .505 MAGNUM GIBBS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.P.I.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 13312 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2627/C/79 in data 13 febbraio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "H. KRIEGHOFF" MOD. ULTRA 20
Calibro: 20/mm 6,5 x 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.A.S. DI ARNO PIRCHER & C."
Classe: C 8

N. 13313 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2583/C/79 in data 13 febbraio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAKO" MOD. SAFARI
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA (TIPO PESANTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "PIETRO BERETTA S.P.A."
Classe: C 6

N. 13314 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.048/C/00 in data 13 febbraio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "NORINCO" MOD. JW 23
Calibro: .22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 608
Lunghezza dell'arma: mm 1052
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: CINA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: TASSINARI ANDREA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DIAMANT S.A.S."
Classe: C 6

NOTE

Al n. 2786 del catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «Roth Steyer» mod. 1907 cal. 8 mm Steyr (canna mm129) è inserita la seguente nota: l'arma può essere prodotta anche dalla fabbrica Ugherese «Fegyvergyar».

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'8 gennaio 2002.

Al n. 9473 del catalogo dove è iscritta la carabina ad aria compressa «Norica» mod. jet (scatto regolabile) cal. 4,5 (canna mm 485) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominata anche «West».

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'8 gennaio 2002.

RETTIFICA

Al 112998 del catalogo dov'è scritto: Denominazione: «BERETTA U.S.A.» MOD.GELITE II, leggasi: Denominazione: «BERETTA U.S.A.» MOD. 98 G ELITE II.

02A05266

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 687 del 5 aprile 2002

Specialità medicinale: CONGESCOR.

Titolare A.I.C.: Merck KGAA Frankfurter Str. 250 Darmastadt Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034953024/M (in base 10), 11BPU0 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,32 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 8,78 euro (IVA inclusa);

28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034953099/M (in base 10), 11BPWC (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e belibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,79 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 9,55 euro (IVA inclusa);

28 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034953176/M (in base 10), 11BPYS (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 6,57 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 10,33 euro (IVA inclusa);

28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034953253/M (in base 10), 11BQ15 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e Delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 7,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 11,57 euro (IVA inclusa);

28 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; AIC n. 034953339/M (in base 10), 11BQ3V (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 7,45 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 12,29 euro (IVA inclusa);

28 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034953416/M (in base 10), 11BQ68 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 8,07 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 13,01 euro (IVA inclusa);

20 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034953012/M (in base 10), 11BPTN (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034953036/M (in base 10), 11BPUD (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034953048/M (in base 10), 11BPUS (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034953051/M (in base 10), 11BPUV (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034953063/M (in base 10), 11BPV7 (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034953075/M (in base 10), 11BPVM (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034953481/M (in base 10), 11BQ89 (in base 32);

20 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034953087/M (in base 10), 11BPVZ (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034953101/M (in base 10), 11BPWF (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034953113/M (in base 10), 11BPWT (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034953125/M (in base 10), 11BPX5 (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034953137/M (in base 10), 11BPXK (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034953149/M (in base 10), 11BPXX (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034953152/M (in base 10), 11BPY0 (in base 32);

20 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034953164/M (in base 10), 11BPYD (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034953188/M (in base 10), 11BPZ4 (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034953190/M (in base 10), 11BPZ6 (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034953202/M (in base 10), 11BPZL (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034953214/M (in base 10), 11BPZY (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034953226/M (in base 10), 11BQ0Q (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034953238/M (in base 10), 11BQ0S (in base 32);

20 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034953240/M (in base 10), 11BQ0S (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034953265/M (in base 10), 11BQ1K (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034953277/M (in base 10), 11BQ1X (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034953289/M (in base 10), 11BQ29 (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034953291/M (in base 10), 11BQ2C (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;; A.I.C. n. 034953303/M (in base 10), 11BQ2R (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034953315/M (in base 10), 11BQ33 (in base 32);

20 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034953327/M (in base 10), 11BQ3H (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034953341/M (in base 10), 11BQ3X (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034953354/M (in base 10), 11BQ4B (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034953366/M (in base 10), 11BQ4Q (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034953378/M (in base 10), 11BQ52 (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034953380/M (in base 10), 11BQ54 (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034953392/M (in base 10), 11BQ5J (in base 32);

20 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034953404/M (in base 10), 11BQ5W (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034953428/M (in base 10), 11BQ6N (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034953430/M (in base 10), 11BQ6Q (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034953442/M (in base 10), 11BQ72 (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034953455/M (in base 10), 11BQ7H (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034953467/M (in base 10), 11BQ7V (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034953479/M (in base 10), 11BQ87 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse film rivestite.

Composizione: una compressa film rivestita contiene:

principio attivo: bisopropolo emifumarato 1,25 - 2,5 - 3,75 - 5 - 7 - 5 e 10 mg;

eccipienti della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, amido di mais pregelatinizzato (solo nelle compresse da 1,25 mg;), amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro;

eccipienti del film di rivestimento: dimeticone, talco (solo nelle compresse da 1,25 mg;), polietilenglicole, titanio biossido (colorante E171), metilidrossipropilcellulosa.

Le compresse da 3,75, 5 e 7,5 mg; contengono anche ferro ossido giallo (colorante E172), mentre quelle da 10 mg; contengono ferro ossido giallo e ferro ossido rosso (colorante E172).

Produzione controllo e confezionamento: Merck KggA Frankfurter Str. 250 Darmstadt Germania.

Confezionamento:

Lipha Pharmaceuticals Ltd Herfordshire Inghilterra;

Merck Farma Y Quimica S.A Mollet del Valles Spagna.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, di grado da moderato a grave con ridotta funzione ventricolare sistolica (frazione di eiezione $\leq$ 35% rilevata all'ecocardiogramma), in aggiunta a terapia con ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glucosidi cardioattivi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05260

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardicor»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 688 del 5 aprile 2002

Specialità medicinale: CARDIOCOR.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging S.p.a., via E. Folli, 50 - 20134 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg;; A.I.C. n. 034954014/M (in base 10), 11BQSY (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,32 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 8,78 euro (IVA inclusa);

28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034954103/M (in base 10), 11BQVR (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,79 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 9,55 euro (IVA inclusa);

28 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg;; A.I.C. n. 034954180/M (in base 10), 11BQY4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 6,57 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 10,33 euro (IVA inclusa);

28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034954267/M (in base 10), 11BR0V (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 7,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera CIPE richiamata nelle premesse è di 11,57 euro (IVA inclusa);

28 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034954343/M (in base 10), 11BR37 (in base 32).

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 7,45 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 12,29 euro (IVA inclusa;

28 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034954420/M (in base 10), 11BR5N (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 8,07 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 13,01 euro (IVA inclusa);

20 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034954026/M (in base 10), 11BQTB (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034954038/M (in base 10), 11BQTQ (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034954040/M (in base 10), 11BQTS (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034954053/M (in base 10), 11BQU5 (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034954065/M (in base 10), 11BQUK (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034954077/M (in base 10), 11BQUX (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg; A.I.C. n. 034954089/M (in base 10), 11BQV9 (in base 32);

20 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034954091/M (in base 10), 11BQVC (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034954115/M (in base 10), 11BQW3 (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034954127/M (in base 10), 11BQWH (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034954139/M (in base 10), 11BQWV (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034954141/M (in base 10), 11BQWX (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034954154/M (in base 10), 11BQXB (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg; A.I.C. n. 034954166/M (in base 10), 11BQXQ (in base 32);

20 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034954178/M (in base 10), 11B0Y2 (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034954192/M (in base 10), 11BQYJ (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034954204/M (in base 10), 11BQYW (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034954216/M (in base 10), 11BQZ8 (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034954228/M (in base 10), 11BQZN (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034954230/M (in base 10), 11BQZQ (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg; A.I.C. n. 034954242/M (in base 10), 11BR02 (in base 32);

20 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034954255/M (in base 10), 11BR0H (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034954279/M (in base 10), 11BR17 (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034954281/M (in base 10), 11BR19 (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034954293/M (in base 10), 11BR1P (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034954305/M (in base 10), 11BR21 (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034954317/M (in base 10), 11BR2F (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 5 mg; A.I.C. n. 034954329/M (in base 10), 11BR2T (in base 32);

20 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034954331/M (in base 10), 11BR2V (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034954343/M (in base 10), 11BR37 (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034954356/M (in base 10), 11BR3N (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034954368/M (in base 10), 11BR40 (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034954370/M (in base 10), 11BR42 (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034954382/M (in base 10), 11BR4G (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg; A.I.C. n. 034954394/M (in base 10), 11BR4U (in base 32);

20 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034954418/M (in base 10), 11BR5L (in base 32);

30 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034954432/M (in base 10), 11BR60 (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034954444/M (in base 10), 11BR6D (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034954457/M (in base 10), 11BR6T (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034954469/M (in base 10), 11BR75 (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034953471/M (in base 10), 11BR77 (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 10 mg; A.I.C. n. 034953483/M (in base 10), 11BR7M (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse film rivestite.

Composizione: una compressa film rivestita contiene:

principio attivo: bisopropolo emifumarato 1, 25, 2,5, 3,75, 5,7, 5 e 10 mg;

eccipienti della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, amido di mais pregelatinizzato (solo nelle compresse da 1,25 mg;), amido di mais, cellulosa microcristallina, caldo idrogeno fosfato anidro;

eccipienti del film di rivestimento: dimeticone, talco (solo nelle compresse da 1,25 mg), polietilenglicole, titanio biossido (colorante E171), metilidrossipropilcellulosa.

Le compresse da 3,75, 5 e 7,5 mg; contengono anche ferro ossido giallo (colorante E172), mentre quelle da 10 mg; contengono ferro ossido giallo e ferro ossido rosso (colorante E172).

Produzione controllo e confezionamento: Merck KggA Frankfurter Str. 250 Darmstadt Germania.

Confezionamento: Lipha Pharmaceuticals Ltd Herfordshire Inghilterra; Merck Parma Y Quimica S.A Mollet del Valles Spagna.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, di grado da moderato a grave con ridotta funzione ventricolare sistolica (frazione di eiezione $\leq$35% rilevata all'ecocardiogramma), in aggiunta a terapia con ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glucosidi cardioattivi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05259

Comunicato di rettifica concernente: «decreto n. 657 del 15 gennaio 2002 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Reminyl".».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - sere generale - n. 36 del 12 febbraio 2002.

Dove è scritto: «112 compresse rivestite con film da 4 mg; in blister, A.I.C. n. 034752093/M (in base 10), 114KLX (in base 32)», leggasi: «112 compresse rivestite con film da 8 mg; in blister A.I.C. n. 034752093/M (in base 10), 114KLX (in base 32).

02A05258

Comunicato di rettifica dell'estratto decreto n. 621 del 6 novembre 2001 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcitriolo Teva».

Nella parte del comunicato di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002.

Di seguito alle confezioni del medicinale «Calcitriolo Teva» si aggiunga la seguente confezione: 90 capsule in blister AL/AL da 0,25 mcg., A.I.C. n. 035297100 (in base 10), 11P5UD (in base 32).

02A05261

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in data 27 giugno 2001, ha proposto alcune modifiche allo statuto di detta Unione, già approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2001, introducendo variazioni sulla durata delle cariche degli organi: consiglio, Comitato di presidenza, presidente e collegio dei revisori dei conti. La durata delle cariche è stata definita in un triennio.

Inoltre, all'art. 13, comma 4, dello statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2001 sono state soppresse le parole «ridotto a trenta per le delibere di variazione del bilancio preventivo». La disposizione elimina una dicitura che non ha più ragione di esistere dal momento che, in una delle precedenti modifiche allo statuto (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000) erano state sottratte all'approvazione ministeriale le deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio (art. 13, comma 3).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, ha approvato il nuovo testo di statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con proprio decreto 8 marzo 2002.

02A04512

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Società cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata (in breve Cattolica assicurazioni S.c. a r.l.), in Verona.

Con provvedimento n. 2078 del 17 aprile 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Società cattolica di assicurazioni - Cooperativa a responsabilità limitata (in breve Cattolica assicurazioni S.c. a r.l.), con le modifiche deliberate in data 21 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria dei soci relative ai seguenti articoli: art. 6 (Nuova determinazione del valore nominale delle azioni in euro 3 cadauna - in luogo del precedente importo unitario di L. 5.000 - mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni. Riformulazione della disciplina relativa al caso di emissione, deliberata in via ordinaria dal consiglio di amministrazione, di nuove azioni da riservare ai nuovi soci, nel limite di una sola azione. Invariato il resto dell'articolo); art. 8 (In relazione a «dipendenti e agenti», cui è negata la possibilità di ammissione in qualità di soci, introduzione della specificazione «della Società o di sue controllate». Invariato il resto dell'articolo; art. 9 (In relazione alle caratteristiche dei soggetti non ammessi alla qualità di soci, introduzione del riferimento anche a «persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni. Invariato il resto dell'articolo); art. 11 (Sostituzione del termine «valore nominale», in luogo del precedente «importo», relativamente alle azioni sottoscritte e, con riferimento alla differenza destinata ai fondi di riserva per sovrapprezzo azioni, del termine «prezzo» di emissione, in luogo del precedente «valore». Nuova disciplina in materia di individuazione della quantità minima di azioni, centi, di cui l'aspirante socio deve dimostrare la titolarità. Soppressione della preesistente disciplina relativa ai casi di titolarità di azioni in numero inferiore al minimo stabilito e di azioni ricevute per successione. Invariato il resto dell'articolo); art. 13 (In relazione ai casi di rifiuto dell'ammissione a socio, introduzione della limitazione dell'obbligo del consiglio di amministrazione di procedere al riesame della domanda solo a seguito di richiesta da parte del collegio dei probiviri. Invariato il resto dell'articolo); art. 14 (In relazione al capitale sociale di riferimento per la determinazione della quantità di azioni eccedente il limite fissato dalla legge, sostituzione della formula «conseguente all'esecuzione di delibera assembleare», in luogo della precedente «conseguente a delibera assembleare di aumento, divenuta esecutiva». Invariato il resto dell'articolo); art. 18 (In relazione alle modalità di presentazione delle domande di ammissione a socio da parte di aventi causa a titolo successorio, introduzione del riferimento alle norme statutarie. Invariato il resto dell'articolo); art. 19 (In relazione alla disciplina di decadenza da socio, sostituzione del termine «qualità» - in luogo del precedente «condizione». Invariato il resto dell'articolo); art. 22 (In relazione ai casi di perdita della qualità di socio, introduzione dell'espressione «oltre che nei casi previsti dalla legge» - in luogo della precedente «in caso di morte» - e dell'espressione «quando venga a detenere meno di cento azioni», in luogo della precedente «quando trasferisca a terzi tutte le proprie azioni». Invariato il resto dell'articolo); art. 23 (Nuova disciplina in ordine alla possibilità, per il consiglio di amministrazione, di acquistare e vendere azioni proprie); art. 26 (Riformulazione della disciplina di riparto degli utili di esercizio con sostituzione, in relazione ai destinatari, del termine «azionisti» - in luogo del precedente «soci», e soppressione del riferimento alla riserva acquisto azioni proprie. Invariato il resto dell'articolo); art. 30 (In relazione alle condizioni per la partecipazione dei soci all'assemblea, introduzione della necessità di esibire certificazione attestante la titolarità di almeno cento azioni. In riferimento al rilascio del biglietto di ammissione, sostituzione delle parole «verificata la qualità» di socio, in luogo delle precedenti «verificato lo stato». Invariato il resto dell'articolo); art. 33 (Soppressione della possibilità di procedere a votazione segreta per argomenti di carattere personale o quando almeno un terzo dei soci presenti ne faccia domanda. Invariato il resto dell'articolo); art. 38 (In materia di firma sociale spettante al presidente, introduzione della previsione di «impedimento», oltre che di assenza, quale condizione per l'attribuzione della predetta firma singolarmente ai due vice presidenti. In relazione alla firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione, riformulazione della norma relativa alla facoltà di delega del direttore generale con estensione della stessa anche a «terzi per singoli atti». Invariato il resto dell'articolo); art. 39 (In materia di rappresentanza della società in giudizio, spettante disgiuntamente e singolarmente al presidente, ai vice presidenti ed al direttore generale, introduzione, delle parole «con facoltà di delega». Invariato il resto dell'articolo); art. 45 (Nuova disciplina in materia di: *a)* determinazione dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale ai sensi di legge; *b)* ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* e *c)* e comma 3 del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa; *c)* retribuzione annuale del rimborso spese a favore dei membri del collegio; *d)* procedura per l'elezione dei membri e del Presidente del collegio sindacale; *e)* modalità di elezione di un sindaco effettivo espressione della minoranza dei soci; *f)* decadenza o cessazione dalla carica di sindaco; *g)* sostituzione del Presidente del collegio); art. 46 (In relazione alla medaglia di presenza prevista, unitamente al rimborso spese, a favore degli amministratori, introduzione della cadenza triennale per la determinazione dell'importo, in luogo della precedente frequenza annuale. Invariato il resto dell'articolo); art. 47 (In relazione alle competenze affidate al direttore generale, sostituzione dei riferimenti alla «esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo» e alla «gestione corrente della società», in luogo dei precedenti «la parte

esecutiva e la gestione corrente degli affari». Invariato il resto dell'articolo); art. 49 (Sostituzione, nel periodo finale, del termine «comma», in luogo del precedente «commi». Invariato il resto dell'articolo); art. 60 (Introduzione, *ex novo*, della norma transitoria di salvaguardia dei diritti acquisiti dai soci anteriormente alla data della delibera assembleare del 21 aprile 2001).

02A05257

Approvazione delle modifiche allo statuto di La Venezia assicurazioni S.p.a., in Mogliano Veneto

Con provvedimento n. 2073 del 4 aprile 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale di La Venezia assicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2001 e 25 ottobre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 4 (Proroga della durata della società al 31 dicembre 2198), art. 5 (Aumento del capitale sociale a L. 145.220.250.000 e conversione dello stesso in € 75.000.000), art. 14 (Possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per teleconferenza e videoconferenza), art. 20 (Nuova disciplina in materia di: requisiti di onorabilità e professionalità per i sindaci effettivi e supplenti; individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello di impresa; criteri di nomina del presidente del collegio sindacale) e art. 21 (Possibilità di distribuire acconti sui dividendi).

02A04533

Approvazione delle modifiche allo statuto della Adria vita S.p.a., in Trieste

Con provvedimento n. 2074 del 4 aprile 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Adria vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 30 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 2 (Eliminazione di ogni riferimento alla vecchia sede amministrativa di via Ferretto, 1 a Mogliano Veneto), art. 3 (Possibilità di esercitare ogni forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi pensione aperti), art. 5 (Rinomina in euro dell'aumento di capitale sociale che potrà essere operato dal consiglio di amministrazione), art. 11 (Precisazione che l'assemblea elegge i consiglieri per la durata massima di un triennio), art. 13 (Possibilità di convocare il consiglio di amministrazione anche a mezzo telefax o altro strumento idoneo e riduzione dei termini per la spedizione dell'avviso di convocazione), art. 15 (Obbligo per i consiglio di amministrazione di riferire al collegio sindacale anche sull'attività svolta e sulle operazioni effettuate dalle società controllate), art. 16 (Nuova disciplina in materia di rappresentanza legale e di firma sociale) e art. 17 (Nuova disciplina in materia di: individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello di impresa: criteri di nomina del Presidente del collegio sindacale).

02A04534

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la sotto indicata impresa conserva la propria iscrizione al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione e la titolarità del marchio, a seguito di annullamento del provvedimento di decadenza, avendo la stessa fornito prova dell'avvenuto pagamento del diritto di rinnovo per l'anno 2001.

Marchio: 1080 RM, ragione sociale: Biagini Andrea con sede in Pomezia.

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che alle sotto elencate imprese, è stato riattribuito il marchio a fianco di ciascuna indicato, precedentemente ritirato per decadenza, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

Marchio	Ragione sociale	Sede
1073 RM	Nori Roberto	Colleferro
1159 RM	Sanna Cristina	Roma

02A05255-02A05268

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651102/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11